

RESOCONTO

SOMMARIO E STENOGRAFICO

171.

SEDUTA DI LUNEDÌ 8 LUGLIO 2002

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **ALFREDO BIONDI**

INDI

DEL VICEPRESIDENTE **PUBLIO FIORI**

INDICE

<i>RESOCONTO SOMMARIO</i>	V-XI
<i>RESOCONTO STENOGRAFICO</i>	1-75

	PAG.		PAG.
Missioni	1	Mozioni Violante ed altri n. 1-00087 e Titti De Simone ed altri n. 1-00084: Trasferimento del patrimonio culturale e ambientale alla Patrimonio dello Stato Spa (Discussione)	2
Gruppi parlamentari (Modifica nella costituzione e affidamento di poteri attribuiti dal regolamento)	1	(Discussione sulle linee generali)	2
Disegno di legge (Proposta di trasferimento in sede legislativa)	1	Presidente	2
Parlamento in seduta comune (Annunzio della convocazione)	1	Benvenuto Giorgio (DS-U)	7
		Chiaromonte Franca (DS-U)	2
		De Simone Titti (RC)	4

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Forza Italia: FI; Democratici di Sinistra-L'Ulivo: DS-U; Alleanza Nazionale: AN; Margherita, DL-L'Ulivo: MARGH-U; UDC (CCD-CDU): UDC; Lega Nord Padania: LNP; Rifondazione comunista: RC; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com.it; Misto-socialisti democratici italiani: Misto-SDI; Misto-Verdi-L'Ulivo: Misto-Verdi-U; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.linguist.; Misto-Liberal-democratici, Repubblicani, Nuovo PSI: Misto-LdRN.PSI; Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa: Misto-UDEUR-PpE.

	PAG.		PAG.
Franz Daniele (AN)	16	Disegno di legge: Cooperazione con il tribunale internazionale competente per gravi violazioni del diritto umanitario commesse nel Ruanda e Stati vicini (approvato dalla Camera e modificato dal Senato) (A.C. 1565-B) (Discussione)	49
Iannuzzi Tino (MARGH-U)	9	<i>(Discussione sulle linee generali - A.C. 1565-B)</i>	50
Leone Antonio (FI)	18	Presidente	50
Mariani Raffaella (DS-U)	13	Fragalà Vincenzo (AN), <i>Relatore</i>	50
<i>(Intervento del Governo)</i>	20	Rocchi Carla (MARGH-U)	54
Presidente	20	Santelli Jole, <i>Sottosegretario per la giustizia</i>	53
Armosino Maria Teresa, <i>Sottosegretario per l'economia e le finanze</i>	20	<i>(Repliche del relatore e del Governo - A.C. 1565-B)</i>	56
Disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 121 del 2002: Sicurezza nella circolazione stradale (A.C. 2892) (Discussione)	25	Presidente	56
<i>(Discussione sulle linee generali - A.C. 2892)</i>	25	Fragalà Vincenzo (AN), <i>Relatore</i>	56
Presidente	25	Santelli Jole, <i>Sottosegretario per la giustizia</i>	56
Mammola Paolo, <i>Sottosegretario per le infrastrutture e i trasporti</i>	28	<i>(La seduta, sospesa alle 20,20, è ripresa alle 20,30)</i>	56
Pasetto Giorgio (MARGH-U)	32	Proposta di legge: Funzione sociale degli oratori (A.C. 388) ed abbinata (A.C. 2773) (Discussione)	56
Raffaldini Franco (DS-U)	29	<i>(Discussione sulle linee generali - A.C. 388) .</i>	56
Sardelli Luciano Mario (FI), <i>Relatore</i>	25	Presidente	56
<i>(Repliche del relatore e del Governo - A.C. 2892)</i>	35	Castellani Carla (AN)	66
Presidente	35	Di Serio D'Antona Olga (DS-U)	64
Mammola Paolo, <i>Sottosegretario per le infrastrutture e i trasporti</i>	36	Lucchese Francesco Paolo (UDC), <i>Relatore</i>	56
Sardelli Luciano Mario (FI), <i>Relatore</i>	35	Mosella Donato Renato (MARGH-U)	60
Disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 122 del 2002: Proroghe in materia di sfratti, di edilizia e di espropriazione (A.C. 2893) (Discussione)	38	Pepe Mario (FI)	62
<i>(Discussione sulle linee generali - A.C. 2893)</i>	39	Ventucci Cosimo, <i>Sottosegretario per i rapporti con il Parlamento</i>	59
Presidente	39	Zanella Luana (Misto-Verdi-U)	65
Acquarone Lorenzo (MARGH-U)	45	<i>(Repliche del relatore e del Governo - A.C. 388)</i>	67
Foti Tommaso (AN), <i>Relatore</i>	39	Presidente	67
Reduzzi Giuliana (MARGH-U)	41	Lucchese Francesco Paolo (UDC), <i>Relatore</i>	67
Sandri Alfredo (DS-U)	43	Ventucci Cosimo, <i>Sottosegretario per i rapporti con il Parlamento</i>	68
Ventucci Cosimo, <i>Sottosegretario per i rapporti con il Parlamento</i>	41	Proposta di legge costituzionale: XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (approvata dal Senato in seconda deliberazione) (A.C. 2288-B) (Discussione) .	68
Verro Antonio Giuseppe Maria (FI)	42	<i>(Discussione sulle linee generali - A.C. 2288-B)</i>	68
<i>(Repliche del relatore e del Governo - A.C. 2893)</i>	49	Presidente	68
Presidente	49	Acquarone Lorenzo (MARGH-U)	71
Foti Tommaso (AN), <i>Relatore</i>	49	Leoni Carlo (DS-U)	72
Ventucci Cosimo, <i>Sottosegretario per i rapporti con il Parlamento</i>	49	Mazzoni Erminia (UDC), <i>Relatore</i>	68

	PAG.		PAG.
Ventucci Cosimo, <i>Sottosegretario per i rapporti con il Parlamento</i>	70	Petizioni (Annunzio)	73
(<i>Repliche del relatore e del Governo — A.C. 2288-B</i>)	72	Disegno di legge di conversione (Annunzio della presentazione e assegnazione a Commissioni in sede referente)	73
Presidente	72	Ordine del giorno della seduta di domani .	73
Mazzoni Erminia (UDC), <i>Relatore</i>	72	Considerazioni integrative della relazione del deputato Vincenzo Fragalà (A.C. 1565-B) .	74
Ventucci Cosimo, <i>Sottosegretario per i rapporti con il Parlamento</i>	73		

N. B. I documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula sono pubblicati nell'*Allegato A*.
 Gli atti di controllo e di indirizzo presentati e le risposte scritte alle interrogazioni sono pubblicati nell'*Allegato B*.

RESOCONTO SOMMARIO

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
ALFREDO BIONDI

La seduta comincia alle 15,30.

La Camera approva il processo verbale della seduta del 1° luglio 2002.

Missioni.

PRESIDENTE comunica che i deputati complessivamente in missione sono quarantasette.

Modifica nella costituzione di un gruppo parlamentare ed affidamento di poteri attribuiti dal regolamento nell'ambito dell'ufficio di presidenza del medesimo gruppo parlamentare.

(Vedi resoconto stenografico pag. 1).

Proposta di trasferimento in sede legislativa di un disegno di legge.

PRESIDENTE comunica che sarà iscritto all'ordine del giorno della seduta di domani il trasferimento in sede legislativa del disegno di legge n. 2757.

Annunzio della convocazione del Parlamento in seduta comune.

(Vedi resoconto stenografico pag. 1).

Discussione di mozioni: Trasferimento del patrimonio culturale e ambientale alla Patrimonio dello Stato Spa.

PRESIDENTE avverte che lo schema recante la ripartizione dei tempi per il dibattito è pubblicato in calce al calendario dei lavori dell'Assemblea.

Dichiara aperta la discussione sulle linee generali delle mozioni.

FRANCA CHIAROMONTE illustra la mozione Violante n. 87, di cui è cofirmataria, che impegna il Governo a garantire l'integrità del patrimonio culturale e ambientale dello Stato attraverso l'adozione di misure correttive delle disposizioni contenute nel decreto-legge n. 63 del 2002, convertito nella legge n. 112 del 2002, con particolare riferimento alle previsioni riguardanti il trasferimento di beni pubblici alla Patrimonio dello Stato Spa e successivamente alla Infrastrutture Spa; auspica, in subordine, che l'Esecutivo non si opponga ad uno spedito *iter* di proposte di legge di iniziativa parlamentare volte a modificare le richiamate disposizioni.

TITTI DE SIMONE illustra la sua mozione n. 84, che impegna il Governo ad adottare le opportune iniziative volte a riaffermare, sul piano normativo e di principio, la necessità che il patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico resti di proprietà pubblica. Sottolineato, quindi, il carattere ambiguo delle operazioni finanziarie che potranno essere condotte dalle costituende società Patrimonio dello Stato Spa e Infrastrutture Spa, auspica che l'Esecutivo riconosca l'assoluta necessità di

adottare misure correttive delle disposizioni recate, in materia, dalla legge n. 112 del 2002.

GIORGIO BENVENUTO, paventati i rischi connessi alla possibile cessione del patrimonio culturale ed ambientale dello Stato, secondo quanto previsto dalla legge n. 112 del 2002, sottolinea la necessità di fissare regole precise relativamente alla valorizzazione e gestione di tali beni, nonché all'individuazione di quelli effettivamente alienabili: al riguardo, invita il Governo ad abbandonare atteggiamenti improntati ad ambiguità.

TINO IANNUZZI richiama le finalità delle disposizioni contenute negli articoli 7 e 8 del decreto-legge n. 63 del 2002, che ritiene si pongano in contrasto con il quarto comma dell'articolo 81 della Costituzione; rilevata inoltre l'opportunità di una migliore definizione dei compiti dei Ministeri interessati alla gestione, alla valorizzazione ed all'alienazione del patrimonio dello Stato, sottolinea la necessità di superare qualsiasi incertezza in ordine al regime giuridico dei beni culturali ed ambientali dello Stato, garantendone l'integrità e l'inalienabilità. Auspica, pertanto, la sollecita approvazione di un provvedimento legislativo che modifichi le richiamate disposizioni nel senso indicato.

RAFFAELLA MARIANI, richiamati i rilievi critici formulati dalla Corte dei conti in merito alla Patrimonio dello Stato Spa, paventa le deleterie conseguenze per il patrimonio culturale e ambientale di proprietà statale che potrebbero derivare dall'attuazione del decreto-legge n. 63, convertito nella legge n. 112 del 2002: auspica pertanto che siano ripristinate le condizioni normative e di principio affinché il patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico italiano sia restituito alle proprie fondamentali finalità, prescindendo dall'intrinseco valore economico dei beni e dalla loro possibile utilizzazione per ricavarne benefici di carattere finanziario.

DANIELE FRANZ, stigmatizzato l'atteggiamento delle forze di centrosinistra,

che hanno presentato una mozione con l'intento di modificare le disposizioni contenute in un provvedimento d'urgenza già convertito in legge dal Parlamento, denuncia il tentativo strumentale di delegittimare l'azione del Governo nell'attuazione del suo programma.

ANTONIO LEONE, nel manifestare l'orientamento contrario del gruppo di Forza Italia alle mozioni in discussione, rileva che la legge n. 112 del 2002 persegue un obiettivo di contenimento della spesa pubblica attraverso una gestione più efficiente dei beni patrimoniali dello Stato. Ricordato altresì che è stato previsto un adeguato sistema di controlli sull'operato della Patrimonio dello Stato Spa, lamenta l'intento strumentale che anima le forze politiche di opposizione allorché paventano il rischio di alienazione di beni di particolare rilievo storico, artistico ed ambientale.

PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione sulle linee generali delle mozioni.

MARIA TERESA ARMOSINO, *Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*, ricorda che sono attualmente in discussione al Senato proposte di legge di iniziativa dell'opposizione volte a modificare la legge n. 112 del 2002, la quale persegue, quale obiettivo prioritario, una gestione efficiente ed economica dei beni patrimoniali dello Stato, che ne consente la valorizzazione.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE PUBLIO FIORI

MARIA TERESA ARMOSINO, *Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*, precisato altresì che il trasferimento alla Patrimonio dello Stato Spa non determinerà alcun affievolimento del sistema di vincoli posti a tutela dei beni pubblici di particolare rilievo storico, artistico ed ambientale, ritiene non sia necessario l'intervento normativo indicato nei documenti di

indirizzo in esame; giudica inoltre improprio il riferimento ai rilievi formulati in ambito comunitario sull'operazione di cartolarizzazione promossa dall'Esecutivo.

PRESIDENTE rinvia il seguito del dibattito ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 121 del 2002: Sicurezza nella circolazione stradale (2892).

PRESIDENTE dichiara aperta la discussione sulle linee generali.

LUCIANO MARIO SARDELLI, *Relatore*, osserva che il provvedimento d'urgenza in discussione, al fine di assicurare più elevati *standard* di sicurezza nella circolazione stradale, anticipa l'efficacia di talune disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 9 del 2002 ed introduce ulteriori modifiche al codice della strada. Rileva, inoltre, che il testo elaborato in Commissione consente di superare le perplessità suscitate dal testo originario del decreto-legge: ne illustra quindi il contenuto, richiamando, in particolare, le norme concernenti, rispettivamente, l'uso dei proiettori anabbaglianti e delle luci di posizione, l'impiego — durante la guida — di apparecchi telefonici dotati di auricolare, la guida sotto l'influenza dell'alcool, i « controlli remoti » e la contestazione differita delle violazioni del codice della strada. Auspica, infine, lo svolgimento di un dibattito aperto e costruttivo.

PAOLO MAMMOLA, *Sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti*, avverte che il Governo si riserva di intervenire in replica.

FRANCO RAFFALDINI, rilevata la contraddittorietà e l'ambiguità delle disposizioni contenute nel testo originario del provvedimento d'urgenza, significativamente modificato in Commissione, sottolinea la necessità di adottare misure che incidano effettivamente sulle cause prin-

cipali dei sinistri stradali, precisando che in tale direzione si muovono gli emendamenti presentati. Lamenta, più in generale, la disattenzione mostrata dal Governo al tema della sicurezza nella circolazione stradale.

GIORGIO PASETTO, rilevata la necessità di elevare gli *standard* di sicurezza nella circolazione stradale, ritiene che l'improvvisazione e la contraddittorietà che hanno caratterizzato le dichiarazioni rese al riguardo dal ministro delle infrastrutture e dei trasporti abbiano ingenerato confusione nell'opinione pubblica. Pur riconoscendo, inoltre, che il testo del provvedimento d'urgenza è stato significativamente modificato nel corso dell'*iter* in Commissione, invita il Governo a non assumere un atteggiamento di chiusura pregiudiziale e ad instaurare un costruttivo confronto con il Parlamento sul tema della sicurezza stradale.

PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione sulle linee generali.

LUCIANO MARIO SARDELLI, *Relatore*, rinuncia alla replica.

PAOLO MAMMOLA, *Sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti*, richiamata l'opportunità di anticipare l'entrata in vigore di alcune norme previste dal decreto legislativo n. 9 del 2002 per garantire maggiore sicurezza nella circolazione stradale, anche in considerazione dell'incremento nei flussi di traffico che si registra durante il periodo estivo, manifesta la disponibilità del Governo a prendere in considerazione eventuali proposte emendative volte a migliorare il testo del provvedimento d'urgenza, peraltro già significativamente modificato in Commissione: invita tuttavia l'opposizione a non presentare emendamenti che, traducendosi in norme non attuabili nell'immediato, potrebbero produrre esclusivamente un effetto annuncio.

PRESIDENTE rinvia il seguito del dibattito ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 122 del 2002: Proroghe in materia di sfratti, di edilizia e di espropriazione (2893).

PRESIDENTE dichiara aperta la discussione sulle linee generali.

TOMMASO FOTI, *Relatore*, illustra il contenuto del provvedimento d'urgenza in discussione, del quale auspica la sollecita conversione in legge, sottolineando, in particolare, che la proroga di cui all'articolo 1 del decreto-legge riguarda esclusivamente le procedure di rilascio degli immobili per finita locazione. Rileva altresì la necessità di procedere alla ridefinizione ed all'armonizzazione delle vigenti disposizioni in materia di edilizia nonché di espropriazione per pubblica utilità, anche al fine di disciplinare gli effetti di tale istituto sull'attività delle pubbliche amministrazioni interessate.

COSIMO VENTUCCI, *Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento*, avverte che il Governo si riserva di intervenire in replica.

GIULIANA REDUZZI osserva che il ricorso all'ennesimo provvedimento di proroga testimonia le difficoltà che il Governo incontra nell'individuare soluzioni definitive ai problemi abitativi; pur osservando che il provvedimento d'urgenza non amplia la platea di coloro che avrebbero diritto ad una maggiore tutela, manifesta tuttavia un orientamento favorevole alla proroga in materia di sfratti.

ANTONIO GIUSEPPE MARIA VERRO, richiamate le finalità del provvedimento d'urgenza, che dichiara di condividere, sottolinea, in particolare, le opportune innovazioni, rispetto ai precedenti provvedimenti di analogo contenuto, previste dalle norme con le quali si dispone l'ulteriore proroga della sospensione delle procedure esecutive di rilascio degli immobili per finita locazione: preannunzia,

pertanto, il voto favorevole del gruppo di Forza Italia sul disegno di legge di conversione.

ALFREDO SANDRI, nel manifestare, a nome del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo, un orientamento favorevole anche se critico, alla conversione in legge del provvedimento d'urgenza, lamenta la mancata attuazione, da parte del Governo, di una chiara politica in tema di immobili adibiti ad uso abitativo a fronte, in particolare, della riduzione delle risorse destinate al fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione.

LORENZO ACQUARONE, nel ritenere opportuno, sebbene non risolutivo degli attuali problemi, differire l'entrata in vigore dei testi unici delle disposizioni in materia di edilizia e di espropriazione per pubblica utilità, auspica l'accoglimento di un ordine del giorno che impegni il Governo a ridefinire le norme recate dai richiamati testi unici alla luce della cosiddetta legge obiettivo e della modifica del titolo V della parte seconda della Costituzione; preannunzia infine il voto favorevole del gruppo della Margherita, DL-L'Ulivo sul disegno di legge di conversione.

PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione sulle linee generali.

TOMMASO FOTI, *Relatore*, nel condividere l'opportunità di una ridefinizione delle disposizioni recate dai testi unici delle norme in materia edilizia e di espropriazione per pubblica utilità, anche alla luce della modifica del titolo V della parte seconda della Costituzione, osserva che le ulteriori risorse previste per il finanziamento della legge n. 21 del 2001 testimoniano l'intendimento del Governo di attuare una seria politica abitativa.

COSIMO VENTUCCI, *Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento*, nell'associarsi alle considerazioni svolte dal relatore, conviene sull'opportunità di

una ridefinizione della disciplina vigente nelle materie oggetto del provvedimento d'urgenza.

PRESIDENTE rinvia il seguito del dibattito ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Cooperazione con il tribunale internazionale competente per gravi violazioni del diritto umanitario commesse nel Ruanda e Stati vicini (approvato dalla Camera e modificato dal Senato) (1565-B).

PRESIDENTE avverte che lo schema recante la ripartizione dei tempi per il dibattito è riprodotto in calce al calendario dei lavori dell'Assemblea.

Dichiara aperta la discussione sulle linee generali delle modifiche introdotte dal Senato.

VINCENZO FRAGALÀ, *Relatore*, osserva che il provvedimento in discussione è volto a definire con urgenza forme e modalità tecnico-giuridiche di cooperazione con il Tribunale internazionale competente a giudicare sui gravi crimini commessi in Ruanda nel 1994, allorché gli scontri tra etnie rivali sono sfociati in un vero e proprio genocidio; illustra, quindi, il contenuto del disegno di legge, nel testo modificato dal Senato.

JOLE SANTELLI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*, rilevata la necessità di una sollecita approvazione del disegno di legge in discussione, volto a favorire la cooperazione dello Stato italiano con il Tribunale internazionale competente per le gravi violazioni del diritto umanitario commesse nel territorio del Ruanda e degli Stati vicini, richiama, in particolare, le finalità delle modifiche approvate, in sede deliberante, dalla II Commissione permanente del Senato, che dichiara di condividere.

CARLA ROCCHI, nel ritenere inevitabile ed opportuna l'istituzione del Tribunale internazionale competente per le

gravi violazioni del diritto umanitario commesse in Ruanda, osserva tuttavia che, in generale, sarebbe preferibile dotarsi di organismi giurisdizionali in grado di prevenire e perseguire tali fattispecie *ex ante* e non *ex post*; auspica, quindi, la sollecita approvazione del disegno di legge in esame.

PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione sulle linee generali delle modifiche introdotte dal Senato.

VINCENZO FRAGALÀ, *Relatore*, nel sottolineare l'importanza della cooperazione internazionale quale strumento per prevenire e contrastare i crimini contro l'umanità, auspica la sollecita approvazione del disegno di legge in esame.

JOLE SANTELLI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*, rinuncia alla replica.

PRESIDENTE rinvia il seguito del dibattito ad altra seduta.

Sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 20,20, è ripresa alle 20,30.

Discussione della proposta di legge: Funzione sociale degli oratori (388 ed abbinata).

PRESIDENTE avverte che lo schema recante la ripartizione dei tempi per il dibattito è riprodotto in calce al calendario dei lavori dell'Assemblea.

Dichiara aperta la discussione sulle linee generali.

FRANCESCO PAOLO LUCCHESI, *Relatore*, osserva che con il provvedimento in esame si intende riconoscere la funzione sociale svolta, nei confronti dei giovani, dagli oratori parrocchiali, in una logica di integrazione dell'attività educativa svolta dalla scuola e dalla famiglia. Ricordato altresì che alcune regioni hanno già varato provvedimenti legislativi in materia, fa presente che, in conformità con il parere

espresso dalla I Commissione, sono stati soppressi gli articoli 3, 4 e 5 del testo originario della proposta di legge, al fine di garantire il rispetto delle competenze attribuite dalla Costituzione alle regioni ed agli enti locali.

COSIMO VENTUCCI, *Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento*, nell'associarsi alle considerazioni svolte dal relatore, dichiara che il Governo condivide le finalità della proposta di legge in discussione e si rimette alle valutazioni dell'Assemblea quanto al merito delle singole norme.

DONATO RENATO MOSELLA esprime un orientamento favorevole alla proposta di legge in discussione, che non si limita a riconoscere la fondamentale funzione sociale ed educativa svolta dagli oratori parrocchiali, ma reca norme volte ad agevolare l'attività.

MARIO PEPE, richiamato l'insostituibile ruolo storicamente svolto dagli oratori parrocchiali, soprattutto in relazione alla formazione ed all'educazione di giovani ed adolescenti, manifesta condivisione per le finalità perseguite dalla proposta di legge in esame, nel testo della Commissione; sottolinea, peraltro, la necessità che le disposizioni in essa contenute tengano debitamente conto delle competenze attribuite alle regioni dal titolo V della parte seconda della Costituzione: auspica l'approvazione di un emendamento in tal senso.

OLGA DI SERIO D'ANTONA, sottolineata l'importanza della proposta di legge in esame, nel testo della Commissione, e più in generale del tema da essa affrontato, ritiene si debba riconoscere l'altissimo valore sociale dell'attività svolta dagli oratori parrocchiali; auspica, tuttavia, l'approvazione di un emendamento volto ad estendere l'applicazione del provvedimento agli organismi individuati dalla legge n. 328 del 2000, concernente il sistema integrato di interventi e servizi sociali.

LUANA ZANELLA, osservato che gli oratori parrocchiali rappresentano solo uno dei molteplici soggetti pubblici e privati che svolgono attività di sostegno alle famiglie, paventa il rischio che il provvedimento in esame, ove non opportunamente modificato, si caratterizzi come una mera dichiarazione di intenti; auspica altresì che le regioni si attivino per consentire agli enti religiosi che operano sul territorio di agire in modo integrato.

CARLA CASTELLANI sottolinea la valenza etica e sociale del provvedimento in esame, relativamente al quale esprime l'orientamento favorevole del gruppo di Alleanza nazionale; auspica altresì la definizione di un sistema integrato di interventi e di servizi sociali, tenuto conto che l'educazione dei giovani rappresenta un'esigenza ineludibile.

PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione sulle linee generali.

FRANCESCO PAOLO LUCCHESI, *Relatore*, nell'esprimere soddisfazione per la sostanziale condivisione delle finalità della proposta di legge, manifesta disponibilità a recepire eventuali emendamenti migliorativi del testo.

COSIMO VENTUCCI, *Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento*, rinuncia alla replica.

PRESIDENTE rinvia il seguito del dibattito ad altra seduta.

Discussione della proposta di legge costituzionale S. 77-277-401-417-431-507-674-715: XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (approvata dal Senato in seconda deliberazione) (2288-B).

PRESIDENTE avverte che lo schema recante la ripartizione dei tempi per il dibattito è riprodotto in calce al calendario dei lavori dell'Assemblea.

Dichiara aperta la discussione sulle linee generali.

ERMINIA MAZZONI, *Relatore*, ricorda che la proposta di legge costituzionale in discussione prevede un termine di efficacia relativamente agli effetti prodotti dalla XIII disposizione transitoria e finale della Carta fondamentale, consentendo l'ingresso in Italia dei discendenti di casa Savoia, auspica l'approvazione definitiva, ad ampia maggioranza, di un provvedimento ispirato a principi di uguaglianza e democrazia.

COSIMO VENTUCCI, *Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento*, espressa condivisione per la soluzione adottata con la proposta di legge costituzionale in esame relativamente alla questione dell'eventuale rientro nel territorio nazionale di membri e discendenti di casa Savoia, ne auspica l'approvazione ad ampia maggioranza.

LORENZO ACQUARONE, nel preannunciare che i deputati del gruppo della Margherita, DL-L'Ulivo, fatte salve eventuali opinioni dissenzienti, esprimeranno voto favorevole sulla proposta di legge costituzionale in discussione, osserva che la perdurante efficacia del terzo comma della XIII disposizione transitoria e finale della Carta fondamentale impedirà qualsiasi rivendicazione di carattere patrimoniale da parte dei destinatari del provvedimento, che giudica peraltro emblematico dell'ormai definitiva affermazione dello Stato repubblicano.

CARLO LEONI preannuncia che la maggioranza del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo voterà a favore della proposta di legge costituzionale, atteso che non sussistono più i timori che indussero i costituenti ad introdurre la XIII disposizione transitoria e finale quale presidio dell'ordine repubblicano; ritiene tuttavia

che non debbano essere dimenticate le gravi responsabilità imputabili alla dinastia Savoia in ordine a vicende storiche del Paese.

PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione sulle linee generali e prende atto che il relatore ed il rappresentante del Governo rinunziano alla replica.

Rinvia pertanto il seguito del dibattito ad altra seduta.

Annunzio di petizioni.

PRESIDENTE dà lettura del sunto delle petizioni pervenute alla Presidenza (*vedi resoconto stenografico pag. 73*).

Annunzio della presentazione di un disegno di legge di conversione e sua assegnazione a Commissioni in sede referente.

PRESIDENTE comunica che il Presidente del Consiglio dei ministri ha presentato alla Presidenza il disegno di legge n. 2972, di conversione del decreto-legge n. 138 del 2002.

Il disegno di legge è assegnato alle Commissioni riunite V e VI in sede referente ed al Comitato per la legislazione, per il parere di cui all'articolo 96-bis, comma 1, del regolamento.

Ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE comunica l'ordine del giorno della seduta di domani:

Martedì 9 luglio 2002, alle 9.

(*Vedi resoconto stenografico pag. 73*).

La seduta termina alle 21,50.

RESOCONTO STENOGRAFICO

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
ALFREDO BIONDI

La seduta comincia alle 15,30.

ANTONIO MAZZOCCHI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta del 1° luglio 2002.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del regolamento, i deputati Alemanno, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Bono, Buttiglione, Cicu, Contento, Cristaldi, Delfino, Dozzo, Falsitta, Frattini, Galati, Gasparri, Kessler, La Malfa, Leo, Tonino Loddo, Manzini, Maroni, Martinat, Martusciello, Marzano, Matteoli, Minniti, Pacini, Pistone, Possa, Prestigiaco, Sergio Rossi, Ricciotti, Santelli, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte e Vietti sono in missione a decorrere dalla seduta odierna.

Pertanto i deputati complessivamente in missione sono quarantasette, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'*allegato A* al resoconto della seduta odierna.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'*allegato A* al resoconto della seduta odierna.

Modifica nella costituzione di un gruppo parlamentare e affidamento di poteri attribuiti dal regolamento nell'ambito dell'ufficio di presidenza del medesimo gruppo parlamentare (ore 15,32)

PRESIDENTE. Comunico che il presidente del gruppo parlamentare Lega nord

Padania ha reso noto, con lettera in data 4 luglio 2002, che i deputati Federico Bricolo, Dario Galli e Guido Giuseppe Rossi sono stati nominati vicepresidenti del gruppo.

Il deputato Sergio Rossi è stato inoltre confermato nella carica di segretario amministrativo.

Il presidente del gruppo parlamentare Lega nord Padania ha contestualmente comunicato che ai deputati Federico Bricolo, Dario Galli e Guido Giuseppe Rossi è stato affidato l'esercizio dei poteri attribuiti dal regolamento al presidente del gruppo, in caso di sua assenza o impedimento, come previsto dall'articolo 15, comma 2, del regolamento.

Proposta di trasferimento in sede legislativa del disegno di legge n. 2757 (ore 15,33).

PRESIDENTE. Comunico che sarà iscritta all'ordine del giorno della seduta di domani l'assegnazione, in sede legislativa, del seguente disegno di legge, del quale la IV Commissione permanente (Difesa), cui era stata assegnato in sede referente, ha chiesto, con le prescritte condizioni, il trasferimento alla sede legislativa, che propongo alla Camera, a norma del comma 6 dell'articolo 92 del regolamento:

S. 1297 — « Autorizzazione a partecipare alla spesa per la ristrutturazione del Quartiere Generale del Consiglio Atlantico a Bruxelles » (*approvato dalla IV Commissione permanente del Senato*) (2757).

Annuncio della convocazione del Parlamento in seduta comune (ore 15,34).

PRESIDENTE. Comunico che il Parlamento in seduta comune è stato convocato

per mercoledì 10 luglio 2002, alle ore 13,30, per procedere alla votazione per l'elezione di otto componenti il Consiglio superiore della magistratura.

La chiama avrà inizio dai senatori.

Discussione delle mozioni Violante ed altri n. 1-00087 e Titti De Simone ed altri n. 1-00084 concernenti il trasferimento del patrimonio culturale e ambientale alla Patrimonio dello Stato Spa (ore 15,35).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle mozioni Violante ed altri n. 1-00087 e Titti De Simone ed altri n. 1-00084 concernenti il trasferimento del patrimonio culturale e ambientale alla Patrimonio dello Stato Spa (*vedi l'allegato A - Mozioni sezione 1*).

La ripartizione dei tempi riservati alla discussione delle mozioni è pubblicata nel vigente calendario dei lavori.

(Discussione sulle linee generali)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali delle mozioni.

È iscritta a parlare l'onorevole Chiaromonte, che illustrerà anche la mozione Violante ed altri n. 1-00087, di cui è cofirmataria. Ne ha facoltà.

FRANCA CHIAROMONTE. Signor Presidente, la mozione che discutiamo oggi è stata presentata dall'Ulivo per chiedere al Governo garanzie e certezze circa il futuro del nostro patrimonio artistico, paesaggistico e ambientale. Infatti, noi, l'Ulivo e l'intera opposizione (un'altra analoga mozione è stata presentata dalle colleghe e dai colleghi di Rifondazione comunista) crediamo che il nostro patrimonio sia particolarmente a rischio dopo l'approvazione della legge n. 112 del 2002 - la cosiddetta salvadeficit - che istituisce la società Patrimonio dello Stato Spa.

Non siamo stati i soli ad avvertire questo rischio. Infatti, nelle settimane che

hanno accompagnato la discussione e l'approvazione della legge, di questo ennesimo gioco di equilibrio del ministro Tremonti, si sono sentite molte voci preoccupate. Si sono sentite le voci preoccupate di pressoché tutte le associazioni che si occupano ed hanno a cuore la tutela del nostro patrimonio artistico e ambientale. Preoccupazioni sono venute in generale dal mondo della cultura, e non solo italiano, nonché dalla stessa maggioranza se è vero che emendamenti ed ordini del giorno sono stati presentati, ad esempio al Senato, anche da senatori del centrodestra e se è vero, com'è vero, che l'approvazione della Patrimonio dello Stato Spa è alla base del « dimissionamento » da parte del Governo del sottosegretario Sgarbi che aveva fatto sue le richieste delle più autorevoli associazioni di tutela e ambientaliste.

L'istituzione della Patrimonio dello Stato Spa, infine, ha destato, come è noto, le preoccupazioni del Capo dello Stato che ha ritenuto di rivolgere al Governo la stessa domanda che noi dell'opposizione abbiamo posto nel corso del dibattito parlamentare, vale a dire come si intendano rispettare quei valori indicati nell'articolo 9 della nostra Costituzione che attengono - cito dalla lettera del Presidente Ciampi - alle finalità proprie dei beni pubblici intese alla luce dei principi costituzionali che riguardano la tutela dei predetti beni e, in primo luogo, di quelli culturali ed ambientali che costituiscono identità e patrimonio comune di tutto il paese. Identità - ripeto - e patrimonio comune di tutto il paese significano che i beni culturali ed ambientali sono e devono restare cosa pubblica. Ciò non esclude, naturalmente, che i privati possano concorrere alla loro valorizzazione - e lo sappiamo bene noi dell'Ulivo che abbiamo aperto questa strada - ma esclude che possano essere usati senza alcun criterio, senza alcuna garanzia, senza alcuna regola certa e con l'obiettivo esclusivo di fare cassa.

Non siamo stati tranquilli, noi dell'opposizione, quando è stata approvata la legge né lo siamo oggi dopo la risposta che,

in verità dopo parecchi giorni, il Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi ha ritenuto di dare al Presidente Ciampi. Quella di Berlusconi, infatti, è in realtà una non risposta dato che esclude ogni correzione normativa della legge. È una non risposta coerente, del resto, con l'atteggiamento di sostanziale chiusura mostrato fin qui dal Governo anche a fronte — insisto — di emendamenti venuti dalla sua stessa maggioranza. Si tratta di un atteggiamento che speriamo cambi nel corso di questo dibattito parlamentare in coerenza anche con le stesse parole di rassicurazione usate dal Presidente del Consiglio nella sua risposta a Ciampi. Immaginiamo che l'intento di quelle parole fosse quello di rassicurare, insieme al Presidente, quella parte di opinione pubblica maggioritaria che ritiene che i beni culturali ed ambientali debbano essere cosa di tutti. È un'opinione pubblica che, ne siamo certi, in caso di referendum sceglierebbe di rimanere proprietaria, ma in questo caso è meglio dire custode, dei beni pubblici.

Ci auguriamo, dunque, che il Governo dia seguito a quelle parole accogliendo la nostra mozione che, in sostanza, chiede di ristabilire un quadro di certezze oggi inesistenti se è vero, come è vero, che nessuno nel Governo, tanto meno il ministro Tremonti, fa riferimento al regolamento del 7 settembre 2000, n. 283, sulla disciplina delle alienazioni dei beni immobili del demanio storico e artistico (un regolamento, mi piace ricordarlo, redatto dal Governo dell'Ulivo insieme alle associazioni). Tale regolamento dispone la presentazione degli elenchi di beni di proprietà dei comuni, delle province e delle regioni ai sovrintendenti regionali. Il ministro Urbani da una parte afferma che quel regolamento — che, ricordo ancora una volta, elenca i beni culturali — è pienamente vigente, mentre dall'altra in più occasioni ha escluso, dimostrando ancora una volta la sua poca dimestichezza con la materia oggetto della sua delega, la possibilità di stilare elenchi di beni alienabili e di beni non alienabili.

Siamo preoccupati, dicevo, e ci auguriamo che il dibattito ed il voto parlamentare aiutino a lenire tali preoccupazioni. L'intera opposizione ha inteso presentare sotto forma di proposta di legge, prima firmataria l'ex ministra Giovanna Melandri, i contenuti del regolamento n. 283 a cui facevo riferimento. Iniziative analoghe sono state assunte al Senato. Obiettivo di tali iniziative è che sia ristabilita la certezza del diritto: è un obiettivo importante sempre, in tutti i campi del vivere sociale.

La certezza del diritto (quel luogo cioè che dà senso e forma al nostro essere cittadine e cittadini, nonché il rapporto di tutti e di ciascuno con lo Stato e con la legge) e l'esistenza di regole certe sono però tanto più importanti quanto più si tratti di un bene primario, vale a dire quanto più in gioco entrino valori non negoziabili, costituzionalmente garantiti, che hanno a che fare con il patrimonio pubblico e dunque con i beni culturali e ambientali, la cui tutela e la cui valorizzazione coincide con la tutela e con la valorizzazione della nostra storia e della nostra identità: quindi di ciò che siamo stati, di ciò che siamo e di ciò che trasmetteremo a chi viene dopo di noi.

Come dicevo, l'opposizione ha presentato una proposta di legge mirante a stabilire un quadro di certezze, attraverso la riformulazione delle disposizioni contenute nel regolamento citato; quel regolamento che appunto stabilisce diverse categorie di beni e divide i beni in inalienabili e alienabili. Mi auguro che la maggioranza assuma anch'essa iniziative parlamentari, perché la nostra mozione chiede al Governo di provvedere, o quanto meno di non opporsi, all'indicazione di un percorso preferenziale per proposte di iniziativa parlamentare volte ad una riformulazione delle disposizioni contenute nella legge cosiddetta — insisto: cosiddetta — salva deficit.

La mozione chiede anche di stabilire *ex ante* regole e criteri per l'alienazione dei beni, facendo riferimento al regolamento di cui sopra, regole e criteri che dicano, eventualmente anche caso per caso (sulla base appunto del censimento richiesto da

quel regolamento) quali beni siano da considerare alienabili – sappiamo anche noi che esistono e infatti essi appartengono, per la nostra proposta di legge, ad una precisa categoria – e quali invece non possono esserlo, né mai potranno esserlo, proprio perché appartengono a tutti. Se questa mozione verrà accolta si darà un contributo importante alla chiarezza e il Parlamento potrà lavorare, sin da domani, alla definizione di quelle regole, necessarie quanto urgenti, come richiesto da tanta opinione pubblica, come richiesto dal Presidente Ciampi e soprattutto dalla coscienza di chi sa (o dovrebbe sapere) che il nostro patrimonio culturale e ambientale non può essere oggetto di arbitrio da parte di nessuno (*Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare l'onorevole Titti De Simone, che illustrerà anche la sua mozione n. 1-00084.

TITTI DE SIMONE. Grazie, Presidente. Onorevoli colleghi, credo non si esageri dicendo che con la legge n. 112 del 2002 si è scritta una delle pagine più buie e inquietanti della storia del paese, perché questo provvedimento dispone un'operazione finanziaria, acrobatica e ambigua, ai danni dell'intero patrimonio storico, culturale e ambientale; ciò avviene attraverso la costituzione di due società per azioni: la Patrimonio dello Stato Spa e la Infrastrutture Spa, collegate tra loro attraverso un meccanismo, davvero oscuro, di trasformazioni e trasferimenti del patrimonio dello Stato.

Si tratta di un'operazione dal valore stimato – come è stato più volte richiamato – di 2 mila miliardi di euro, da realizzare su tutti i beni facenti parte del patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato e del demanio pubblico. I diritti sul nostro patrimonio e sull'immenso valore di cui dispone il patrimonio culturale, storico e ambientale e sui cosiddetti gioielli di famiglia vengono trasferiti dunque, in un colpo solo, ad una società per azioni che ne dispone la gestione e l'alienazione e dispone, altresì,

operazioni di cartolarizzazione, ovvero la cessione a terzi (quindi a banche) di titoli di credito sui redditi futuri ed incerti, garantiti dal patrimonio statale. Si tratta, quindi, di un'operazione di ipoteca – è stato più volte ribadito, non solo in queste aule parlamentari – che viene posta sull'intero patrimonio dello Stato e dunque sui beni della collettività: un'operazione di cassa, che riteniamo inaccettabile, facente perno sugli articoli 7 e 8 del provvedimento, che propongono la finalità di avviare una radicale riforma di tutto il sistema dei beni patrimoniali e demaniali dello Stato, con la costituzione delle due società prima citate.

Il fatto che tali risorse vengano sottratte alla contabilità dello Stato e trasferite a due società per azioni denota quanto questa operazione si ponga fuori e contro i principi fondamentali di trasparenza di bilancio dello Stato e del nostro sistema fiscale. Si tratta di un'altra operazione rocambolesca del ministro Tremonti.

Su ciò la Corte dei conti ha speso parole chiare, ferme e, a mio avviso, abbastanza indiscutibili, evidenziando una critica profonda e radicale nei confronti del meccanismo oscuro che state realizzando sulla contabilità e sul bilancio dello Stato ai danni del nostro patrimonio.

Vi è, dunque, un'operazione ricca di trappole, di mistificazioni, a partire da quello che pensate possa essere il risultato di questa cartolarizzazione. Ci sono previsioni lusinghiere alle quali, in realtà, si contrappone il fatto che solo una piccola parte dello stesso patrimonio è suscettibile di usi economici diretti, indipendentemente da chi sia il titolare della proprietà nonché il fatto che la maggior parte di questi beni sono improduttivi, in senso strettamente economico.

Quindi, si tratta di beni destinati a produrre vantaggi immateriali, vale a dire quei vantaggi legati alla cultura, al paesaggio, all'ambiente, alla memoria storica; insomma, all'identità della nostra collettività e della nostra storia.

Non si capiscono le ragioni e il senso di questa scelta di sottrarre il patrimonio alla contabilità pubblica, ai Ministeri compe-

tenti, e di fare sullo stesso un'operazione di cassa di queste straordinarie dimensioni.

Le critiche dell'opposizione, che avete potuto ascoltare nelle aule parlamentari, sono state di assoluto buonsenso. Tali critiche sono provenute da tutto il mondo dell'ambientalismo, della cultura, dei professionisti e degli operatori del settore, nonché dalla Corte dei conti insieme alle preoccupazioni evidenziate dal Presidente la Repubblica nei confronti del Presidente del Consiglio. Avete ascoltato le critiche di quanti hanno ravvisato in questo decreto-legge una sorta di partita di giro, un *escamotage* rivolto ad un risanamento soltanto nominale ed apparente delle finanze pubbliche. Insomma, una specie di gioco di prestigio.

È chiaro che i rischi sono alla luce del sole, in quanto compiere un'operazione di ipoteca su questo patrimonio e poter ricevere dalle banche crediti per realizzare delle opere significherebbe far venire molto presto i nodi al pettine di questa operazione, nel momento in cui bisognerà restituire alle banche ciò che ad esse spetta. Tra l'altro, quando questa disponibilità di cassa non fosse possibile, inevitabilmente interverrebbe la svendita selvaggia di coste, spiagge, collezioni, musei, monumenti che, in tal modo, sarebbero sottratti al grande valore della indisponibilità.

Onorevoli colleghi, esiste quindi il rischio che tali beni possano essere venduti; mi riferisco a beni di interesse storico, archeologico, che sono una ricchezza per il nostro paese e, soprattutto, per il Mezzogiorno.

Per questa ragione il danno e il rischio sono enormi, specie in ambito locale, per le risorse turistiche, per le attrattive e l'immagine del nostro paese. Ciò, in quanto le forme di garanzia previste da questa legge sono inaccettabili e davvero illusorie, come si evince, in modo chiaro e netto, dal comma 10, dell'articolo 7. Illusorie, certo, perché le stesse intese che voi richiamate con il Ministero dei beni e delle attività culturali e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio non fanno che evidenziare la limitatezza dei

vincoli che dovrebbero scongiurare la svendita del patrimonio. Infatti, questi Ministeri non possiedono più i beni e quelle competenze necessarie per operare e governare, in quanto la legge n. 112 del 2002 trasferisce questi beni e queste competenze al Ministero dell'economia e delle finanze.

Dunque, sembra evidente che gli articoli 7 e 8 siano davvero i due punti nevralgici, gravi e pericolosi del provvedimento che, attraverso questa mozione, chiediamo di riaffrontare, di ridiscutere e di modificare radicalmente.

L'articolo 7, al comma 10, prevede che il trasferimento dei soli beni di particolare valore artistico debba essere disposto d'intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali; detto trasferimento non modificherebbe il regime giuridico dei beni demaniali trasferiti, previsto dagli articoli 823 e 829 del codice civile. Tuttavia, lo stesso articolo 7, sempre al comma 10, sostiene che il trasferimento può essere effettuato con le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 3 della legge n. 410 del 2001, relativa alla cartolarizzazione del patrimonio mobiliare pubblico. La citata norma precisa, al comma 1 dell'articolo 3, che l'inclusione dei decreti di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze produrrebbe automaticamente il passaggio dei beni al patrimonio disponibile, con la sola cautela per i beni dello Stato di particolare valore artistico e storico. Il comma 17 dell'articolo 3 della legge n. 41 del 2001 prevede che i suddetti trasferimenti e le successive rivendite non siano soggette alle autorizzazioni del testo unico di cui al decreto legislativo n. 490 del 1999, per quanto attiene in particolare al diritto di prelazione degli enti locali territoriali.

Tornando alle legge 15 giugno 2002, n. 112, sempre l'articolo 7, al comma 12, prevede il trasferimento a titolo oneroso dei beni della costituenda società Patrimonio dello Stato Spa alla costituenda Infrastrutture Spa, con le succitate modalità di cui all'articolo 7, comma 10. E, ancora, l'articolo 8 della stessa legge prevede la costituzione della società Infra-

strutture Spa con l'obiettivo, esplicitato al comma 3, di concedere finanziamenti e garanzie per la realizzazione di infrastrutture e grandi opere, ovvero per interventi a favore dello sviluppo economico, anche attraverso la facoltà, riconosciuta al comma 4, di destinare i propri beni e diritti al soddisfacimento dei diritti dei portatori dei titoli e dei concedenti i finanziamenti.

Mi pare chiaro ed evidente quale sia il rischioso quadro davanti al quale ci troviamo, rispetto all'indisponibilità del nostro patrimonio. Vorrei aggiungere che questo provvedimento si inserisce in un contesto che vede il Governo richiedere ulteriori deleghe per aggiornare gli strumenti di protezione dei beni culturali ed ambientali, anche attraverso la costituzione di fondazioni aperte alla partecipazione di regioni, enti locali, fondazioni bancarie, soggetti pubblici e privati, senza determinare ulteriori restrizioni della proprietà privata, conformandosi al puntuale rispetto degli accordi internazionali soprattutto in materia di circolazione dei beni culturali.

Dunque, onorevoli colleghi, mi sembra ci siano elementi sufficienti per chiedere garanzie precise circa il destino del nostro patrimonio storico, culturale ed ambientale, rispondendo in modo serio e puntuale alle critiche ed alle preoccupazioni che sono provenute da fonti molto autorevoli, tra cui *in primis* dal Presidente della Repubblica.

Per queste ragioni noi abbiamo presentato la mozione n. 1-00084 che intende impegnare il Governo ad adottare iniziative in via correttiva alla legge n. 112 del 2002 per ripristinare la certezza del diritto e per ristabilire le condizioni normative di principio secondo le quali il nostro patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico non è alienabile. Allo stato attuale, esso è di proprietà pubblica e tale deve rimanere, rispondendo alle proprie fondamentali finalità: testimonianza materiale avente valore di civiltà e formazione per le future generazioni nel processo di costruzione dell'identità culturale europea. Insomma, chiediamo che il criterio dell'in-

disponibilità del nostro patrimonio storico, culturale ed ambientale venga mantenuto e assunto nelle competenti sedi internazionali, anche in sede di riscrittura della Costituzione europea, attraverso l'affermazione del principio per cui il godimento pubblico dei beni culturali ed ambientali è espressione del diritto di cittadinanza europea.

Chiediamo al Governo di ripristinare, con il coinvolgimento pieno degli enti territoriali in ordine alla valorizzazione e alla gestione dei beni culturali presenti nei territori di riferimento, regole precise ed inderogabili sulla tutela, la gestione e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali, ovviamente, garantendo *in primis* l'integrità del patrimonio culturale e ambientale del paese, della sua proprietà e del suo godimento pubblico. Chiediamo, quindi, d'accordo anche con la mozione dei colleghi dell'Ulivo, di proporre iniziative normative o, comunque, di non ostacolare iniziative normative volte a modificare gli articoli 7 e 8 del provvedimento richiamato, escludendo la possibilità che i beni demaniali e culturali possano essere trasferiti alla costituenda Infrastrutture Spa.

Insomma, stiamo parlando di ripristinare la certezza del diritto e delle regole che tutelano questo immenso patrimonio e certamente di recuperare l'effettiva applicazione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 283 del 2000, emanato dal precedente Governo, che oggi — non lo diciamo noi, ma *Il Sole 24 ore* — è di fatto abrogato, perché l'incastro di norme che prende le mosse dall'articolo 3, comma 17, della legge n. 410 del 2001 (quella, appunto, sulla cartolarizzazione) azzera nei fatti tutti i controlli sull'alienazione di beni artistici introdotti con le varie leggi finanziarie, regolamento compreso, che noi delle opposizioni — lo ricordava prima la collega Chiaromonte — abbiamo voluto ripresentare e in questo senso Rifondazione comunista ha firmato quella proposta di legge. Infatti, ci sembra che questo possa davvero rappresentare un puntello, una garanzia immediata e netta nei confronti

di questa scellerata operazione di ipoteca e di svendita che voi state compiendo. Pertanto, credo che in quel regolamento davvero ci siano i criteri e le condizioni che possono essere riformulati e riapplicati per dare garanzia, certezza e, naturalmente, assicurazioni rispetto a quelle critiche e a quelle preoccupazioni che sono arrivate, stanno arrivando e continueranno ad arrivare nei prossimi mesi, anche attraverso iniziative politiche di altro respiro, fuori dal Parlamento, per tentare di bloccare l'approvazione di questa legge.

Noi vi chiediamo, insomma, di compiere un atto di buon senso e, in altre parole, di ripristinare quei criteri e quelle garanzie che pongono in modo inderogabile e chiaro i vincoli di inalienabilità su tutto il nostro patrimonio culturale, storico e ambientale, riferendoci proprio al regolamento del 2000. Lo facciamo non solo perché riteniamo che questi siano beni di proprietà dello Stato e, con questo, perché con questa dicitura e con questa formula noi qualificiamo un valore importante, (il patrimonio collettivo), ma perché fuori dalle degenerazioni, anche novecentesche, che sono state compiute sulla formulazione di beni di proprietà dello Stato, noi crediamo che occorra recuperare il senso, l'essenza profonda di quella proprietà collettiva che è in capo al nostro patrimonio storico, culturale e ambientale e che lo rappresenta profondamente, ripartendo proprio dal basso, dal senso delle cose, per definire la loro idoneità a essere oggetto di commercio, di appropriazione, di uso e di pura utilizzazione. Dice bene Emanuele Conte, professore ordinario di storia del diritto dell'università di Roma, quando ci ricorda che ci sono alcune cose, come si diceva per l'appunto del patrimonio pubblico, che possono essere possedute da privati, trasformate, distrutte all'occorrenza o fatte fruttare attraverso il commercio; però ci sono altre cose che non si possono assoggettare a questa disciplina, perché sono di tutti: le si chiamava cose comuni o cose pubbliche e si discuteva sui significati tecnici da attribuire a queste qualificazioni.

Se dunque si vogliono considerare come un patrimonio i beni demaniali, artistici e ambientali, di cui l'Italia è tanto ricca, questo patrimonio non può più essere imputato al solo Stato italiano, né tanto meno ad una società per azioni creata con legge dello Stato. Infatti, se vi è un patrimonio, esso appartiene agli uomini, alle donne, ai popoli di tutte le nazionalità, appartiene all'umanità (*Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Benvenuto.

GIORGIO BENVENUTO. Signor Presidente, il ministro dell'economia e delle finanze è un politico fantasioso, brillante e creativo. Nell'ideare la Patrimonio dello Stato Spa e la Infrastrutture Spa, per utilizzare meglio il grandissimo patrimonio dello Stato, egli ci ha detto che si riferiva ad esperienze consimili attuate in altri paesi europei. Io temo, invece, che piuttosto che riferirsi alle esperienze di altri paesi europei, il ministro dell'economia e delle finanze — che è anche uomo di cultura — si sia riferito ad un romanzo *Le correzioni*, di Jonathan Franzen, nel quale il personaggio principale è un ministro lituano che ha l'idea di mettere in vendita a pezzi il proprio paese, costituendo allo scopo una società, la Lituania Inc. Egli, utilizzando anche lo slogan « compratevi un pezzo di storia lituana », organizza questa vendita via Internet: temo proprio che il ministro Tremonti abbia letto questo libro per il fatto che, molto spesso, la letteratura precede la storia. La natura delle reazioni a questo provvedimento ha dimostrato che la mia non è una malignità o un'impressione. Alla Camera vi è stata un'aspra battaglia parlamentare che è proseguita poi al Senato dove è stato respinto un emendamento del relatore di maggioranza, senatore Vizzini, è stato modificato più volte un ordine del giorno, ed è stato — come veniva ricordato dalla collega Chiaromonte — « dimissionato » anche un sottosegretario. L'allarme è molto diffuso nella società, non solo in

sede politica, ma nel mondo della cultura sia nel nostro paese, sia fuori dal nostro paese. Anche quei commentatori, quei notisti economici che, di solito, sono abituati a chiudere non uno, ma due occhi sui conti pubblici e su come questi ultimi siano manomessi dal ministro dell'economia e delle finanze, hanno sollevato delle preoccupazioni e delle perplessità. Lo stesso Presidente della Repubblica ha ritenuto — attraverso l'uso di una procedura del tutto innovativa — di scrivere al Governo per avere dei chiarimenti e per dare una sua interpretazione. Ricordo anche al Governo — che è molto sensibile, molto attento, non solo a quello che avviene in Europa, ma anche a quello che avviene oltre Tevere — che nella Città del Vaticano è stata, di recente, approvata una legge molto precisa — ricordata oggi su *la Repubblica* dal direttore generale dei musei e gallerie pontificie, dottor Buranelli — nella quale viene stabilito, senza nessuna ambiguità, che i beni inventariati e di cui esiste un elenco, sono assolutamente inalienabili. Questa è la ragione della nostra insistenza, della nostra richiesta al Governo, attuata attraverso queste mozioni. Siamo preoccupati del modo a zig zag con il quale il Governo va avanti. Non possiamo dimenticare l'infortunio rappresentato dall'approvazione della legge finanziaria né possiamo dimenticare che tutti i provvedimenti adottati sino ad oggi dal Governo hanno sistematicamente respinto alcune proposte che erano state sollevate: mi riferisco alla cosiddetta legge dei cento giorni e alla delega fiscale.

Avevamo chiesto al riguardo con espliciti emendamenti che fossero concessi benefici fiscali ancora più sostanziosi ai privati e alle aziende che investono nel settore del restauro e dell'arte. Non voglio dimenticare che in un anno il Governo è stato, al riguardo, totalmente disattento perché pensa a smantellare e ad espropriare gli italiani del nostro patrimonio culturale. Ricordo che nella passata legislatura (adesso insistiamo trovandoci in una posizione di minoranza) abbiamo dirottato risorse per la valorizzazione del settore dei beni culturali e mi riferisco ai

proventi del lotto, nonché alle prime misure importanti di incentivazione fiscale concesse in tal senso.

Nel Governo è forte l'utopia politica secondo la quale occorre privatizzare tutto ciò che è statale perché, attraverso questa operazione, si potrebbe soddisfare, nel miglior modo possibile, tutto ciò che è interesse pubblico; lo Stato, secondo l'orientamento dell'attuale maggioranza, si realizza se scompare. Pertanto, insistiamo perché si esca dall'ambiguità e vi siano al riguardo indicazioni precise da parte del Governo, non una risposta ambigua ed evasiva come quella fornita dal Presidente del Consiglio o dal sottosegretario Armosino nel corso del dibattito al Senato.

Lo Stato possiede un gigantesco patrimonio e, pertanto, non si possono accettare alcuni atteggiamenti ricorrenti come quelli che riscontro anche in alcune dichiarazioni del ministro Urbani. È come se il ministro volesse dire: abbiamo tanta roba, 400 mila pezzi. Come si fa a tenerli tutti assieme? Perché non trovare una forma di valorizzazione, di privatizzazione visto che i privati sono più bravi?

Si dimentica che i musei italiani, ad esempio, non sono semplici cumuli di opere d'arte come lo è per altri paesi, ma rappresentano un nesso importante e forte con il territorio, la storia e la cultura del nostro paese. Certi discorsi mi riportano alla mente alcune dichiarazioni di Benito Mussolini quando dichiarò che preferiva disfarsi di qualche centimetro di Leonardo da Vinci per comperare carri armati. Toccò a Bottai impedire, fortunatamente, che tali atti e tali ipotesi potessero avere certi risultati.

Pertanto, con riferimento a questa operazione, sul piano contabile (lo ricordo ancora con molta rapidità) si determina una grande ipoteca sui beni mobili pubblici che, come affermato dalla Corte dei conti, può causare gravi problemi; può portare ad abusare di tecniche contabili per registrare entrate immediate, a scapito dei futuri equilibri della finanza pubblica e, soprattutto, senza operare una distinzione tra i beni demaniali o classificati come indispensabili, creare una condi-

zione tale per cui questi beni indisponibili, una volta trasferiti dalla società Patrimonio dello Stato alla Infrastrutture dello Stato (ISPA), diventano oggetto di garanzia per finanziamenti, finendo magari nelle mani dei creditori della società Patrimonio dello Stato o dei suoi soci privati inadempienti.

Non si precisa insomma il più vago criterio di qualificazione dei medesimi, rimandando le definizioni degli indirizzi strategici ad operazioni o decisioni unilaterali del Ministero dell'economia. Sottolineo che nessun paese dell'OCSE procede ad una così radicale affidamento esterno dell'intera gestione del patrimonio immobiliare; è insomma una maxi ipoteca!

Le colleghe che mi hanno preceduto hanno ricordato che stiamo mettendo in discussione il regolamento del 7 settembre del 2000, n. 283. Chiediamo, pertanto, che al riguardo vi sia una risposta precisa per una disciplina (pienamente vigente) delle alienazioni di beni immobili del demanio storico artistico che preveda la possibilità di redigere un elenco dei beni inalienabili (ciò è possibile).

Il ministro Urbani ricorda oggi in un'intervista che questo elenco non è definibile; ricorda inoltre che esiste una simmetria fra tutela e valorizzazione e che vi è una sottostima del nostro patrimonio artistico. Nel momento in cui afferma che non è possibile stilare un elenco, in maniera precisa fornisce poi i seguenti dati: l'Italia ha 3 mila musei, di cui 260 stabili, 2500 siti archeologici, 4 mila castelli, 90 mila edifici vincolati, 95 mila chiese e 300 santuari.

Se esiste questa indicazione precisa, per quale ragione non si può procedere alla predisposizione di un elenco, come da noi richiesto? Perché il ministro Urbani lamenta che in Italia si destini soltanto lo 0,18 per cento del PIL alla tutela dei beni culturali rispetto all'1 per cento, e non sollecita invece il ministro Tremonti ad adottare provvedimenti adeguati volti all'incentivazione fiscale? Si affida invece la gestione al ministro Tremonti, non dico che si tratta di mettere la volpe a guardia del pollaio, ma per rispetto affermo che,

affidando a Tremonti l'incarico della gestione, e rinunciando quindi ad un ruolo del Ministero dei beni culturali, consentiamo al bracconiere di diventare guardiacaccia.

Sono questi i motivi per i quali chiediamo al Governo di uscire dall'ambiguità, dalle rassicurazioni che paiono scritte quasi sull'acqua. Ci sono state due occasioni perdute: al Senato, allorquando è stato ritirato l'emendamento Sgarbi e quando si è approvato un ordine del giorno « annacquato »; sempre al Senato non è stato accolto un emendamento al disegno di legge collegato alla legge finanziaria per le infrastrutture e i trasporti. Il viceministro delle infrastrutture e dei trasporti Martinat ha invece detto: predisponete un ordine del giorno. Tanta ostinazione dunque, che registriamo anche nell'espressione di un parere negativo sulla proposta di legge n. 1506 all'esame del Senato sui beni di valore storico, artistico e paesaggistico, per la salvaguardia della loro inalienabilità, ci fa sentire puzza di bruciato. Non vorremmo sentirla; preferiremmo che il Governo uscisse dalla sua ambiguità, dando una risposta precisa che rassicuri il paese (*Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-l'Ulivo e di Rifondazione comunista*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Iannuzzi. Ne ha facoltà.

TINO IANNUZZI. Signor Presidente, la mozione, che ha come primi firmatari gli onorevoli Violante e Castagnetti e che è all'esame dell'Assemblea, investe una questione di grande attualità e delicatezza, che, da alcune settimane, è al centro dell'attenzione e della preoccupazione dell'intero paese. Nella stessa direzione si muove la mozione che è stata presentata dai colleghi di Rifondazione comunista.

Si tratta, cioè, di quelle due società per azioni che sono state istituite dal Parlamento, su precisa volontà del Governo e della maggioranza, con la legge approvata lo scorso 15 giugno, la n. 112, recante la conversione del decreto-legge n. 63.

Con questa disciplina legislativa recente è stata prevista, come è noto a tutti,

l'istituzione di due società per azioni: la Patrimonio dello Stato Spa e la Infrastrutture Spa.

Alla prima è affidato il delicato compito di curare e provvedere alla valorizzazione, gestione ed alienazione del patrimonio dello Stato. A tal riguardo, l'articolo 7 del decreto-legge n. 63, convertito dalla legge n. 112, prevede che alla Patrimonio Spa possa essere trasferito ogni diritto pieno o parziale sui beni immobili del demanio dello Stato, sui beni immobili del patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato, nonché su ogni altro bene comunque rientrante nel conto generale del patrimonio dello Stato.

Per quanto riguarda l'ulteriore società istituita dalla Cassa depositi e prestiti, si tratta della società finanziaria per azioni denominata «Infrastrutture Spa»; essa è chiamata a procurare e ad acquisire sul mercato le risorse finanziarie occorrenti per la progettazione e la realizzazione delle grandi opere pubbliche. A tal riguardo, poiché questa operazione non deve implicare riflessi negativi e costi per il bilancio dello Stato, la Infrastrutture Spa è abilitata ad emettere titoli di debito, a ricorrere a strumenti di finanziamento sul mercato internazionale — come la contrazione di prestiti a breve e a medio termine — ed è previsto che lo Stato garantisca tutte le operazioni e tutti gli strumenti posti in essere dalla Infrastrutture Spa per l'assolvimento del suo compito istituzionale. Lo Stato, quindi, è chiamato a garantire i titoli di debito emessi da questa società per azioni finanziaria, gli strumenti di finanziamento cui essa eventualmente faccia ricorso, nonché le stesse garanzie prestate dalla Infrastrutture Spa.

Nelle scorse settimane, il varo di questa disciplina non soltanto ha determinato un vasto, articolato e sempre più forte dibattito all'interno delle aule parlamentari, ma ha coinvolto in misura significativa strati rilevanti e altamente rappresentativi della nostra comunità nazionale. Durante il percorso parlamentare del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 63, i gruppi del centrosinistra si sono sforzati di evidenziare i forti limiti che rendono que-

sto provvedimento legislativo assolutamente negativo, pericoloso e rischioso per l'integrità del patrimonio culturale, ambientale, paesaggistico e storico del nostro paese. Non va dimenticato — come riferiva il presidente Benvenuto — che, nel corso delle audizioni parlamentari previste dall'iter della legge n. 112, la Corte dei conti ha avuto modo di esprimere motivate riserve in ordine ai profili sia giuridici che patrimoniali — e, quindi, finanziari — del provvedimento legislativo.

Nel corso del dibattito, si è evidenziato anche un punto di grande delicatezza della normativa oggetto delle mozioni al nostro esame: gli articoli 7 e 8 relativi a «Patrimonio dello Stato Spa» e ad «Infrastrutture Spa», vale a dire l'incompatibilità di questa normativa rispetto all'articolo 81, comma 4, della Costituzione, alla luce della ricostruzione che di questa norma è stata data dalla giurisprudenza della Corte costituzionale sin dalla lontana sentenza n. 37 del 1961. Il giudice costituzionale si è preoccupato di chiarire la necessità dell'adeguata copertura finanziaria in ordine alle garanzie patrimoniali prestate dallo Stato. Infatti, proprio perché ne deriva una responsabilità patrimoniale del concedente, è necessario che la norma, che prevede una garanzia di questo tipo da parte dello Stato, indichi anche in maniera sufficientemente chiara, congrua ed adeguata le risorse finanziarie occorrenti per la copertura del rischio che, con l'assunzione della garanzia patrimoniale, lo Stato viene ad assumere. Ne consegue, quindi, che norme come quelle varate nelle settimane scorse dal Parlamento già si pongono in conflitto con l'articolo 81, comma 4 della Costituzione, dal momento che non specificano la copertura finanziaria del rischio assunto con le garanzie che lo Stato verrebbe a contrarre.

Successivamente, vi è stato l'intervento del Presidente della Repubblica il quale, con l'autorevolezza del suo ruolo costituzionale, nel promulgare la legge n. 112, ha ritenuto di formalizzare le sue motivate e pregnanti osservazioni che hanno evidenziato una serie di limiti in ordine alla congruità, alla coerenza interna, alla con-

sequenzialità di questo provvedimento legislativo. Infine, la settimana scorsa, vi è stato il pronunciamento negativo di Eurostat circa le operazioni di cartolarizzazione degli immobili decise con questa legge dallo Stato italiano.

Progressivamente, nel corso delle settimane, alle preoccupazioni, motivatamente espresse in quest'aula e al Senato, dai gruppi del centrosinistra, si è aggiunta una serie di reazioni — particolarmente preoccupate, motivate, argomentate, tutte critiche —, da parte di tante associazioni, di tanti esponenti del mondo della cultura e di rappresentanti significativi della comunità nazionale, in ordine ai gravi rischi e pericoli connessi a questa operazione legislativa.

Com'è stato ricordato, la scorsa settimana, i gruppi del centrosinistra, unitariamente, hanno presentato una proposta di legge volta a chiarire e a dissipare i dubbi e le incertezze gravi che inevitabilmente la legge n. 112 solleva e pone, pericolosamente, alla nostra attenzione.

Con la mozione al nostro esame, intendiamo sottoporre all'attenzione dell'Assemblea due questioni di fondo, che, a nostro avviso, esigono un intervento legislativo di riformulazione della disciplina del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito nella legge 15 giugno 2002, n. 112, che sia puntuale, risolutivo e tempestivo.

La prima questione incrocia il sistema delle competenze ministeriali nel delicato campo di azione affidato alle due società, di cui occorre tener conto, al contrario di quanto avvenuto con le disposizioni della legge n. 112. Se prendiamo in considerazione, infatti, l'articolo 7 del decreto-legge n. 63, possiamo immediatamente constatare che al Ministero dell'economia e delle finanze è attribuito, in via esclusiva, il potere di decidere gli indirizzi strategici da assegnare alla società Patrimonio dello Stato Spa nel campo della sua delicatissima attività di valorizzazione, di gestione e di alienazione del patrimonio culturale ed ambientale. Difatti, ai sensi del comma 10 dell'articolo 7, residua un intervento del Ministero per i beni e le attività

culturali soltanto nell'ipotesi in cui vengano presi in considerazione beni di particolare valore artistico e storico. Ne risultano, quindi, esclusi tutti i beni paesaggistici ed ambientali tutelati dal titolo II del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490. Vi è di più; il Ministero dell'ambiente e per la tutela del territorio viene, infatti, completamente escluso da ogni processo decisionale.

Si determina, quindi, una situazione assolutamente peculiare, non rispettosa del quadro legislativo delle competenze ministeriali, nell'ambito della quale il compito di definire principi, regole, modalità di valorizzazione, di gestione e di alienazione del patrimonio culturale ed ambientale dello Stato viene riservato unicamente al Ministro dell'economia e delle finanze, tagliando completamente fuori la professionalità, la competenza, il patrimonio di esperienze di cognizioni acquisite sul campo dal Ministero dei beni culturali e dal Ministero dell'ambiente, il che è ancora più grave ove si consideri che questi ministeri hanno compiti istituzionalmente specifici e penetranti, proprio in relazione alle tipologie di beni appartenenti al patrimonio dello Stato che vengono ad essere interessati dalla legge n. 112.

La seconda questione essenziale che intendiamo porre con forza all'attenzione dell'Assemblea riguarda la necessità di eliminare ogni incertezza, ogni ombra di dubbio attorno ad un profilo assolutamente fondamentale, ossia se il trasferimento a Patrimonio dello Stato Spa dei beni dello Stato, determini un mutamento della loro natura giuridica e del loro regime giuridico. La confusione, l'incertezza ed il dubbio non nascono da una malevole interpretazione dei gruppi del centrosinistra o da una nostra preoccupazione eccessiva e strumentale, ma dalla lettura e dalla disamina dell'articolo 7 della legge n. 112; questa norma, infatti, fa due riferimenti che, in qualche misura, sono contraddittori e lasciano il campo a dubbi, equivoci ed ombre particolarmente

gravi quando si tratta di salvaguardare l'integrità del patrimonio culturale e ambientale dello Stato.

Qual è l'incrocio normativo creato dall'articolo 7 della citata legge n. 112 del 2002 ?

Viene affermato che il trasferimento dei beni alla Patrimonio dello Stato Spa è operato secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito dalla legge n. 410 del 2001 (si tratta della normativa in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni d'investimento immobiliare), ma va precisato e chiarito che il richiamo all'articolo 3, comma 1, del predetto decreto-legge lascia trasparire, in relazione al contenuto della norma richiamata, una sorta di passaggio automatico al patrimonio disponibile dei beni dello Stato trasferiti ed assegnati alla Patrimonio dello Stato Spa.

Né basta, a tal riguardo, l'ulteriore riferimento, nell'articolo 7, comma 10, della legge n. 112, alla circostanza che il trasferimento dei beni alla Patrimonio dello Stato non modifica il regime giuridico di tali beni previsto dagli articoli 823 e 829 comma 1, del codice civile, vale a dire dalle disposizioni codicistiche relative alla condizione giuridica del demanio pubblico.

In questo campo non è assolutamente possibile avere dubbi o incertezze, proprio per la delicatezza e la pregnanza assolutamente primaria dei valori interessati ed incisi da queste disposizioni legislative. Ecco perché, con le mozioni all'esame dell'Assemblea, chiediamo alla maggioranza ed al Governo di assumere una posizione chiara ed inequivocabile, che consenta un percorso parlamentare accelerato e preferenziale per un intervento legislativo puntuale, immediato, risolutivo e tempestivo che, riformulando le norme del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, consenta di porre l'intera materia su di un piano di assoluta serenità dal

punto di vista della salvaguardia e della conservazione dell'integrità del nostro patrimonio storico e ambientale.

Su ciò, nell'assunzione vera e profonda della nostra responsabilità politica, non possiamo tollerare il benché minimo dubbio che si tratti di una sorta di operazione che consenta una previsione generalizzata di alienazione del patrimonio storico, ambientale e paesistico del nostro paese o di un'operazione che, per fronteggiare gli impegni ed eventualmente i deficit creati da Infrastrutture Spa per la realizzazione di opere pubbliche, sottoponga ad ipoteca o a condizioni negative ed irrimediabili la tutela dell'integrità del predetto patrimonio.

Ecco perché sollecitiamo, con le mozioni, un intervento legislativo. Noi intendiamo richiamare tutto il Parlamento a due questioni di fondo che investono la nostra responsabilità politica. In primo luogo, occorre riportare il patrimonio dello Stato alle sue finalità di fondo, alle sue finalità peculiari che, mentre non consistono nel valore economico dei beni o nella possibilità di una loro utilizzazione finanziaria, richiedono la salvaguardia e la conservazione del loro valore intrinseco e più profondo.

A tale proposito, va eliminata ogni incertezza in ordine ad una sorta di previsione generalizzata di alienazione o di utilizzazione a tutto campo e va riscritto anche il sistema delle competenze ministeriali, in modo da garantire il coinvolgimento attivo e sostanziale di tutti i ministeri di volta in volta interessati, senza lasciare unicamente al Ministero dell'economia e delle finanze un potere decisionale esclusivo ed assoluto che non trova alcuna motivazione, alcuna ragion d'essere nella verifica del quadro ordinamentale delle competenze ministeriali. Occorre, altresì, consentire al Ministero dei beni e delle attività culturali ed a quello dell'ambiente e della tutela del territorio di svolgere appieno il loro ruolo in una materia che è così delicata e che investe le loro competenze istituzionali.

In secondo luogo, per noi è ancora più importante ripristinare, con questo inter-

vento legislativo che sollecitiamo, e, quindi, con la riformulazione delle disposizioni contenute nel decreto-legge n. 63 del 2002, la certezza del diritto ed i principi del codice civile in materia di beni demaniali e di patrimonio indisponibile dello Stato, quei principi che venivano richiamati anche dalle colleghe Chiaromonte e De Simone.

Riteniamo necessario che il Parlamento *ex ante*, in via generale ed astratta, fissi regole precise ed inderogabili per la valorizzazione, la gestione e l'alienazione dei beni del patrimonio dello Stato, e fissi, in maniera chiara ed in via preventiva, i criteri che poi dovranno, di volta in volta, fattispecie per fattispecie, essere applicati per determinare quali siano i beni alienabili e quali invece non lo siano, allontanando, soprattutto, ogni incertezza ed ogni dubbio circa la volontà ferma ed assoluta di assicurare la conservazione dell'inalienabilità e dell'indisponibilità dei beni appartenenti al demanio dello Stato, di quelli appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato, anche una volta che essi siano stati assegnati e trasferiti alla Patrimonio dello Stato Spa, la società per azioni di nuova istituzione.

Riteniamo necessario che, attraverso questo intervento legislativo, venga garantita l'integrità del patrimonio culturale e ambientale dello Stato. Dobbiamo escludere con forza qualsiasi rischio che, attraverso operazioni di garanzia per le iniziative assunte dalla Infrastrutture Spa nel campo delle opere pubbliche, possa essere ipotecato e messo in pericolo il patrimonio del nostro paese.

In questo terreno, a nostro avviso, è fondamentale sgombrare il campo da ogni equivoco, da ogni incertezza, da ogni dubbio circa la salvaguardia e la conservazione rigorosa e ferma dell'integrità del nostro patrimonio culturale ed ambientale di proprietà pubblica.

Occorre garantire, senza ambiguità, la certezza dell'inalienabilità e della indisponibilità di questo nostro patrimonio pubblico, che è un tutt'uno inscindibile con la storia, con l'identità vera, con la tradizione

più profonda, con il patrimonio genetico più autentico della nostra comunità nazionale.

Se consideriamo l'impostazione — consentiteci — allegra e superficiale con cui il Governo si è accinto, dall'inizio della legislatura, a seguire il campo delle infrastrutture e delle opere pubbliche, con un elenco smisurato di priorità che abbracciano ogni lembo del territorio del nostro paese, con opere pubbliche che dovrebbero sorgere ovunque, con risorse finanziarie esigue, con cantieri che non partono e sono bloccati, con aspettative della pubblica opinione che crescono in maniera forte in relazione alle promesse che in campagna elettorale ed in questo primo anno sono state assunte dal Governo e dalla maggioranza, c'è da essere preoccupati.

C'è da dire che le questioni che abbiamo sollevato non possono essere in alcun modo dimenticate o sottovalutate; esse, invece, vanno risolte con una limpida e chiara cornice legislativa.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare l'onorevole Raffaella Mariani. Ne ha facoltà.

RAFFAELLA MARIANI. Signor Presidente, riguardo alla Patrimonio Spa, la Corte dei conti ha osservato che, cito testualmente, una prima ricerca comparatistica pone in risalto come non sia dato riscontrare nei paesi OCSE alcuna soluzione di un così radicale affidamento esterno dell'intera gestione del patrimonio immobiliare e mobiliare dello Stato che possa essere paragonata con quella delineata.

Ritengo superfluo ripetere qui oggi le numerose preoccupazioni espresse da molti colleghi nel corso della discussione inerente al decreto-legge n. 63 del 2002 circa la spregiudicata dimostrazione di finanza creativa messa in atto dal ministro dell'economia e delle finanze, avallata da tutta la maggioranza.

Voglio anch'io sottolineare che non poche voci fuori da questo Parlamento, le più autorevoli, hanno manifestato apprensione

per il destino dei beni dello Stato che si vorrebbero affidare a questa società. Se, infatti, nessuno può *a priori* contestare dichiarazioni di intenti quali quella che prevede la valorizzazione dei beni dello Stato e la individuazione di mezzi di finanza attraverso i quali rendere più efficiente e trasparente la gestione del patrimonio dello Stato e la ricerca di fondi destinati al programma delle infrastrutture, molti sospetti nascono quando, in riferimento all'ammissione della società, si indica anche la possibilità, per assicurare un maggior rendimento, di effettuare l'operazione di vendita e di cartolarizzazione.

Lo scorso mercoledì abbiamo conosciuto il definitivo parere di Eurostat sulle operazioni di cartolarizzazione di immobili e lotto tentate lo scorso anno, cui il nostro Governo ricorre così volentieri. Occorre quindi riflettere anche sull'utilizzo di tale strumento previsto per la Patrimonio dello Stato Spa. Può la Patrimonio dello Stato Spa effettuare operazioni di cartolarizzazione ed indebitarsi con le garanzie dello Stato? Gli artifici contabili realizzati con lo scopo chiaro di portare fuori dalla contabilità dello Stato i conti della società, non aggiungendoli alla formazione del debito pubblico, non inganneranno gli esperti di Eurostat e speriamo non ricalchino modelli, ahimè, anche troppo in voga nell'economia americana dei nostri giorni che tanto danno hanno recato al sistema finanziario americano e globale ed ai risparmiatori singoli.

Il riferimento va, oltre che ai beni culturali (musei, monumento opere d'arte), anche ai beni immobili (uffici, scuole, ospedali), alle infrastrutture (autostrade, ferrovie, porti, aeroporti) ed ai beni ambientali il cui valore, difficilmente monetizzabile, richiederebbe, oggi più che mai, misure a tutela e protezione, nella prospettiva, anche giusta, di una riqualificazione ai fini della loro valorizzazione. Ma oggi, nella situazione data, con un quadro della nostra finanza che non possiamo definire, purtroppo, rassicurante, chi può rassicurarci sul fatto che alcune operazioni di vendita, di cessione di gioielli del

nostro patrimonio ambientale — penso a spiagge, coste, porti in aree turistiche, aree protette, beni demaniali di pregio paesaggistico — non divengano, per i responsabili della finanza, irrimandabili? Siamo di fronte alla volontà di spostare, fittiziamente, il patrimonio pubblico sul mercato. Cos'altro se non questo? Dato che già, grazie alla riforma del Ministero delle finanze, fu creata l'agenzia del demanio proprio allo scopo di individuare un ente pubblico in grado di valorizzare il patrimonio ed al quale, oggi, poteva essere affidato lo strumento societario individuato anziché affidarlo al tesoro. Non si è voluto nemmeno inserire, nel corpo del provvedimento, un coinvolgimento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio che, attraverso un'intesa con il ministro delle finanze potesse, quanto meno, porre un freno ad eventuali sottovalutazioni di carattere tecnico e di competenza specificamente propria. La bontà di operazioni *una tantum*, conseguenti alla necessità di realizzare, di fare cassa, è sempre discutibile nel caso di beni di tutti e richiede approfondimenti e valutazioni oltre che di carattere economico circa l'opportunità ma, a maggior ragione, quando tali beni fanno parte del patrimonio ambientale irripetibile, insostituibile, la cui importanza, è inutile sottolinearlo, va al di là del suo pregio paesaggistico.

Per fare un esempio fra i tanti basta ricordare, nel caso del demanio marittimo, il valore della presenza pubblica nella tutela e nella protezione delle ricercatissime spiagge delle nostre coste che, oltre che richiedere, da parte di molti enti locali, una gestione ordinaria onerosa, devono spesso essere protette attraverso interventi per il rifacimento che richiedono, come è facilmente immaginabile, risorse e competenze che travalicano quelle locali e puntuali. Insomma, è necessaria una visione d'insieme che risulterebbe difficile da parte di privati responsabili di questo o quel tratto, proprietari di questa o quella spiaggia.

D'altronde, alcune avvisaglie si erano manifestate già nella discussione della legge finanziaria: era, infatti, stata presa in

esame ed approvata la possibilità dell'alienabilità di beni del demanio marittimo (vedi l'articolo 71, che è stato molto discusso), beni fondamentali per lo sviluppo del territorio e per la fruibilità dei cittadini, poi superata attraverso un opportuno intervento legislativo ed attraverso il provvedimento sulle accise. Da questo *Blitz* mancato grazie alla tempestiva e generalizzata protesta di buona parte del paese eravamo stati, comunque, allertati circa la scarsa considerazione che il Governo, con la sua maggioranza, dimostra nei confronti dei beni di tutti e la consapevolezza che, prima o poi, ci avreste riprovato. E così è stato, nel disegno di legge collegato alla finanziaria in materia di infrastrutture, all'articolo 17, dove si fa riferimento ai beni demaniali ad esclusione del demanio marino e lacustre, svincolando così tutto il demanio fluviale del nostro paese dall'attenzione dovuta alla tutela e salvaguardia, dando il via libera a possibili speculazioni che altro non faranno che rendere ancora più precario lo scarso e già delicatissimo equilibrio ambientale. Si è già parlato, infatti, del rischio della vendita di beni demaniali disponibili e indisponibili, come spiagge, strade e ferrovie, e tutto ciò ha significato per i cittadini italiani l'aver in discussione la concezione di beni di tutti e la consapevolezza che, comunque, tali beni, sia per la tutela, sia per la sicurezza ed il controllo, sarebbero rientrati nella competenza dello Stato.

Suscita preoccupazione il rischio che venga posta una sostanziale ipoteca sul patrimonio ambientale e culturale del nostro paese; ciò non solo per una diversa concezione di pubblico e privato che le nostre origini politiche riaffermano: quale società privata, infatti, potrà anteporre la tutela e la sicurezza del nostro territorio alle legittime esigenze di profitto ed efficienza? Quale società potrà destinare le molte risorse che, penso al caso del demanio fluviale, sono necessarie per la salvaguardia di molte delle pertinenze e dei beni demaniali, risorse che oggi lo Stato centrale non riesce a destinare se non in minima parte e sempre dopo il verificarsi di fenomeni di grave emergenza

e calamità? La realtà vede oggi, nell'intero territorio nazionale, gli effetti di decennali trascuratezze e di sottovalutazioni circa i pericoli esistenti, di analisi frettolose, del mancato rispetto di alcune regole fondamentali, fattori, questi, che hanno compromesso l'equilibrio idrogeologico di intere regioni e che mettono a repentaglio la sicurezza in primo luogo dei cittadini ed anche di imprese e di importanti realtà economiche.

La possibile cessione, quindi, di beni la cui responsabilità e tutela atteneva fino ad oggi esclusivamente allo Stato, se da un lato renderà appetibili aree ritenute sfruttabili ai fini della speculazione edilizia sia ad uso privato sia ad uso di impresa, renderà ancora più scarse le garanzie di difesa e di tutela che, nell'interesse globale della comunità tutta, dovrebbero essere la priorità assoluta.

Il rischio, nella provincia italiana, di innescare effetti a catena anche in relazione alla messa a reddito di beni dall'impatto minore sull'opinione pubblica, sarà quello di togliere — ad un'unica seppur parziale e criticabile gestione — la visione di insieme, la competenza libera da influenza di carattere economicistico. Medesima preoccupazione si esternava nel parere al decreto della IX Commissione trasporti, la quale raccomandava, nella creazione della società Patrimonio spa, che il trasferimento di beni demaniali quali ponti, aeroporti, strade ed autostrade non fosse suscettibile di arrecare pregiudizio alla corretta funzionalità del sistema nazionale dei trasporti.

Se l'intento è veramente quello della messa a reddito di beni, si abbia almeno il coraggio di individuare ed elencare le diverse scelte, dando il primo posto alla valorizzazione ed alla redditività, producendo così l'effetto di creare entrate correnti utilizzabili continuativamente e liberamente. Le entrate derivanti da eventuali vendite sarebbero *una tantum* e potrebbero arrecare danni non indifferenti al sistema ambientale e culturale.

Del resto, ai numerosi interrogativi sollevati nell'ultimo periodo si corrisponde con molte assicurazioni sul piano poli-

tico: è possibile però che queste non trovino alcun riferimento sul piano legislativo e regolamentare? Per questo abbiamo presentato la mozione oggi illustrata dai colleghi.

È doveroso anche un riferimento che vada oltre le valutazioni, già ampiamente svolte da molti autorevoli colleghi, circa la scarsa trasparenza del meccanismo finanziario che si mette in atto; esso riguarda l'intera operazione legislativa, fondata su premesse giuridiche definite da autorevoli giuristi, così com'è già stato indicato dalla collega Titti De Simone, ampiamente superate e gravemente errate. Qualificare alla stregua di proprietà dello Stato i beni demaniali come le coste del mare, i fiumi, i boschi protetti, i beni artistici (quali gli innumerevoli monumenti pubblici), significa semplificare molto una materia che è complessa e delicata, sia nel nostro ordinamento sia nella tradizione giuridica europea.

La nostra attenzione deve quindi andare nella direzione di trovare tutte le forme, tutti i « paletti » che possano, in qualche modo, salvaguardare un patrimonio che è di tutti (*Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-l'Ulivo e di Rifondazione comunista*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Franz. Ne ha facoltà.

DANIELE FRANZ. Signor Presidente, in questi anni di mia modesta esperienza parlamentare mi sono accorto più volte che la politica è tendenzialmente l'arte del possibile, e che anche l'interpretazione delle cose politiche rientra certamente non tra le vicende oggettive, ma tra quelle relative.

La collega che mi ha testé preceduto ha concluso il suo intervento citando il problema della trasparenza. Si tratta di un problema serio, specie poi nella nostra nazione nella quale, proprio nel nome della trasparenza, si sono condotte decine di battaglie, si sono avuti centinaia di pronunciamenti, nonché tutto un complesso di scelte politiche che hanno in un certo qual modo stravolto anche il tessuto connettivo-politico italiano.

Eppure, a proposito di questa materia, in un editoriale sul quotidiano *Il Sole 24 Ore* del 27 maggio del 2002 – non annoverò citandolo compiutamente – nel titolo si leggeva: *Patrimonio Spa, un'occasione di trasparenza*. Il giornalista, chiudendo quasi in maniera perfetta l'intervento della collega, scrive che un'occasione come questa non può essere sprecata. La nascita di Patrimonio dello Stato Spa, la società posseduta al 100 per cento dal Ministero dell'economia con il triplice scopo di valorizzare, gestire ed alienare il patrimonio dello Stato, è ciò che si attendeva da decenni per porre fine ad una serie di sprechi ed inefficienze a dir poco cristallizzate nel tessuto economico e sociale italiano.

Delle due l'una: o questo editoriale è completamente campato in aria e, ovviamente, non tiene minimamente conto della realtà esistente oggi (ma ereditata da alcuni) in Italia oppure è evidente che rientriamo nella casistica relativa di cui ho parlato all'inizio del mio modesto intervento.

Inoltre, tutti i colleghi di maggioranza e di opposizione si ricorderanno quando, all'inizio di questa legislatura, da quei banchi, il presidente Violante con grande forza ribadì l'esigenza di una centralità del Parlamento e dell'azione parlamentare; si giunse ad esprimere un voto in merito a più mozioni concernenti il ruolo della centralità del Parlamento, che furono accolte anche dalla maggioranza; contestualmente, furono approvate da opposizione e maggioranza. Come è possibile che lo stesso presidente Violante oggi sia primo firmatario di una delle due mozioni in cui, tra l'altro, si impegna il Governo a non opporsi ad un percorso preferenziale di proposte di legge d'iniziativa parlamentare? Personalmente, che il Governo si opponga o meno è un problema suo; come parlamentare potrò accettare o meno la richiesta di una via preferenziale presentata da qualcuno. Allora, è questo il Violante autentico oppure è colui il quale tuonava, ribadendo la centralità del Parlamento? Chiedo scusa, ma il mio tono è congruo a quanto sta avvenendo.

Il Parlamento ha legiferato e, come sempre, quando il Parlamento legifera si basa su una maggioranza parlamentare che, attraverso il suo voto, esprime legittimamente il consenso o il dissenso nei confronti di un provvedimento legislativo. Anche questa volta ciò è avvenuto ed è molto grave che l'opposizione — in spregio a un voto, peraltro recente, delle due Camere — presenti una mozione tesa a modificare un testo di legge testé varato in maniera assolutamente democratica e trasparente dal Parlamento.

Nella mozione vengono citati alcuni pronunciamenti della Corte dei conti. Anche in questo caso, sarebbe opportuno che questi ultimi venissero spiegati e utilizzati nella loro interezza, perché altrimenti a « spizzichi e bocconi » si può riscrivere la storia di questa magnifica nazione in molti modi.

La Corte dei conti promuove il programma di dismissione del patrimonio pubblico letteralmente parlando di successo di un programma ambizioso e coraggioso. Sicuramente, essa fa un forte richiamo alle normative previgenti in materia di patrimonio storico e artistico, ma questo monito perde progressivamente d'intensità quando si parla di beni culturali considerati — a ragione o a torto non so: parliamone con la Corte dei conti — di media importanza. La stessa chiosa dicendo che essi sono stati vittima di una cronica e totale incapacità di gestione da parte dello Stato.

Come si può tacere sul fatto che il Fondo monetario internazionale affermi che, tutto sommato, al netto dei clamorosi entusiasmi, questo piano può e deve essere promosso? L'opposizione denuncia addirittura un fatto clamoroso: il Presidente della Repubblica con un'iniziativa che, oggettivamente, non trova precedenti nella prassi (sicuramente non in quella parlamentare nei rapporti col Quirinale) decide di scrivere una lettera richiamando alla cautela sul delicato settore della vendita dei beni pubblici.

Premetto che il Presidente della Repubblica, se avesse voluto tenere un atteggiamento più fermo e pesante avrebbe

tranquillamente potuto non consentire, per quanto di sua competenza, la promulgazione della legge di conversione del decreto-legge (questo credo faccia parte del bagaglio costituzionale di tutti quanti noi). Tuttavia, il Presidente del Consiglio ha ritenuto doverosamente opportuno rispondere a questa richiesta, spiegando al Presidente della Repubblica gli intendimenti del Governo e, per quanto concerne quest'ultimo, non vi è stato altro da aggiungere.

Ora mi domando: è, forse, compito dell'opposizione non fidarsi del Governo? A mio avviso, non è così: compito dell'opposizione è di controllare che il Governo faccia, nella maniera migliore possibile e sicuramente nella misura più trasparente possibile, ciò per cui è stato nominato, ossia governare questa nazione.

Ho, invece, l'impressione che l'opposizione, sicuramente spinta dai migliori motivi possibili (più politici che governativi, ma ciò fa parte della logica delle cose), in questo momento stia cercando di rallentare, di ritardare e di estremizzare qualunque iniziativa governativa assunta dal gabinetto Berlusconi, al fine ultimo di dimostrarne — come spesso denunciato — l'incapacità a governare ossia l'incapacità a far seguire fatti concludenti a programmi oggettivamente presentati.

Questo è l'ennesimo caso di un tentativo oggettivamente speculativo, ma che viene meno nel momento esatto in cui lo si va a leggere.

Ricapitoliamo, anche perché su questo che potremmo definire « molto rumore per quasi nulla » abbiamo parlato fin troppo. Il Presidente della Repubblica chiede cautela; il Presidente del Consiglio garantisce cautela. Il Parlamento ha legiferato ed avrebbe avuto tutti i modi, i motivi e le possibilità per modificare un testo di legge che, oggettivamente, poi non è stato modificato. Il Governo ha anche accolto alcuni ordini del giorno che vanno nel senso auspicato dall'opposizione. Perdonatemi, non so davvero per quale motivo e di cosa stiamo ancora oggi a discutere, a meno che i problemi non siano oggettivamente altri, ma non voglio neppure pensarli.

Credo vi sarebbero potuti essere altri tipi di iniziative parlamentari, altri tipi di battaglie, ma non certamente una battaglia che tenta di delegittimare l'operazione svolta dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica nel momento in cui hanno legiferato in questa materia. Ciò non è avvenuto dieci anni fa o cinque anni fa, ma — se non ricordo male — l'altro ieri, politicamente parlando.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Antonio Leone. Ne ha facoltà.

ANTONIO LEONE. Signor Presidente, si sta alzando un polverone, e ne sono la riprova anche gli interventi dei colleghi, per una mozione che, a mio modesto avviso, non avrebbe neanche ragion d'essere. Infatti, si tratta di una questione di interpretazione, nel momento in cui si voglia « cavillare », però è anche un problema di strumentalizzazione, nel momento in cui si intende portare acqua ad un mulino che non trova supporto giuridico a quanto si chiede nella mozione.

Va fatta una breve premessa specialmente per riportare responsabilità pregresse rispetto a quanto oggi il Governo sta facendo. Infatti, nella mozione l'azione del Governo viene duramente criticata ed attaccata, ma non si può dimenticare, essendo il provvedimento in questione legato ad un passaggio di politica economica che questo Governo sta portando avanti, come l'enorme debito pubblico che abbiamo in Italia, e che ci è stato lasciato in eredità, sia stato determinato proprio da un eccesso di spesa da parte dello Stato soprattutto negli ultimi quindici anni. Tutti i provvedimenti rilevanti che sono stati emanati negli ultimi quindici anni hanno sempre visto l'accordo, la firma o la controfirma dell'allora partito comunista, partito a cui apparteneva il primo firmatario della mozione oggi in esame.

Ciò va comunque agganciato alla necessità che il Governo ha sentito nel momento in cui ha adottato il provvedimento in questione. Infatti, la costituzione della Patrimonio dello Stato Spa è legata anche alla cartolarizzazione dei beni pubblici e

rappresenta, finalmente, un serio tentativo di incidere su quell'enorme manomorta rappresentata dai beni dello Stato che sono stati gestiti sicuramente con trascuratezza ed inefficienza: per questo motivo hanno prodotto un rendimento del tutto inadeguato rispetto alle potenzialità che, invece, avevano in sé. La verità è che nel patrimonio pubblico si annidavano e si annidano ancora enormi rendite di posizione e, quindi, interessi corposi votati al mantenimento di uno *statu quo*. Non a caso i diversi provvedimenti varati dai vari Governi, poiché non siamo nuovi a questo tipo di provvedimenti, per promuovere la vendita dei beni pubblici non essenziali al fine di ridurre lo *stock* del debito pubblico sono rimasti sempre sulla carta con vari pretesti quali addirittura — e ciò è incredibile ed inspiegabile — quello della non conoscenza completa da parte dello Stato dei beni di cui è proprietario.

Di fronte a questa resistenza della burocrazia, che in questo modo difendeva rendite di posizione — oserei dire anche proprie —, non si è fatto mai nulla di concreto fino a quando l'attuale Governo, il secondo Governo Berlusconi, non ha varato i provvedimenti di cartolarizzazione dei beni pubblici che, malgrado la discutibile presa di posizione di Eurostat, continueranno a far parte della strategia finanziaria dell'attuale Governo. In questo modo si sono finalmente avviate le vendite dei beni pubblici non essenziali, tra cui anche gli immobili appartenenti agli enti previdenziali e sappiamo bene come gli investimenti immobiliari degli enti previdenziali siano sempre stati un terreno minato, in quanto possibile oggetto di comportamenti non trasparenti — proprio poc'anzi si è richiamata la trasparenza —, sia nell'acquisizione del patrimonio, sia nella gestione, che produce comunque, per gli enti, rendimenti direi molto inferiori rispetto a quelli derivanti da altri tipi di investimenti. Al di là dell'esigenza dell'alienazione dei beni pubblici non essenziali allo svolgimento di funzioni pubbliche, come strumento per abbattere lo *stock* del debito pubblico, vi è anche quella — del pari importante — volte ad ottenere ren-

dimenti di mercato dai beni che rimangono sotto il controllo pubblico, tenendo conto peraltro che attualmente tali rendimenti sono fortemente al di sotto di quanto sarebbe ragionevole attendersi.

Stupisce quindi — con ciò mi riallaccio a quanto detto all'inizio del mio intervento — la reazione dei partiti della sinistra nei confronti di un provvedimento che è sostanzialmente riformatore e che tende a valorizzare beni di proprietà di tutti, rimuovendo rendite di posizione, vantaggi cioè per pochi soggetti privilegiati. Dovrebbe essere invece interesse di tutti una gestione efficiente del patrimonio dello Stato, come strumento per allentare la pesante situazione debitoria, eredità — lo ripeto — di un passato di spese demagogiche, in cui si dibatte la nostra finanza pubblica.

Sul piano generale va osservato come, con indubbia abilità, la mozione Violante ed altri non critichi il provvedimento in sé della costituzione della Patrimonio dello Stato Spa, che è chiaramente finalizzata allo svolgimento di funzioni che non possono non essere condivise, bensì si appigli ad aspetti particolari, evocando l'inesistente pericolo di una svendita di beni di particolare valore artistico e storico: vorrei mettere in risalto che proprio qui è la strumentalizzazione politica.

Va osservato che le azioni della Patrimonio dello Stato Spa sono detenute dal Ministero dell'economia e delle finanze e possono essere cedute ad altre società, delle quali il ministero detenga comunque, direttamente o indirettamente, l'intero capitale sociale; per tale ragione, non viene mai meno — né verrà mai meno — il controllo pubblico delle società, alle quali possono essere trasferiti i diritti pieni o parziali sui beni immobili facenti parte del patrimonio disponibile e di quello indisponibile dello Stato.

Va ancora osservato come alla Patrimonio dello Stato Spa possono — ripeto: possono — essere trasferiti i diritti sui beni immobili del patrimonio dello Stato. Ciò significa che vi è una scelta a monte dei beni suscettibili di una valorizzazione di tipo economico, che possono così rientrare

nelle logiche di mercato; questa è sicuramente una garanzia fortissima nei confronti dei pericoli paventati dai firmatari della mozione. Va ancora detto come il trasferimento dei beni di valore artistico e storico vada effettuato d'intesa con il ministro per i beni e le attività culturali solo per i beni di particolare valore artistico e storico: anche questa rappresenta di per sé una garanzia forte ed aggiuntiva, cioè di tutela piena dei beni che abbiano una notevole rilevanza.

Vorrei inoltre rilevare che viene stabilito che il trasferimento alla Patrimonio dello Stato Spa non modifica il regime giuridico previsto negli articoli 823 e 829 del codice civile; in particolare, non modifica la condizione di inalienabilità dei beni demaniali e di quelli del patrimonio indisponibile, salvo quanto previsto dalle leggi che li riguardano. Tutto ciò non è in contraddizione, come invece sostengono i firmatari della mozione, con l'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre del 2001, n. 351, che non comporta l'automatico passaggio dei beni al patrimonio disponibile (con conseguente alienabilità), in quanto tale effetto non è assolutamente scontato. Infatti il citato decreto-legge prevede una procedura selettiva per rendere alienabile un bene pubblico che non lo è; pertanto non vi sarebbe nessuna automaticità e nessuna contraddizione con l'applicazione dei predetti articoli del codice civile.

Ciò detto, va ancora rilevato come, in linea di diritto, vi sia una strumentalizzazione nell'azione dei firmatari della mozione che, prendendo spunto anche dalle richieste di chiarimento del Presidente della Repubblica — supremo garante dell'interesse di tutti i cittadini —, tendono ad accreditare un'interpretazione forzata delle funzioni e delle finalità della Patrimonio Spa, che sono esclusivamente dirette alla corretta valorizzazione dei beni pubblici e, quindi, a criteri di sana e buona amministrazione.

Si è parlato, addirittura, di vendita del Colosseo e di altre assurdità e ciò avvalorava ancora di più l'idea che vi siano state

forzature e che vi sia stata una strumentalizzazione di questa campagna di disinformazione promossa dall'opposizione su tale delicatissima materia.

La legislazione di tutela dei beni culturali ed ambientali non viene assolutamente intaccata e continuerà a dispiegare tutti i propri effetti e, comunque, ogni alienazione e, prima di essa, ogni dichiarazione di inalienabilità sarà sottoposta ad una precisa valutazione caso per caso.

Inoltre, la Patrimonio Spa è una società a capitale pubblico ed è sottoposta alla diretta e stretta sorveglianza del ministro dell'economia e delle finanze. Dunque, non siamo affatto di fronte ad una vendita dei cosiddetti gioielli di famiglia, come si è tentato di far credere ai cittadini.

Si vuole solo che terreni agricoli, capannoni industriali ed interi stabili, se non necessari per lo svolgimento di funzioni pubbliche, siano alienati oppure siano messi a reddito secondo le regole di mercato, in quanto i cittadini — che ne sono i reali proprietari — hanno diritto ad avere indirettamente, sotto forma di minore tassazione o di servizi, tutti i benefici possibili che si possano trarre dai beni pubblici.

La capacità di riforma di questo Governo, che non è stata messa in atto da chi ha preceduto il Governo Berlusconi, evidentemente non entra non solo nella mente, ma nell'intendimento politico di chi propone mozioni come questa.

È per tale motivo che il gruppo di Forza Italia è decisamente contrario a che la mozione testé richiamata sia approvata.

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali delle mozioni.

(Intervento del Governo)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

MARIA TERESA ARMOSINO, *Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze.* Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho

assistito e ho seguito — prima in quest'aula e poi al Senato — l'iter del decreto-legge, poi convertito in legge, del quale si chiede oggi la modifica.

Il capogruppo di Alleanza nazionale ha affermato che siamo in presenza di un provvedimento che ha qualche giorno. Tuttavia, nel frattempo — vale a dire dalla conclusione dell'esame di quel provvedimento al Senato fino ad oggi — è stato fatto anche qualcosa di più.

Dunque, tranquillizzo tutti i colleghi che, nel loro intervento, hanno espresso la speranza che il Governo si ponga, con urgenza, il problema oggi in discussione. Perché vi tranquillizzo? Perché quando — come è avvenuto al Senato — i gruppi di opposizione hanno chiesto la calendarizzazione di tre proposte di legge, poi riunite in un testo unificato, d'iniziativa dell'opposizione, volte ad un intervento legislativo — in particolare, con riferimento alle disposizioni contenute nell'articolo 7 e nell'articolo 8, in quanto connesso con il trasferimento di beni —, sono state accontentate. Tant'è che sempre questo sottosegretario ha già concluso in Commissione finanze — che è la Commissione competente al Senato — l'esame di quel disegno di legge d'iniziativa dell'opposizione, a prima firma del senatore Ripamonti. Non solo: si tranquillizzino i colleghi deputati, in quanto la scorsa settimana questo provvedimento è già passato all'esame dell'Assemblea.

Quindi, in questa sede, il problema non è quello di non porre attenzione ad una questione o essere indifferenti alla soluzione della stessa che, secondo i deputati dell'opposizione intervenuti, rappresenterebbe una problematica nota, cara e tutelata solo dall'opposizione e non, invece, dal Governo in carica.

Il problema è un altro: il Governo non intende né può — ma, soprattutto, non intende — non consentire il dibattito politico e le argomentazioni politiche che, legittimamente, tutte le componenti del Parlamento debbono e possono svolgere nelle aule parlamentari e fuori dalle aule parlamentari. Tuttavia, il Governo deve fare una puntualizzazione, come sempre

ha fatto, nel caso specifico, sia in questa sede sia in Senato, tanto durante il dibattito sul provvedimento di cui oggi si chiede la modifica, quanto in fase di esame delle proposte di legge volte ad ottenerne una riformulazione: una cosa sono gli argomenti di lotta e di agone politico e un'altra le argomentazioni a valenza giuridica.

Conclusa la premessa con quest'ultima considerazione, sento il dovere di dire, in rappresentanza del Governo che, sicuramente, vi è un dato di fondo nella discussione tra le forze di governo e le forze di opposizione nell'esame di questa materia. Le forze di opposizione hanno esordito, nell'esame del provvedimento di cui oggi si chiede la modifica, dicendo, scrivendo e facendoscrittare sui giornali: venderanno il Colosseo. Le forze di opposizione hanno fatto il girotondo intorno alla fontana di Trevi.

FRANCO RAFFALDINI. Anche Sgarbi !

MARIA TERESA ARMOSINO, *Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Il Governo ha avuto una posizione diversa. Il Governo, quando è incorso in un infortunio legislativo — ci riferiamo all'articolo 71 della legge finanziaria —, ha detto: è un infortunio legislativo. Ed è prontamente corso ai ripari per eliminare quello che ha ammesso essere stato un errore. Nel caso di specie — e qui affronto le argomentazioni giuridiche — non è ravvisabile alcun comportamento che possa dare origine a modifiche di disposizioni in atto, vuoi di natura strettamente codicistica vuoi relative al complesso di norme che regolamentano in Italia la tutela del nostro grande patrimonio. Mi sia consentito ribadire fermamente che, proprio perché è di tutti, il patrimonio non può essere ascritto, come tutela e salvaguardia, soltanto alla parte politica delle forze di opposizione.

Dunque, vediamo cosa è successo dal punto di vista giuridico. In tal modo, riusciremo a non utilizzare più un richiamo immotivato ad affermazioni o a fatti che pure sono avvenuti, benchè ciò sia un fatto di coscienza oltre che di

scienza. Intanto, non vi è mai stato un emendamento Sgarbi: quindi, invito chi parla ad essere in possesso di dati noti e veri. Grazie al cielo tutti i nostri lavori sono riportati integralmente. È stato presentato un emendamento Vizzini che non ha potuto essere esaminato per il semplice fatto che il provvedimento era in scadenza; è stato presentato un ordine del giorno Vizzini che il Governo ha immediatamente accolto — ed ero presente io in aula, in quella fase —, dicendo: è esattamente ciò che il provvedimento prevede. Infatti, in quella sede, il Governo non ha accettato che nell'ordine del giorno venisse eventualmente scritto che si rendeva necessario un ulteriore intervento legislativo. E nell'ordine del giorno non c'è scritto. Questa è la cronistoria dei fatti.

Veniamo al merito giuridico della vicenda. Qual è l'obiettivo che il Governo si è posto e si pone con la società Patrimonio dello Stato Spa ?

Noi non abbiamo timore di affermare che, a fronte di un debito pubblico molto ingente, lo Stato italiano possiede un patrimonio materiale ed immateriale di grandi dimensioni, di cui lo Stato conosce molto poco e dalla cui gestione, sicuramente, ottiene rendimenti mediamente molto modesti, se non nulli, o perfino, in tantissimi casi, negativi. Quindi, mentre il passivo del bilancio dello Stato è tutto sul mercato, l'attivo patrimoniale è solo in parte contabilizzato e la parte che lo è rende molto meno di quello che potrebbe se fosse gestita secondo criteri di mercato.

La costituzione della Patrimonio Spa mira ad attuare un salto di efficienza nella valorizzazione del patrimonio dello Stato, perseguendo come primo risultato quello di mettere ordine nel vasto e frammentato patrimonio pubblico attraverso una classificazione dei beni. Ricordo — ma già l'ho fatto in quest'aula, quando si discuteva della legge alla quale si chiede un intervento di modifica — che il patrimonio non include solo immobili, non è il demanio, ma consiste in concessioni, diritti di uso, crediti, licenze e molti attivi immateriali, della cui cattiva gestione beneficiano pochi privilegiati e ne subiscono le conseguenze

tutti gli altri cittadini: l'obiettivo della Patrimonio dello Stato Spa è solo quello di valorizzare e gestire meglio. Peraltro, è un dato comune, che — grazie al cielo — percepisce per primo l'uomo della strada: basta andare in giro per le città o per i paesi per vedere quale sia la condizione in cui versa la maggior parte delle proprietà dello Stato: basta osservarle per capire che da un'operazione di valorizzazione trarrebbero beneficio tutti gli enti locali, che potranno beneficiare della riqualificazione del tessuto urbano attraverso progetti di valorizzazione di beni dello Stato (che spesso sono in condizioni di forte degrado), i cittadini, che vedranno aumentare la possibilità di fruizione dei beni pubblici, ai quali oggi non hanno accesso, e lo Stato, che potrà trarre legittimamente beneficio da una gestione più responsabile del patrimonio pubblico.

A questo punto, vediamo le considerazioni che sono state sollevate sui singoli punti. Viene citato a sproposito l'intervento della Corte dei conti, perché ne viene fatta una lettura *ex ante*, quando il provvedimento, di cui oggi si chiede la modifica, poi convertito in legge, era all'esame della Camera dei deputati, senza tenere conto dei 21 emendamenti accolti su quel testo e volti a risolvere e a sciogliere i dubbi che anche la Corte dei conti, segnatamente alcuni, aveva sollevato. In particolare, dobbiamo anche considerare che è stata la stessa Corte dei conti, proprio in fase di conversione del decreto-legge, a ricordare e a evidenziare l'inefficienza della gestione del patrimonio dello Stato e la condizione di forte degrado in cui versano molti immobili, anche di rilievo storico e artistico.

Si è poi citata la lettera del Presidente della Repubblica; non entro nel merito delle considerazioni che devono indurre o hanno indotto il Presidente della Repubblica ad indirizzare una lettera al Presidente del Consiglio dei ministri, ma contesto invece, fermamente — salvo un punto in cui si fa esplicito riferimento alla valenza giuridica della disposizione di cui si chiede il cambiamento —, che il Presidente della Repubblica abbia chiesto una modi-

fica legislativa; questo, infatti, non è il contenuto della lettera — nota e pubblicata — del Presidente della Repubblica al Presidente del Consiglio dei ministri: basta leggerla.

FRANCO RAFFALDINI. Appunto, basta leggerla!

MARIA TERESA ARMOSINO, *Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. L'ho detto, relativamente ad un punto che esamineremo e richiamandoci alla legge sulla cartolarizzazione. Vedremo, però, che si tratterà di ipotesi diverse. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha risposto alla lettera indirizzatagli dal Presidente della Repubblica: egli ha spiegato i meccanismi di funzionamento della nuova società e ha ribadito che tutta l'operazione prevede il pieno mantenimento del sistema di tutele ed i vincoli esistenti sul patrimonio artistico, culturale e ambientale del paese. Su una frase residuale, che vorrei esaminare come terzo punto, vi è un'osservazione diversa del Presidente della Repubblica: la osserverò segnatamente, e sarà l'ultima considerazione che farò. Il richiamo — dalla legge di cui si chiede il mutamento a quella sulle cartolarizzazioni — è stato fatto solo per la procedura e non, invece, per l'applicabilità al caso in oggetto dell'immediato passaggio dal patrimonio indisponibile a quello disponibile.

Vi è poi una questione, sollevata nell'ambito delle argomentazioni addotte, a causa della quale deriverebbero problematiche nel trasferimento degli immobili dalla Patrimonio dello Stato Spa alla Infrastrutture Spa. Riguardo a ciò mi corre l'obbligo di ribadire a tutti voi quali soluzioni di paventato, possibile danno avrebbe potuto creare — nella originaria formulazione del provvedimento — il possibile trasferimento dei beni dalla Patrimonio dello Stato Spa alla Infrastrutture Spa. Ebbene, in sede di conversione del decreto-legge è stato introdotto un emendamento — ed è presente tra noi il deputato di opposizione che lo ha presentato — nel quale è stato previsto che il passaggio di azioni a titolo gratuito dalla Patrimonio

dello Stato Spa ad altri soggetti possa avvenire solo alla condizione che si tratti di società interamente controllate dallo Stato: non solo, ma è stato previsto che il trasferimento di immobili dalla Patrimonio dello Stato Spa alla Infrastrutture Spa possa avvenire esclusivamente a titolo oneroso e che, conseguentemente, la Infrastrutture Spa possa acquistare immobili che la Patrimonio dello Stato Spa potrà mettere in vendita, così come ogni altro soggetto privato.

L'articolo 7 prevede in modo assolutamente chiaro e specifico che i beni dello Stato continuino ad avere tutte le caratteristiche che i medesimi possiedono prima del trasferimento, secondo le determinazioni delle norme codicistiche. Mi riferisco agli articoli 823 e 825 del codice civile; qualcuno in quest'aula, quando se ne è discusso, ha lamentato la mancanza del riferimento anche all'articolo 822, ma basta leggere l'articolo 823 per riscontrare il richiamo all'articolo 822 (ci si riferisce quindi anche a quello). Vengono, pertanto, rispettate le qualità dei beni in questione, siano essi beni demaniali, siano essi beni tutelati o beni sottoposti ad altri vincoli, tutti soggetti alle attività che su di essi possono compiersi secondo altre norme di legge.

Ciò ci consente di esaminare un ulteriore problema che è stato sollevato, vale a dire se sia possibile o cosa accade se la società Infrastrutture dello Stato ponga ad oggetto di garanzia per i finanziamenti tali immobili, che abbia eventualmente comprato a titolo oneroso dalla società Patrimonio dello Stato Spa; tali beni mantengono i caratteri (ad esempio quello della demanialità) che possiedono prima dell'avvio di qualsivoglia forma di iniziativa sui medesimi.

Per quanto riguarda il problema delle garanzie, se un bene è demaniale o appartiene al patrimonio indisponibile non si verifica né il trasferimento né la posizione a garanzia (ragiono in astratto perché non ritengo si verifichi l'ipotesi nel caso concreto) che modifichino il regime giuridico dei beni.

Oggi non ci spaventiamo della gestione affidata al demanio e ci spaventiamo di una operazione di valorizzazione effettuata attraverso la società Patrimonio dello Stato Spa. I soggetti operanti della società Patrimonio dello Stato sono 12 e si occupano dell'attività riguardante il demanio.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE PUBLIO FIORI (ore 17,25)

MARIA TERESA ARMOSINO, *Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. È un fatto culturale sul quale vi sono alcuni distinguo profondissimi.

Vorrei ribadire che se prima i beni erano inalienabili, adesso questi ultimi restano tali e non sono aggredibili dai creditori. Affermare quindi che lo Stato sta ponendo un'ipoteca su tali immobili per finanziare la realizzazione di infrastrutture è una mera illazione!

Vorrei esporvi il motivo per cui l'eventualità che questi beni siano posti a garanzia, con le caratteristiche, i passaggi prima ricordati, è una ipotesi, ad avviso del Governo, del tutto remota. Perché questi beni sono difficilmente liquidabili e come tali difficilmente utilizzabili come garanzia; perché Infrastrutture Spa, come altre società – nonostante ciò che, in senso contrario, ha ribadito il collega precedentemente intervenuto – esistenti in altri paesi, non avrà la necessità di porre beni immobili a garanzia del debito da essa contratto, perché potrà beneficiare della garanzia dello Stato.

Su tale aspetto, tanto per rispondere, riprenderei il richiamo, dal mio punto di vista inappropriato, che è stato fatto nell'esaminare tale materia, alle dichiarazioni recenti di Eurostat. Sulla prima pagina i titoloni dei giornali italiani ed esteri affermavano: bocciati i conti europei, una quasi equiparazione della vicenda italiana a quella di Enron. Successivamente, vi sono state le lettere di scuse. Vedete, – e parlo delle operazioni che ho personalmente seguito, in particolare di quella di cartolarizzazione che in questa sede è

stata citata, — non è un'operazione destinata a restare sulla carta. È infatti ben vero che Eurostat, con un apprezzamento che non ci convince, ha sostenuto che non si annota l'introito nel momento in cui esso viene percepito, che è contestuale al trasferimento nella società veicolo, ma soltanto al momento della rivendita dei beni medesimi. Questi beni sono stati rivenduti: il ruolino di marcia che ci siamo dati non è soltanto assolutamente rispettato nei tempi previsti, ma supera, in misura del 100 per cento, gli obiettivi che ci eravamo dati. Di tutto si tratta, fuorché di una operazione sulla carta, di un'operazione falsa in cui il Governo non abbia curato anche la successiva rivendita dei beni.

Veniamo infine al potere del ministro dell'economia e delle finanze di decidere sugli indirizzi strategici della Patrimonio dello Stato Spa. Leggasi: quanto rendiamo forte questo ministro dell'economia. Decide lui delle sorti: questi sono i messaggi che vengono dalle forze dell'opposizione ed anche relativamente a questi aspetti invito a riflettere su come ciò poteva trovare forse un fondamento nel momento in cui il provvedimento — sempre quello di cui si chiede una modifica di natura legislativa — è arrivato all'esame di quest'Assemblea e come oggi ciò non possa assolutamente essere affermato, dopo l'emendamento che in questo ramo del Parlamento è stato approvato.

Mi riferisco in via assolutamente mirata alla previsione che ha attribuito al CIPE il compito di definire le direttive di massima sugli indirizzi strategici delle società. Molti di voi che hanno una più lunga esperienza di attività parlamentare, e sicuramente di governo, rispetto alla mia, sanno bene cosa sia il CIPE e cosa significhi demandare al CIPE l'individuazione delle direttive di massima sugli indirizzi strategici.

Certo non può essere detto che non saranno consultati i due ministri di cui le forze dell'opposizione hanno denunciato la mancanza, ovvero i ministri dei beni e delle attività culturali e dell'ambiente per quella, altrettanto significativa, parte di patrimonio che va sotto la voce « paesag-

gio », con tutto quello che ne consegue relativamente alla sua tutela: paesaggio, territorio, ambiente.

Condivido la posizione del ministro Urbani che è stata da voi citata in uno degli ultimi interventi, il quale ha detto che è impossibile definire criteri rigidi di individuazione dei beni cedibili e di gestione dei beni ceduti, proprio perché il patrimonio pubblico è talmente variegato e differenziato che imporre questi criteri una volta per tutte significherebbe privarsi della flessibilità che è un prerequisite essenziale affinché questa nuova iniziativa abbia successo.

Un'ultima osservazione in riferimento alla parte più specifica dell'intervento del Presidente della Repubblica e del mantenimento del sistema dei vincoli esistenti sui beni trasferiti. Il trasferimento dei beni pubblici alla Patrimonio dello Stato Spa non inciderà in alcun modo — c'è scritto — sui diversi vincoli che ne tutelano il carattere storico, artistico e paesaggistico. Ne consegue che i beni demaniali che fossero trasferiti alla Patrimonio dello Stato Spa continueranno ad essere assoggettati al regime giuridico che li caratterizzava inizialmente. Come espressamente previsto dall'articolo 823 del codice civile, essi restano inalienabili.

Per quanto riguarda l'eventuale contraddizione fra il comma 1 dell'articolo 3 della legge n. 410 del 2001 (la cartolarizzazione) e l'articolo 7, comma 10, del decreto-legge, richiamo ad una stretta osservanza giuridica della lettera della norma, laddove si dice che la legge n. 410 del 2001 — quindi, la prima disposizione — riguarda il trasferimento di beni immobili a società veicolo e la loro gestione nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione che implica una rivendita successiva dei beni. Osservo che Patrimonio dello Stato Spa non è una società veicolo, altrimenti ciò vorrebbe dire che non abbiamo capito che cosa è una società veicolo, ma non intendo offendere l'intelligenza di nessuno. La seconda norma, invece, richiama in generale le semplificazioni previste nell'articolo 3 della legge n. 410 del 2001, unicamente al fine di

rendere più agevole il trasferimento dei beni alla Patrimonio dello Stato Spa, che non è una società veicolo. Per altro verso, con due disposizioni specifiche, la legge di cui si richiede la modifica legislativa ribadisce, proprio in quella stessa parte, l'inalienabilità dei beni demaniali trasferiti e conferma il vigente sistema di tutela sui beni oggetto del trasferimento.

Queste sono le ragioni per le quali, con chiarezza, senza tema di confronto su questi fatti e su quanto è avvenuto, ribadiamo che non esiste alcuna esigenza di intervenire con nuove norme per disciplinare tali aspetti.

PRESIDENTE. La ringrazio, signor sottosegretario.

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, recante disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale (2892) (ore 17,37).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, recante disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale.

**(Discussione sulle linee generali
— A.C. 2892)**

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Informo che il presidente del gruppo parlamentare dei Democratici di sinistra-l'Ulivo ne ha chiesto l'ampliamento senza limitazioni nelle iscrizioni a parlare, ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del regolamento.

Avverto che la IX Commissione (Transporti) si intende autorizzata a riferire oralmente.

Il relatore, onorevole Sardelli, ha facoltà di svolgere la relazione.

LUCIANO MARIO SARDELLI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il crescente numero di vittime della strada che si registra in occasione dei periodi di più intenso flusso veicolare costituisce la dimostrazione più evidente e più grave della necessità di adottare con tempestività misure in grado di accrescere i livelli di sicurezza nella circolazione stradale.

Al fine di fronteggiare una simile emergenza, pare opportuno intervenire su tre principali versanti: la normativa, attraverso l'introduzione di disposizioni più rigorose in linea con i migliori *standard* di sicurezza internazionale; le forme di prevenzione che devono essere perfezionate ed estese; la vigilanza e la repressione delle violazioni il cui rafforzamento deve, tuttavia, avvenire nel rispetto dell'esigenza di contraddittorio, evitando ogni forma di ingiustificata vessazione a danno degli utenti della strada.

Su tali tematiche il Governo è intervenuto, dapprima, con il decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, e, successivamente, con un disegno di legge contenente una proroga della delega per la riforma del nuovo codice della strada, nonché ulteriori disposizioni di revisione della normativa vigente.

Il citato decreto legislativo n. 9 del 2002 — com'è noto — entrerà in vigore solo dal primo gennaio 2003. Per tale ragione, allo scopo di anticipare l'efficacia di alcune disposizioni ivi previste e per attuare ulteriori misure urgenti, il Governo ha ritenuto di intervenire con il decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, che il provvedimento al nostro esame è diretto a convertire in legge.

Il testo di tale decreto-legge presenta, tuttavia, alcuni profili problematici dovuti alla possibile non univoca interpretazione di talune delle disposizioni contenute nello stesso decreto-legge. Tali aspetti sono stati puntualmente affrontati e risolti nel corso dell'istruttoria legislativa in Commissione — anche con il contributo costruttivo dell'opposizione — e ritengo che il testo da

quest'ultima, elaborato ai fini dell'esame in Assemblea, sia in grado di superare i dubbi interpretativi e le perplessità cui ha dato origine il testo originario del decreto-legge.

Passando all'esame di singole disposizioni, ricordo che l'articolo 1 del decreto-legge prevede l'immediata entrata in vigore delle modifiche apportate dagli articoli 11 e 12 del decreto legislativo n. 9 del 2002, agli articoli 152 e 153 del decreto legislativo n. 285 del 1992 in materia di obbligo dell'uso dei proiettori anabbaglianti e delle luci di posizione per motocicli, ciclomotori e autoveicoli. Vorrei segnalare che il citato articolo 11 ha reso obbligatorio, dal 1° gennaio 2003 per i ciclomotori ed i motocicli, in qualsiasi condizione di marcia, l'uso dei proiettori anabbaglianti e delle luci di posizione. Il successivo articolo 12 prevede, invece, l'obbligo, per i veicoli a motore, durante la guida in autostrada, di tenere accesi i proiettori anabbaglianti, peraltro, nelle stesse condizioni di tempo e di visibilità per le quali è prescritto il loro uso su altre strade. In altri termini, sembrerebbe necessario chiarire inequivocabilmente se, in base al decreto-legge adottato dal Governo, l'articolo 12 abbia inteso introdurre l'obbligo solo con riferimento alle condizioni orarie e atmosferiche, di cui all'articolo 152, comma 1, del codice della strada ovvero anche a prescindere da queste ultime. Questa difficoltà interpretativa è stata rilevata, sia in Commissione trasporti sia dal Comitato per la legislazione e dalla Commissione giustizia che hanno espresso, a tale proposito, il prescritto parere. Durante i lavori in Commissione, si è proceduto a modificare l'articolo 1 del decreto-legge, approvando un emendamento proposto dal Governo volto a riformulare la disposizione sulla base delle indicazioni emerse nel corso della discussione.

Il nuovo testo mantiene ferma l'immediata entrata in vigore dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 9 del 2002, mentre viene abrogato il successivo articolo 12 ed introduce una norma espressa, destinata ad entrare in vigore al momento della conversione in legge del decreto-legge, che

prescrive l'uso dei fari anabbaglianti, oltre che in autostrada, anche sulle strade extraurbane principali. La norma è diretta a rendere maggiormente visibile durante la marcia le autovetture che percorrono arterie riservate al traffico veloce; tutto ciò in quanto alcune statistiche dimostrano che nei paesi del nord, dove tale misura è stata introdotta da tempo, il numero delle vittime della strada si è apprezzabilmente ridotto.

Resta ferma, naturalmente, l'esigenza di assicurare riconoscibilità alla nuova normativa, tenuto conto che può non essere agevole, per il comune cittadino, distinguere una strada extraurbana principale da una secondaria. A tal fine, nel corso dell'esame del provvedimento in Commissione, è stata sottolineata la necessità di evidenziare, con idonee forme di segnalazione e con l'adozione di adeguate campagne informative, le strade per le quali l'obbligo dell'uso di anabbaglianti è obbligatorio in qualunque condizione di marcia. In questo senso ha convenuto anche il Governo, propenso ad intraprendere le opportune iniziative.

L'articolo 2, invece, non ha subito modifiche nel corso dell'esame in Commissione. La disposizione reca una modifica al comma 2, secondo periodo, dell'articolo 173 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, volta a consentire l'uso, durante la guida, di apparecchi telefonici dotati di auricolare. Al riguardo, si ricorda che il citato comma 2 dell'articolo 173 vieta a tutti i conducenti (fatta eccezione per i conducenti dei veicoli delle Forze armate, dei corpi di Polizia dello Stato, dei vigili del fuoco, della Croce rossa, del Corpo forestale dello Stato, dei corpi forestali operanti nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano, nonché per i conducenti dei veicoli adibiti ai servizi delle strade, delle autostrade ed al trasporto di persone in conto terzi) « di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici ovvero di usare cuffie sonore ». La medesima disposizione già consentiva, invece, l'uso di « apparecchi a viva voce che non richiedono per il loro funzionamento l'uso delle mani ». Per ef-

fetto dell'articolo in esame viene dunque ampliata, con l'aggiunta degli apparecchi telefonici dotati di auricolare, la categoria dei dispositivi impiegabili durante la guida.

L'articolo 3, nel testo originario del decreto-legge, recava una modifica al comma 5 dell'articolo 186 del già citato decreto legislativo n. 285, come modificato dal decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, in materia di guida sotto l'influenza dell'alcool. Com'è noto, l'articolo appena citato vieta la guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche e dispone che chiunque contravvenga a tale divieto sia punito, ove il fatto non costituisca più grave reato, con l'arresto fino ad un mese e con un'ammenda. All'accertamento del reato consegue, altresì, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da quindici giorni a tre mesi, ovvero da un mese a sei mesi quando lo stesso soggetto compia più violazioni nel corso di un anno. Quando la violazione sia commessa da conducente di un autobus o di veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, ovvero di complessi di veicoli, con la sentenza di condanna è anche disposta la revoca della patente di guida.

Ai sensi del comma 5 del medesimo articolo 186, lo stato di ebbrezza ricorre qualora, sulla base degli accertamenti eseguiti, il tasso alcolemico del conducente superi i limiti stabiliti dalla normativa vigente, pari a 0,8 grammi per litro. Per effetto della modifica apportata con l'articolo in esame, il tasso alcolemico massimo consentito per i conducenti è ridotto a 0,5 grammi per litro. Con tale intervento, viene introdotta una disciplina decisamente più rigorosa di quella in vigore che, in coerenza con i principi ispiratori della legge n. 125 del 2001 (legge quadro in materia di alcol e di problemi correlati), dovrebbe fornire un utile contributo alla lotta del doloroso fenomeno degli incidenti stradali dovuti all'abuso di bevande alcoliche.

Nel corso dei lavori in Commissione, si è notato, tuttavia, che l'articolo 13 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9,

che ha modificato l'articolo 186 del decreto legislativo n. 285 del 1992, è destinato ad entrare in vigore il 1° gennaio 2003, ragione per la quale solo da tale data decorrerebbe la vigenza del nuovo tasso alcolemico consentito; a causa dell'imperfetta tecnica legislativa, risultava frustrato, peraltro, l'intento del decreto-legge, evidentemente diretto, invece, a dare immediata efficacia alla nuova disciplina.

Allo scopo di risolvere tale inconveniente, recependo il contenuto del parere formulato dal Comitato per la legislazione e dalle Commissioni IV e XII, ha approvato un emendamento del relatore con il quale si assicura l'entrata in vigore della nuova disciplina all'atto della conversione del decreto-legge. In particolare, il nuovo testo dell'articolo 3 incide sia sul testo dell'articolo 186 del codice della strada vigente sia sul testo destinato ad entrare in vigore dal 1° gennaio 2003, garantendo, in questo modo, un raccordo tra le disposizioni e coerenza e continuità nell'applicazione della normativa.

Inoltre, accogliendo una proposta formulata dall'opposizione, è stato aggiunto il comma 3, con il quale si integra la disciplina vigente in materia di norme di comportamento per i conducenti di veicoli nei confronti dei pedoni.

L'articolo 4 disciplina i cosiddetti controlli remoti e la contestazione in differita delle violazioni al codice della strada, al fine di garantire l'effettività della vigilanza sulle strade e, quindi, una più efficace tutela della sicurezza della circolazione, anche nelle situazioni in cui l'accertamento diretto da parte degli organi di polizia stradale risulti difficoltoso o pericoloso.

Al fine di recepire le indicazioni espresse dal Comitato per la legislazione di perfezionare alcuni aspetti procedurali della disciplina, anche il testo di tale articolo è stato integralmente sostituito nel corso dell'esame in sede referente. In particolare, il comma 1 del testo elaborato dalla Commissione dispone che sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali gli organi di polizia stradale possano utilizzare o installare dispositivi o mezzi

tecniche di controllo del traffico, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme in materia di divieto di sorpasso dei limiti di velocità. I suddetti dispositivi o mezzi tecnici di controllo possono essere utilizzati o installati anche sulle strade extraurbane secondarie e sulle strade urbane a scorrimento ovvero su singoli tratti di esse individuati con apposito decreto dal prefetto. Un emendamento approvato in Commissione ha permesso che ci sia una puntuale informazione agli automobilisti della presenza di questi dispositivi.

Rispetto al testo del decreto-legge, il testo elaborato dalla Commissione supera le obiezioni del Comitato per la legislazione con riferimento alla scarsa definizione della categoria di strade sulle quali è consentito l'utilizzo dei citati dispositivi, atteso che sono espressamente richiamate le classificazioni contenute nel nuovo codice della strada.

Il comma 2 prevede che l'individuazione delle tratte stradali di cui al comma 1 è disposta dal prefetto sentiti gli organi di polizia stradale competenti per territorio su conforme parere degli enti proprietari, tenendo conto del tasso di incidentalità, delle condizioni strutturali, planaltimetriche e di traffico per le quali non è possibile il fermo di un veicolo senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidità del traffico o all'incolumità degli agenti operanti e dei soggetti controllati.

La Commissione non ha ritenuto di recepire le indicazioni formulate dal Comitato per la legislazione con riferimento all'acquisizione del parere conforme degli enti proprietari, ritenendo che tale parere abbia carattere obbligatorio e vincolante, con la conseguenza che, in sua assenza, non è possibile l'utilizzo dei citati dispositivi.

Il comma 3 prevede, nei casi indicati dal comma 1, che la violazione deve essere documentata con sistemi fotografici, di ripresa video o con analoghi dispositivi che, nel rispetto delle esigenze di tutela della riservatezza personale, consentano di accertare, anche in tempi successivi, le

modalità di svolgimento dei fatti costituenti illecito amministrativo, nonché i dati di immatricolazione del veicolo ovvero del responsabile della circolazione.

Se vengono utilizzati dispositivi che consentono di accertare in modo automatico la violazione, senza la presenza o il diretto intervento degli agenti preposti, gli stessi devono essere approvati o omologati ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992.

Il comma 4 precisa, infine, che, qualora vengano utilizzati mezzi tecnici o i dispositivi di cui ai commi precedenti, non vi è l'obbligo di contestazione immediata. Al riguardo, nel corso dell'esame in Commissione, è emersa l'esigenza di precisare espressamente che l'esclusione dell'obbligo di contestazione immediata si riferisce esclusivamente a taluni casi tassativi e non a carattere generale. Tale aspetto potrà essere più analiticamente approfondito nel corso della discussione, anche alla luce degli elementi di valutazione che saranno forniti in proposito da parte del Governo.

Tanto premesso, ritengo che il decreto-legge in discussione, con le modifiche e i correttivi apportati nel corso dell'esame in Commissione, possa fornire un utile contributo al miglioramento delle condizioni di sicurezza nella circolazione stradale e alla riduzione del doloroso tributo di vite umane che accompagna i periodi di cosiddetto esodo.

Tenuto conto della delicatezza della materia, auspico lo svolgimento di un dibattito costruttivo, privo di toni polemici, in grado di consentire, nell'interesse generale, di giungere sollecitamente all'approvazione del provvedimento, eventualmente anche emendato in meglio, così come mi auspico, con il contributo di tutti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

PAOLO MAMMOLA, Sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti. Signor Presidente, mi riservo di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Raffaldini. Ne ha facoltà.

FRANCO RAFFALDINI. Signor Presidente, il decreto-legge al nostro esame ha dell'incredibile: viene pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 20 giugno con l'obiettivo di intervenire, con urgenza — ecco il motivo della scelta del decreto-legge — sulla sicurezza sulle strade nel periodo tipico dei grandi spostamenti dovuti al periodo feriale estivo (luglio-agosto); è composto di quattro articoli più un quinto che dispone circa l'entrata in vigore, scritti così male, in modo così dilettantesco, da risultare contraddittori tra loro, in contrasto con la legislazione vigente e quindi inapplicabili. Quello che stiamo discutendo è un decreto-legge che non sta in piedi, che non poteva essere applicato, che non poteva produrre ciò che nelle intenzioni si voleva. Non a caso, in queste settimane, tutti i mezzi di informazione non sapevano che informazioni dare. Ricorderete tutti le diverse indicazioni relative all'obbligo di tenere accese le luci durante il giorno sulle autostrade. Versioni date da Lunardi, in un senso, dal capo della polizia stradale, in un altro, con i cittadini sbalorditi ed incapaci di comprendere. E così per le sanzioni relative alle eventuali infrazioni. Il decreto-legge, in quanto strumento urgente, avrebbe dovuto produrre un effetto immediato, ma l'ufficio stampa del ministro ha detto, invece, che si sarebbe pagato dopo qualche mese. Insomma, si è creata una situazione un po' comica e un po' penosa rispetto alla quale i cittadini, allo sbalordimento, hanno fatto seguire originali battute salaci e barzellette. Insomma un dilettantismo.

È una forzatura settaria questa? No. Se infatti guardiamo semplicemente il testo del decreto-legge ci accorgiamo, *de visu*, che, nel giro dei 12 giorni trascorsi dalla pubblicazione del decreto-legge, ci troviamo, oggi, di fronte ad un altro decreto-legge proposto dal Governo. Sono stati modificati completamente tre articoli su quattro a parte quello relativo all'entrata in vigore. Credo si tratti di un precedente unico nella storia italiana, europea e occidentale.

Qual è il quadro generale, la situazione concreta, la cruda cornice nella quale si

inserisce questo provvedimento? È quello di una situazione drammatica rispetto alla quale le scelte del ministro Lunardi sono ben poca cosa. Servirebbe un'azione diversa, un'azione d'urto e duratura sulle ragioni degli incidenti, sulle aree urbane.

Citerò alcuni dati ma voglio ricordare che dietro ai numeri ed alle percentuali che citerò vi sono persone, uomini, donne, ragazzi, ragazze, famiglie; vi sono drammi che, in molti casi, dureranno per sempre.

Ogni anno, in Italia, i morti a causa di incidenti sulla strada sono 7.000, 18 al giorno, circa uno all'ora; i feriti sono 300.000, 750 al giorno, 32 ogni ora; i disabili gravi sono 20.000 (sono dati dell'Istituto superiore della sanità). Il costo economico di questa strage è valutato in 42 mila miliardi all'anno (sono dati del CNEL). Negli ultimi decenni un terzo dei deceduti aveva meno di trent'anni; una famiglia su due ha un componente coinvolto in un incidente entro l'anno.

L'Unione europea ha, per questo, deciso un programma per la sicurezza stradale con l'obiettivo di ridurre del 40 per cento gli incidenti entro il 2010.

In questo quadro, il Parlamento italiano, dopo un lavoro durato due anni ed una vasta consultazione con tutte le organizzazioni, le associazioni e le istituzioni interessate, a partire dall'associazione dei familiari delle vittime della strada, ha approvato, nel marzo scorso, una legge delega per la revisione del nuovo codice della strada. Questa legge ha come obiettivo essenziale l'aumento della sicurezza nella circolazione stradale, ed interviene sulla qualità delle infrastrutture (strade ed autostrade), sui veicoli (dotazioni di sicurezza e nuove tecnologie) e sulle persone (educazione alla sicurezza e patente a punti). Questo è necessario anche perché il tasso di mortalità in Italia è di 11,6 morti per 100.000 abitanti che ci colloca al settimo posto in Europa. L'elemento più preoccupante è però costituito dal fatto che i paesi che seguono l'Italia fanno registrare una velocità di riduzione della mortalità nettamente superiore a quella italiana.

Vi è, inoltre, un altro dato originale: il divario territoriale nel nostro paese circa la dimensione degli incidenti stradali; infatti, in alcune aree, il tasso dei morti e dei feriti, riferito alla popolazione, risulta sino a 14 volte più elevato che in altre zone.

Il programma europeo per la sicurezza stradale vuole ridurre, entro il 2010, il numero dei morti in Europa da 45 mila a 27 mila, e quello dei feriti da 1.600.000 a 960.000.

Quali sono le caratteristiche ed i fattori della incidentalità? Sono le infrastrutture ed il parco veicoli. Quest'ultimo, ad esempio, tra il 1960 ed 1995, è aumentato da 2,4 a 32,8 milioni di veicoli, con un incremento medio annuo del 34,8 per cento. La mobilità su strada è passata da 90 miliardi di passeggero-chilometri a 766 miliardi di passeggero-chilometri, con una crescita media annua del 20,7 per cento; gli investimenti nelle infrastrutture, invece, sono modesti: cresce solo la rete delle strade minori.

Tra il 1960 ed il 1995 le percorrenze del trasporto individuale salgono da 60 miliardi di passeggeri-chilometro ad oltre 675 miliardi, con un incremento pari ad 11,3 volte ed una crescita media annua del 28 per cento. Le autovetture individuali generano oltre il 90 per cento delle percorrenze totali. Esplode in questi anni l'utilizzo del motociclo e del ciclomotore (più 117 per cento). Il contributo del trasporto collettivo al traffico complessivo passa, in questi anni, dal 53 per cento al 18 per cento.

La distribuzione degli incidenti per tipo di infrastruttura: nelle aree urbane, compresa la viabilità minore, si verifica l'80 per cento degli incidenti e si hanno il 74 per cento dei feriti ed il 47 per cento dei morti; sulle strade provinciali si verifica il 6 per cento degli incidenti e si hanno il 6 per cento dei feriti ed il 16 per cento dei morti; sulle strade statali si verifica il 9 per cento degli incidenti e si hanno l'1 per cento dei feriti ed il 24 per cento dei morti; sulle autostrade si verifica il 6 per cento degli incidenti e si hanno il 7 per cento dei feriti ed il 12,6 per cento dei morti. Dal 1996 ad oggi sulle autostrade si

registra però un incremento della mortalità ed un arretramento nelle condizioni di sicurezza.

Qual è il livello di rischio per modalità di trasporto? Al vettore individuale, ossia alla macchina, è legato il 92,7 per cento delle morti. Il rischio di morte su un veicolo individuale è 20,7 volte più elevato di quello del vettore collettivo. Gli incidenti per lavoro — mi riferisco a coloro che muoiono mentre prestano soccorso, alla polizia, a coloro che trasportano persone o merci, ai rappresentanti o a chi si reca al lavoro — sono numerosissimi. Gli incidenti stradali sono dieci volte più pericolosi degli infortuni sul lavoro e gli infortuni *in itinere* vedono 1.500 morti e 74.000 feriti all'anno.

Le circostanze e le cause degli incidenti sono le seguenti. Primo: la velocità, con il 23 per cento degli incidenti; secondo: la guida distratta e pericolosa con il 13 per cento degli incidenti; terzo: la guida contromano con il 9 per cento; quarto: il mancato rispetto della precedenza o dello stop con il 4,7 per cento; quinto: la distanza di sicurezza con il 4,1 per cento. Le altre cause sono l'attraversamento dei pedoni con il 4 per cento e l'assunzione di alcool e stupefacenti con l'1,4 per cento degli incidenti.

Per quanto riguarda le fasce orarie, quella dalle 13 alle 18 vede il 36 per cento di incidenti, quella dalle 6 alle 12 il 29 per cento, quella dalle 19 alle 22 il 18 per cento e quella dalle 23 alle 5 del mattino il 14 per cento.

Ogni giorno della settimana vi sono 28.000 incidenti. La domenica ve ne sono 23.500, ma tra sabato e domenica aumentano i morti. Le stragi del sabato sera, da mezzanotte alle sei del mattino, aumentano del 16 per cento il numero degli incidenti: sono incidenti aggiuntivi.

La tipologia degli utenti a rischio è costituita sia dalle fasce giovani, dai 18 ai 29 anni, sia dagli anziani oltre i 64 anni. Gli utenti deboli, i pedoni, i ciclisti, i conducenti di ciclomotore, gli anziani e i giovanissimi, rappresentano il 50 per cento delle vittime degli incidenti stradali.

Questo è il quadro del quale occorre tener conto — ed ho citato molti dati — per predisporre una profonda azione volta a ridurre gli incidenti. Questi sacrifici di vite umane così elevati costituiscono un inevitabile prezzo da pagare allo sviluppo economico e sociale o possono essere radicalmente abbattuti? Ritengo che essi possano essere radicalmente abbattuti. Il nostro paese sta facendo tutto ciò che è possibile per ridurre la dimensione di questo disastro? No, non lo sta facendo e ciò non è nell'agenda delle priorità. Questa avrebbe potuto essere una delle azioni dei primi 100 giorni del Governo e si sarebbe trattato di una possibilità che aveva dinanzi, per così dire, un'autostrada larga e senza ostacoli, perché già preparata puntigliosamente dal Parlamento del centrosinistra, che nella scorsa legislatura ha predisposto e approvato un'importante legge delega di riforma del codice della strada.

Il ministro Lunardi, invece, ha lasciato trascorrere dei mesi e, a poche ore dalla scadenza della legge delega (ai primi di gennaio di quest'anno), ha affastellato alcune indicazioni, la più propagandata delle quali è stata l'aumento dei limiti di velocità in alcune autostrade da 130 a 150 chilometri all'ora. In altri termini, si tratta di una misura che va nel senso esattamente contrario a quello di aumentare la sicurezza e ridurre gli incidenti stradali. Il limite a 150 chilometri orari non esiste in nessun paese europeo e in nessun paese al mondo. Cito la tabellina del libro bianco europeo che riguarda i limiti di velocità: Belgio, 120 chilometri orari; Danimarca, 110 chilometri orari; Spagna, 120 chilometri orari; Francia, 130 chilometri orari; Irlanda, 112 chilometri orari; Lussemburgo, 120 chilometri orari; Olanda, 120 chilometri orari; Austria, 130 chilometri orari; Polonia, 120 chilometri orari; Finlandia, 120 chilometri orari; Svezia 110 e Inghilterra 112 chilometri orari. Questi sono i limiti di velocità in Europa.

PAOLO MAMMOLA, *Sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti*. In Germania?

FRANCO RAFFALDINI. La Germania non ha una legislazione, ma dà indicazioni sui 120 chilometri all'ora.

Anche le argomentazioni tecniche utilizzate dal ministro, e cioè che i veicoli odierni sono più sicuri di quelli antichi e che all'evoluzione tecnica può seguire un innalzamento della velocità, non sono fondate, anzi sono sbagliate. Infatti, le nuove caratteristiche costruttive, gli interventi sulle infrastrutture, le nuove tecnologie e le dotazioni dei veicoli hanno come obiettivo l'aumento della sicurezza se si mantengono gli attuali livelli di velocità. È tecnicamente dimostrato che l'aumento della velocità « si mangia » il livello di sicurezza conquistato con il progresso tecnologico e ci fa tornare ai livelli di pericolo precedente. Insomma, la tecnologia deve aumentare la sicurezza; la velocità la riduce.

D'altra parte, i dati che ho sommariamente riportato sono tratti dalle relazioni annuali sullo stato della sicurezza stradale del Ministero delle infrastrutture, dalle sezioni della polizia stradale, dalla motorizzazione civile, dall'istituto superiore di sanità, dall'Unione europea.

Mi pare, quindi, che il ministro Lunardi scelga di scontrarsi con il mondo intero, a meno che il limite di velocità sia una questione « anacronistica, frutto di ideologie politiche non condivisibili ». Insomma, i limiti di velocità nei quartieri, nei centri abitati, sulle strade urbane ad alto scorrimento, sulle autostrade sono « un residuo ideologico del comunismo ». Non è una battuta, sono affermazioni contenute in un'interrogazione plaudente al ministro Lunardi del capogruppo della Lega nord Alessandro Cè, dell'onorevole Rizzi e di 25 deputati leghisti.

D'altra parte, il ministro Lunardi ha sostenuto che, rispetto agli altri cittadini d'Europa e del mondo, gli italiani hanno un temperamento diverso, forse un sangue *caliente*. Invece di guardare tanto alla velocità, sarebbe opportuno diminuire i litigi tra marito e moglie mentre si è alla guida di un automezzo: cito le parole del ministro Lunardi. Credo che non ci siamo.

Il Parlamento ha compiuto un lavoro importante, direi straordinario, durato due anni. Per quanto riguarda la riforma del codice, servirebbe intervenire, come noi proporremo, su molti altri punti che non siano quelli presentati in questa sede o anticipati nel gennaio di quest'anno. Occorre intervenire sui nodi urbani, sulle città, sulle infrastrutture, sui veicoli: i nostri emendamenti vanno proprio in questo senso. Sia attivata da subito la patente a punti, da subito gli interventi per chi guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze psicotrope o stupefacenti. Subito vanno colpiti coloro che fanno gare di velocità illegali sulle nostre strade; subito sono necessari interventi sul trasporto di merci pericolose; subito bisogna favorire l'installazione sugli autoveicoli di dispositivi di rilevamento immediato, automatico e a distanza delle situazioni di rischio; subito bisogna abrogare la possibilità, pur prevista a partire dal 1° gennaio 2003, di elevare il limite di velocità da 130 a 150 chilometri all'ora in alcune autostrade.

Così come precisi sono stati i nostri emendamenti in altri provvedimenti sulla mobilità nelle aree urbane, sulla mobilità nelle città, occorrono una forza d'urto, un impegno duraturo e risorse consistenti sul trasporto rapido di massa, sulla sostituzione dei parchi autobus, sulla definizione di un semplice regolamento sui piani urbani della mobilità che attende da mesi e mesi.

Queste sono riflessioni che dimostrano la sproporzione tra i numeri, che prima citavo (dietro ai quali stanno persone, famiglie e drammi, in carne ed ossa), e i provvedimenti che ci troviamo, su questo tema, ad esaminare.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Pasetto. Ne ha facoltà.

GIORGIO PASETTO. Grazie, Presidente. Desidero, in primo luogo, dare atto al relatore di aver fornito un quadro rispettoso del lavoro svolto in Commissione; del resto tornerò poi su questo aspetto perché si è trattato non soltanto di una ricognizione, bensì sostanzialmente di una ricostruzione del provvedimento.

Gli elementi portati alla nostra attenzione dall'onorevole Raffaldini — come giustamente è stato sottolineato — contengono dati e riferimenti dietro ai quali vi sono drammi familiari, ma soprattutto vi sono grandi danni economici e, trattandosi dei rilevanti riflessi di un fenomeno che non accenna a diminuire (il dramma del sabato sera, ma più in generale l'elevata incidenza, nel nostro paese, della mortalità su strada), credo abbiano arricchito la nostra riflessione e penso saranno utili per il lavoro che dovremo portare avanti.

Detto ciò, vorrei svolgere alcune considerazioni di carattere politico. Colleghi, l'onorevole Berlusconi, nel suo recente intervento alla Camera (mercoledì scorso), ha più volte sottolineato l'efficienza e l'efficacia dell'azione di governo. Ebbene, sia il relatore indirettamente sia l'onorevole Raffaldini hanno già dimostrato la debolezza e la confusione, cioè la distanza che c'è stata e che c'è, e non soltanto rispetto a questo provvedimento, tra i proclami (cioè tra le affermazioni) ed i provvedimenti di carattere legislativo (per non dire i fallimenti). Il pasticcio, la superficialità, l'improvvisazione e la confusione che hanno caratterizzato questo decreto-legge credo rappresentino un dato che tutti riconosciamo, se è vero — com'è vero — che il rappresentante del Governo ha avuto delle difficoltà nei giorni intercorsi tra l'inizio dell'esame del provvedimento in Commissione e l'introduzione dei tre emendamenti, che hanno sostanzialmente sostituito, se non annullato, parte dei quattro articoli di cui constava il provvedimento (delle quattro norme iniziali, infatti, tre norme sono state totalmente modificate); da parte nostra, peraltro, non abbiamo sollevato una questione, perché certamente il Governo poteva — e può — emendare un provvedimento, ma in quel caso si è trattato di una vera e propria riscrittura.

Mi sembra di poter dire che la linea d'azione del Governo nel suo complesso e, in modo particolare, l'improvvisazione (la nostra non è ostinazione) che caratterizza l'azione del ministro Lunardi — in questo caso la frettezza e l'atteggiamento pro-

pagandistico degli annunci (che hanno in questo settore un riverbero e una delicatezza che non hanno in altri) — giochino su elementi anche di disinformazione, su elementi che in qualche modo (come veniva giustamente sottolineato in ordine al problema del limite di velocità) agiscono da volano, cioè da supporto, più che da deterrente.

Quindi, se rispetto all'impianto complessivo del riordino della sicurezza stradale, se a fronte delle norme che devono essere via via rese operative, ci siamo trovati di fronte all'aumento del volume di traffico, che avviene a ridosso della stagione estiva, occorre sottolineare e non eludere che siamo riusciti a determinare una situazione di grande confusione, di grande incertezza tra gli automobilisti.

Si sono anticipate norme che, a seguito di una più approfondita lettura del decreto-legge, si sono rivelate inesistenti. Grazie al lavoro degli uffici, del relatore e della Commissione si sono potute apportare quelle modifiche che, finalmente, rendono quelle poche misure più chiare. D'altra parte, questo riconoscimento è stato, in qualche misura, sottolineato dallo stesso relatore, il quale ha affermato che, grazie anche al contributo dell'opposizione, si è riusciti a migliorare sostanzialmente questo provvedimento.

In una materia così delicata, c'è stato un grave contrasto tra le disposizioni del ministero e del ministro e gli operatori della polizia stradale; si è rasentato il conflitto e, sicuramente, la babele delle lingue in ordine a chi e su quali strade si dovessero tenere le luci accese.

Se si voleva intervenire — questa è la morale — come ritengo si volesse fare, in modo estremamente tardivo, attraverso provvedimenti per accentuare gli elementi di deterrenza, per rendere più sicuri gli esodi estivi, abbiamo ottenuto un risultato che, certamente, non ha fornito certezze in un settore come questo che, invece, le reclama. Non si può immaginare che tutti abbiano il codice della strada in testa, dunque, occorre fornire in tal senso indicazioni precise.

Quindi, l'aumento del numero degli incidenti e una situazione, descritta precisamente con studi ed indagini dal CREM e da altri osservatori di carattere scientifico, ci portano ad affermare che la montagna ha partorito il topolino.

La modalità con cui si è intervenuti ha determinato non solo sconcerto, ma derisione da parte della pubblica opinione. Emblematica è la situazione degli anabaglianti accesi durante il giorno, anticipata da una norma che non era presente nel testo originario del decreto-legge, da un comunicato della Presidenza del Consiglio diverso da quanto il ministro Lunnardi aveva annunciato.

Leggiamo i titoli di alcuni articoli di giornali pubblicati in quei giorni a partire da *Il Gazzettino* che, notoriamente, non è un giornale della Rivoluzione d'ottobre. Il titolo era il seguente: « Fari accesi: non capisco ma mi adeguo » e, il giorno successivo: « La Babele sui fari accesi aspettando l'interprete ». Inoltre, il 26 giugno, il quotidiano *Liberò*, notoriamente « antigovernativo » titolava: « Fari accesi: roba da ridere » e, ancora, *Il Messaggero*: « Ingorgo dei codicilli »; *Il Sole 24 Ore*: « Fari accesi di giorno: sono obblighi e caos » e così anche il *Corriere della Sera* e *La Stampa*.

Dovremmo essere soddisfatti di come i giornali hanno sottolineato non soltanto la confusione, ma anche l'inadeguatezza dell'azione di governo.

Ciò si è riflesso sugli utenti della strada, su coloro che avrebbero dovuto avere, non soltanto in questa fase, dati e riferimenti certi.

Credo che tutto ciò abbia contribuito a far perdere credibilità non soltanto allo Stato e alle sue istituzioni ma anche al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Gli utenti della strada oggi si chiederanno e chiederanno se siano queste le norme definitive e se, rispetto alle azioni sanzionatorie, gli elementi forniti siano certi. Stiamo parlando — lo ripeto — di pochi articoli che anticipano alcune misure del codice della strada. Concordo con quanto già sottolineato e da noi riproposto in Commissione.

Ho colto la valutazione positiva su alcuni emendamenti da noi presentati e mi auguro che essa permanga anche nel confronto che si svolgerà nelle prossime ore. Sulla patente a punti, si porrebbe un problema di coerenza tra il relativo emendamento ed il testo del provvedimento; tuttavia, intendiamo comunque sottolineare che ci saremmo aspettati uno sforzo che riguardasse non quattro articoli ma misure coerenti rispetto ai provvedimenti e alle norme messe in campo. In mancanza di un collegamento tra le norme previste nel codice stradale e questo intervento, che potremmo considerare un primo stralcio, ho l'impressione che ci sarà una continua doccia fredda sugli utenti della strada e, soprattutto, sugli organi che intervengono non soltanto a livello di deterrenza ma anche a livello di prevenzione. Ciò non contribuirà a migliorare una situazione drammatica, che è sotto gli occhi di tutti: siamo il fanalino di coda dell'Europa in questo settore.

Non a caso, abbiamo posto alcuni problemi: aumento delle sanzioni per reato grave in occasione di gare automobilistiche e ciclomotoristiche su strada; aumento delle sanzioni nei confronti del conducente che venga trovato con tasso alcolemico superiore a quello consentito; aumento delle sanzioni per quanto riguarda il conducente trovato sotto l'effetto di sostanze stupefacenti.

Signor Presidente, mi soffermo brevemente sulla lezione che ci viene da questo breve confronto, dal dibattito che abbiamo svolto in Commissione e dal lavoro degli uffici: tutto ciò ha indotto — non voglio dire costretto — a modificare in modo sensibile e radicale, per certi versi, il provvedimento. E questo l'abbiamo fatto d'intesa. Allora qual è la lezione che se ne trae? Al di là dei rapporti tra maggioranza ed opposizione e del valore intrinseco rappresentato dalla democrazia, il Parlamento migliora la qualità del prodotto legislativo. Vorrei dirlo al ministro Lunardi, che credo sia venuto soltanto una volta in Commissione: l'esame del Parlamento, il lavoro in Commissione e il confronto politico migliorano la qualità

dei provvedimenti, al di là dei ruoli di maggioranza e di opposizione che debbono restare distinti. Questo è il terreno. Questa è la strada.

Anche nel nostro caso, si è dimostrato che il provvedimento attuale, pur con tutti i limiti da noi sottolineati, è migliore del testo originale presentato al Parlamento. Allora, perché questa ostinazione? Perché questo rifiuto a confrontarsi? Si dirà che il ministro Lunardi non può occuparsi di tutto. Ma dei trasporti egli non si occupa affatto. Visto che si parla di rimpasto governativo, si dia un'attrezzatura più forte e più robusta anche alla compagine ministeriale rispetto a questo comparto. Come stiamo ripetendo dall'inizio dell'attuale legislatura, siamo in assenza di un ministro dei trasporti ed in presenza di un ministro che si occupa prevalentemente di valichi e di autostrade.

Credo che questo elemento, senza voler individuare in esso nessuna connessione, non ci faccia fare passi in avanti non soltanto nella direzione della sicurezza stradale, ma più in generale in un settore che è fondamentale per lo sviluppo della nostro paese. Evidentemente, il ministro considera il confronto in Parlamento una perdita di tempo, senza rendersi conto dello sforzo e dell'impegno che abbiamo dimostrato non soltanto in questa occasione, ma nelle varie discussioni sui diversi provvedimenti che ci sono stati presentati. Il più delle volte, non dico che abbiamo raggiunto intese, ma certamente abbiamo individuato possibilità, strumenti e norme che miglioravano la qualità della proposta. In questo caso, ci troviamo di fronte ad un Governo e, in modo particolare, al ministro Lunardi, il quale si rifiuta di venire in Commissione (lo ripeto, è venuto soltanto una volta) e, quel che è peggio, considera un incidente di percorso il confronto con il Parlamento e con i suoi strumenti e le sue espressioni, come in questo caso la Commissione.

Allora, l'esigenza di migliorare la qualità e l'efficacia legislativa non è un problema che riguarda la minoranza o la maggioranza, ma riguarda lo Stato, l'insieme delle forze politiche e soprattutto il

Parlamento. Negare questa possibilità ed avere un atteggiamento pregiudiziale, nella sostanza, dimostra che questa linea e questo percorso portano a provvedimenti che sono stati annunciati e poi cambiati, il che per certi versi ha prodotto un effetto negativo sulla pubblica opinione e in generale sulla credibilità dello Stato, al di là di chi sia il Capo del Governo. Quindi, anche da questo punto di vista, emerge che — soprattutto in materie delicate come queste — la sicurezza dei cittadini non è materia che può appartenere a questa o a quella parte politica, ma è questione che in questo caso riguarda la vita dei cittadini, in considerazione del numero dei morti che si registrano sulle nostre strade.

Pertanto, se veramente una chiusura non può essere accettata sul piano generale e soprattutto in un settore come questo, che riguarda la vita di milioni e milioni di persone, io credo che tra maggioranza e opposizione dovremmo distinguerci per la bontà delle proposte e per il fatto che quelle proposte siano più o meno utili a rendere più sicura la circolazione nel nostro paese.

Ad ogni modo, il peggioramento non è soltanto determinato da questa chiusura: vecchi parroci dicevano che senza soldi non si canta messa. In questo caso, se noi immaginiamo di fare prevenzione — e bisogna farla nelle scuole —, se pensiamo di fare prevenzione sulle strade, dobbiamo dire che occorrono mezzi e risorse e queste erano state stabilite all'atto dell'approvazione del codice. Di questo non si parla e non si riesce a capire con quali risorse, con quali strumenti e con quali mezzi faremo fronte all'attuazione di queste norme.

Vi è anche lo slittamento dei tempi e, ripeto, l'assenza degli investimenti, nonostante i 650 miliardi di vecchie lire che erano stati previsti per i primi due anni, nonché l'inadeguatezza. In questo senso, rivolgo un invito al Governo, visto che siamo in presenza di norme che non chiamerei nemmeno tampone. È possibile vedere immediatamente qual è il pacchetto di norme che vogliamo rendere attuabile, invece di trovarci di fronte ad annunci, a

spezzoni e a stralci, con questo modo di procedere, per evitare che le nostre strade continuino ad essere le peggiori in Europa sul piano della sicurezza? Infatti, siamo il fanalino di coda per il numero dei morti e degli incidenti rispetto ad altri paesi che consideravamo non fortemente industrializzati e che — almeno alcuni di essi — non hanno le nostre strutture.

Concludo dicendo che noi ci siamo trovati di fronte ad un intervento tampone, tardivo, confuso, inadeguato e, pur tuttavia, abbiamo lavorato per migliorare questo provvedimento. L'obiettivo che ci muove è quello di rispondere, come Stato, come istituzioni, agli interessi più generali dei cittadini. È inutile invocare l'efficienza e l'efficacia dell'azione di Governo, quando in realtà — come in questo caso — vi è stata soltanto da parte dell'opposizione un'azione, un'attenzione, un confronto ed anche una volontà. La maggioranza ha collaborato soltanto in parte attraverso l'accoglimento di alcuni emendamenti: adesso c'è stato riferito che vi è una disponibilità da parte del Governo ad accogliere gli emendamenti che abbiamo presentato, ma questo lo vedremo. Comunque, ci auguriamo che ciò avvenga, non soltanto per dar credito alle proposte emendative presentate dall'opposizione, ma nell'interesse generale dei cittadini.

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

**(Repliche del relatore e del Governo
— A.C. 2892)**

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Sardelli.

LUCIANO MARIO SARDELLI, *Relatore*. Signor Presidente, rinuncio alla replica ed eventualmente mi riservo di intervenire nel prosieguo dell'esame del provvedimento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo.

PAOLO MAMMOLA, *Sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti*. Signor Presidente, intendo intervenire subito anche per dare alcune risposte ai colleghi che sono intervenuti perché, nelle loro illustrazioni, nelle loro relazioni, hanno fatto dei riferimenti specifici sollevando — giustamente, dal loro punto di vista — delle problematiche di una certa importanza. Credo che il Governo abbia anche il dovere di dare delle puntuali risposte, senza con questo voler aprire i termini di una discussione che, sicuramente, si svolgerà in quest'aula durante l'esame delle proposte emendative.

Voglio fare una premessa: è stato elaborato un provvedimento che aveva — come ha giustamente osservato il relatore ed i colleghi parlamentari di opposizione dal loro punto di vista — l'intenzione di anticipare alcune precise indicazioni, finalizzate ad introdurre elementi di maggiore sicurezza — riguardo alla circolazione sulle nostre strade proprio in prossimità delle ferie estive — concernenti i classici esodi che, settimanalmente, partendo dalle nostre città si dirigono verso le località turistiche e balneari.

Il provvedimento è nato con delle finalità, ma, dal punto di vista della tecnica legislativa, il testo del Governo sottoposto all'esame delle Commissioni parlamentari ha presentato dei problemi. Capisco la perplessità delle istituzioni e del Parlamento ed anche la critica che si è voluta rivolgere al Governo, ma questo problema è stato ampiamente superato. Il Governo ha presentato delle proposte emendative che sono stata accolte dalla Commissione, ha recepito delle indicazioni provenienti dai colleghi parlamentari della Commissione appartenenti sia alla maggioranza, sia all'opposizione. Ciò ha portato all'approvazione di altre proposte emendative da parte della Commissione e vi sarà un dibattito in aula, durante il quale non escludo che, eventualmente, possano essere apportati ulteriori miglioramenti e correzioni a questo testo. In ogni caso, credo che molte delle cose che sono state dette oggi in questa sede facciano parte della retorica politica e non debbano far

parte della discussione che stiamo portando avanti su un tema specifico, come è quello relativo al miglioramento della sicurezza della circolazione sulle nostre strade.

È vero, alcuni colleghi dell'opposizione, che oggi siedono in quest'aula e che hanno partecipato nel corso della precedente legislatura al dibattito parlamentare che si tenne proprio in Commissione al fine di predisporre una legge delega che attribuisse al Governo la facoltà, anzi l'obbligo, di promulgare le disposizioni del nuovo codice della strada, sanno quanto sia stato lungo e laborioso quel lavoro; essi sanno anche che, già all'epoca, si pervenne all'approvazione da parte di questa Camera della legge che delegò il Governo a modificare il codice della strada. Ciò fu frutto di un lavoro parlamentare al quale l'opposizione, oggi maggioranza di Governo, fornì un suo grande e personale contributo affinché quella legge fosse varata. I colleghi dell'opposizione sanno, pertanto, quanto rispetto delle istituzioni parlamentari vi sia da parte di chi, all'epoca, si trovava all'opposizione e che oggi, invece, ha responsabilità di Governo. Dico ciò perché, quando si riscrive un codice o si pone mano alle norme che disciplinano la vita di tutti i cittadini soprattutto in settori di pubblico interesse come quelli della circolazione e del traffico, non bisogna operare una distinzione fra le norme (non vi sono, infatti, norme di un colore piuttosto che di un altro). Tutti devono partecipare perché si raggiunga l'obiettivo (come è stato ricordato in quest'aula oggi) concordato a livello comunitario, e nel Libro bianco dei trasporti, di una sostanziale diminuzione, della fenomenologia dell'incidentalità e, quindi, della mortalità sulle strade anche nel nostro paese.

Il Governo, in questa fase, ha semplicemente cercato di anticipare alcune norme che sarebbero comunque entrate in vigore il primo gennaio 2003. Si potrà giustamente o ingiustamente (dipende dalle vocazioni, dagli indirizzi e dai punti di vista dei membri dell'Assemblea) criticare il Governo per aver redatto un testo che non risolve il problema dal punto di

vista legislativo; al riguardo vi è assoluta libertà di opinione. Tuttavia, criticare oggi il Governo per aver voluto anticipare alcune norme, finalizzate all'introduzione di elementi di sicurezza nella circolazione e nel traffico mi sembra, non dico ingeneroso, ma alquanto singolare! Si sta richiamando il Governo alle proprie responsabilità, all'attivazione degli strumenti e di quelle norme che dovranno essere contenute all'interno del nuovo codice della strada, che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2003, nonché ad una applicazione veloce, sistematica e sicura, entro quella data, della nuove norme; quando, tuttavia, cerchiamo di anticipare qualcosa, si apre una polemica che ci riporta anche ad altre tematiche, già ampiamente discusse, come quelle dei limiti di velocità.

Credo che dal dibattito parlamentare il provvedimento ne uscirà sicuramente affinato; se ve ne sarà lo spazio, si cercherà di introdurre anche un ulteriore elemento di innovazione. Non abbiamo alcuna pregiudiziale circa la possibilità di anticipare ulteriori norme che procedano nella direzione della sicurezza della circolazione e del traffico anche con riferimento al periodo che intercorrerà tra la conversione del decreto-legge in esame e la fine dell'anno, periodo in cui contiamo di fare entrare in vigore il nuovo codice della strada; non escludiamo nulla!

Vorrei, inoltre, dire agli onorevoli parlamentari di non fare facile speculazione a livello politico su temi come questi — è l'unica mia raccomandazione — perché potrei rispondere, e non è mia intenzione, a coloro che hanno lamentato la carenza della rete infrastrutturale di questo paese, dicendo che noi non c'eravamo quando questo Parlamento ha approvato leggi che, di fatto, hanno ingessato completamente la possibilità di realizzare nuove infrastrutture stradali o autostradali in questo paese.

Sono norme che noi abbiamo espunto dalla nostra legislazione pochi mesi fa, con il nostro arrivo al Governo. Sino ad oggi dovete ricordarmi quali governi abbiano inserito all'interno del proprio programma elettorale, giocandosi anche una quota

della propria immagine, la realizzazione di un nuovo grande piano, sotto il profilo viario, di opere infrastrutturali in questo paese e quanti governi abbiano avuto l'audacia di fare questo, come noi abbiamo fatto, investendo ed impegnandoci ad investire risorse che le scarse finanze pubbliche oggi, sotto il profilo della disponibilità, sicuramente non consentono agevolmente.

Questa scommessa noi l'abbiamo fatta: ci siamo esposti ed intendiamo superare questo *gap* di infrastrutture che oggi è sicuramente presente in questo paese; con la congestione del traffico e la rete stradale rimasta nelle condizioni di trent'anni fa — come ricordava qualcuno —, il numero dei veicoli è cresciuto in maniera esponenziale e va da sé quindi che è aumentato esponenzialmente anche il fenomeno dell'incidentalità e della rischiosità per la densità del traffico sulle nostre strade.

Noi questa scommessa l'abbiamo raccolta e stiamo cercando di vincerla, realizzando quelle nuove infrastrutture di cui il paese ha bisogno e che dovranno rendere la circolazione del traffico più scorrevole e sicura. Stiamo facendo questo e credo sia abbastanza ingeneroso accusare il Governo, portando all'attenzione di quest'ultimo osservazioni che partono da presupposti sui quali si potrebbe aprire una lunga e fin troppo facile discussione, con vari argomenti.

L'ultima raccomandazione che, in conclusione, sento di dover formulare è relativa al richiamo fatto al ruolo del Parlamento. Chi ha vissuto in quest'aula parlamentare, avendo avuto la possibilità di far parte di questo ramo del Parlamento dal 1994, sa quale sia l'importanza dell'istituzione parlamentare, proprio per quanto concerne il procedimento legislativo.

Credo quindi che, da questo punto di vista, troviate una porta aperta e tuttavia sento di fare una raccomandazione, perché il Parlamento, che giustamente rivendica questo ruolo, da luogo nel quale la

legislazione viene « affinata », non diventi sede per fare facile demagogia, peggiorando i provvedimenti.

È vero, infatti, che le leggi sono perfettibili, ma è altrettanto vero che questa Assemblea ha la facoltà, così come l'altro ramo del Parlamento, di apportare novazioni che potrebbero sì determinare quell'effetto annuncio che l'opposizione contesta nei confronti del Governo rispetto all'adozione di certe normative, ma che si troverebbero ad essere completamente inapplicabili.

Dico questo perché il provvedimento è già stato oggetto di esame in sede di Commissione ed ho constatato che le stesse proposte emendative sono state presentate all'attenzione di questa Assemblea.

Quindi mi rivolgo formalmente ai deputati dell'opposizione che hanno riproposto queste modifiche al testo del decreto-legge: avete sicuramente la libertà di introdurre una determinata disciplina — l'Assemblea è sovrana in questo senso — e di costringere il Governo ad accettare l'introduzione, nell'ambito del procedimento di approvazione di questo provvedimento, del principio della novazione relativa alla patente a punti. Sappiate tuttavia che le strutture amministrative del ministero, e non solo quelle, perché sono coinvolti una serie di soggetti, sia pubblici sia privati, non sono oggi tecnicamente in grado di gestire il prodotto della patente a punti.

Vi è in atto un processo che ci porterà sicuramente, da qui al mese di dicembre, ad una informatizzazione dei sistemi, in forza della quale la patente a punti potrà essere gestita. Se dovessimo farlo però dal mese di luglio, illuderemmo i cittadini, perché si tratterebbe di uno strumento che di fatto non potrebbe essere attivato; allo stesso modo comprendo le giuste osservazioni espresse dall'opposizione e tradotte in una serie di proposte emendative tese ad inserire immediatamente misure più severe e stringenti, sul piano della sanzionabilità di comportamenti e attraverso aggravii di pena, rispetto all'utilizzo di

sostanze stupefacenti piuttosto che rispetto all'utilizzo di prodotti alcoolici da parte degli automobilisti.

Tenete presente che si possono approvare le norme, ma queste poi devono essere applicate e, per poterle applicare, devono esservi tutti gli istituti pronti a recepire l'introduzione di queste innovazioni. Voglio semplicemente far notare che, se anche oggi il Parlamento volesse, *sua sponte* — e ne ha tutta la facoltà — introdurre innovazioni in questo senso, ciò non comporterebbe solo il coinvolgimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ma anche del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero della salute e di tutti gli enti che — come sa benissimo anche l'opposizione — sono stati coinvolti nella « costruzione » della legge di delega per modificare il codice della strada.

Quindi, l'auspicio è che vi sia un dibattito, che vi sia lo spazio per tutte le modifiche in senso migliorativo, ma che per la fretta di migliorare non si faccia alla fine qualcosa di peggio di ciò che, purtroppo, per incidenti di percorso, magari dal punto di vista della comunicazione, già si è fatto.

PRESIDENTE. La ringrazio, signor sottosegretario.

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 122, recante disposizioni concernenti proroghe in materia di sfratti, di edilizia e di espropriazione (2893) (ore 18,50).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 122, recante disposizioni concernenti proroghe in materia di sfratti, di edilizia e di espropriazione.

**(Discussione sulle linee generali
— A.C. 2893)**

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Informo che il presidente del gruppo parlamentare dei Democratici di sinistra-Ulivo ne ha chiesto l'ampliamento senza limitazioni nelle iscrizioni a parlare, ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del regolamento.

Avverto che la VIII Commissione (Ambiente) si intende autorizzata a riferire oralmente.

Il relatore, onorevole Foti, ha facoltà di svolgere la relazione.

TOMMASO FOTI, *Relatore*. Signor Presidente, come lei ha testé ricordato, siamo di fronte al disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge n. 122 del 2002, che reca disposizioni riguardanti proroga dei termini in materia di sfratti, di edilizia e di espropriazione.

Per quanto riguarda la proroga cosiddetta degli sfratti — forse sarebbe stato meglio far rilevare, anche nel titolo del provvedimento, che si tratta della proroga del termine di sospensione delle procedure esecutive di rilascio di immobili adibiti ad uso abitativo — possiamo fare alcune considerazioni che ci inducono, anche come maggioranza, ad esprimere un parere favorevole su questo decreto-legge perché, rispetto alle proroghe che finora si sono succedute, lo stesso contiene degli elementi nuovi che ritengo meritevoli di considerazione.

Innanzitutto, questo decreto-legge si applica solo alle finite locazioni e già questo crea un margine di chiarezza rispetto al tentativo che abbiamo registrato in questi tempi, da parte del giudice adito, di includere tra i soggetti che potevano far valere la norma di proroga dei cosiddetti sfratti, anche coloro che erano morosi. Sul punto il decreto-legge alla nostra attenzione è oltremodo chiaro. Tuttavia, dobbiamo anche dire che, proprio sotto il profilo della tecnica legislativa, questa proroga, non a caso, riguarda le sospensioni

da ultimo disposte con il precedente decreto-legge di sospensione delle procedure esecutive di rilascio dell'immobile. In questo «da ultimo» è già sufficientemente chiaro il fatto che non vi sono proroghe che possano «aggiungersi» rispetto al passato, *ad libitum*, ma che le stesse riguardano quelle da ultimo disposte con il decreto-legge. Quindi, vi è una ulteriore chiarezza nell'ambito della limitazione dell'applicazione della norma.

Inoltre, vi è un aspetto che mi pare politicamente il più rilevante, a fronte di un provvedimento che fa gravare sul privato il dovere di fronteggiare un'emergenza abitativa (cui, in realtà, lo Stato avrebbe dovuto fornire una risposta), vi è la possibilità, per il proprietario, di far verificare dal giudice — il quale si pronuncerà entro il termine di otto giorni — se i soggetti cui si applica la norma di proroga abbiano tutti i requisiti per poter soddisfare appieno l'applicazione della norma stessa.

Sotto questo profilo, siamo, dunque, in presenza di tre aspetti significativi ed innovativi rispetto al passato, cui non possiamo non aggiungere la precisa indicazione fornita dal Governo, vale a dire il preannuncio, da parte dell'esecutivo, di investire, entro il giugno 2003, un ammontare pari a circa un miliardo di euro, per dare attuazione alla legge n. 21 del 2001. Tale legge — come è noto — detta misure per ridurre il disagio abitativo e, contemporaneamente, per incrementare l'offerta di alloggi da dare in locazione. L'articolo 1 del provvedimento al nostro esame, dunque, ha per oggetto la proroga che interessa, secondo le stesse fonti ministeriali, 26 mila famiglie.

Il decreto-legge proroga i termini in materia di sfratti ma anche di edilizia e di espropriazione. Con riferimento al tema dell'edilizia e degli sfratti, la VIII Commissione, in una sua risoluzione, aveva invitato il Governo a prorogare i termini dell'entrata in vigore dei due testi unici, proprio perché vi era — e vi è — la difficoltà di armonizzare queste norme con norme di rango superiore — nella fattispecie di rango costituzionale — già

approvate ed entrate in vigore a tutti effetti. Parlo dell'articolo 117, come modificato, della Costituzione.

Per quanto riguarda il testo unico in materia di edilizia, la sola proroga che si vorrebbe giustificare con la concessione alle amministrazioni locali del tempo sufficiente per provvedere agli accertamenti preventivi di conformità — che dovrebbero « bilanciare » il più ampio e quasi generalizzato ricorso allo strumento della dichiarazione unilaterale — è un alibi. Per contro, infatti, abbiamo una ben diversa problematica, vale a dire una legislazione che, oggi, riserva alle regioni una potestà ben più ampia rispetto a quella del passato.

Lasciare che entri in vigore un testo unico, così com'è stato concepito negli anni precedenti, senza esaminarlo alla luce del nuovo dettato costituzionale, pone il rischio, paradossalmente, di compiere un arretramento legislativo, anziché una semplificazione legislativa. Sotto questo profilo, dobbiamo tener presente il nuovo quadro determinatosi e — soprattutto per quanto riguarda il campo di applicazione della denuncia d'inizio di attività — l'incidenza che ha l'entrata in vigore della cosiddetta legge obiettivo.

L'armonizzazione di questo quadro normativo non può passare solo attraverso una proroga dei termini — quasi che il posticipo degli stessi risolvesse la questione —, ma attraverso un riesame del testo legislativo, per com'era stato concepito e per com'è oggi; esso rischia di non essere più attuale.

Per quanto riguarda la materia del testo unico — anche questo prorogato per quanto riguarda i relativi termini dai quali potrà entrare in vigore — relativo alla materia dell'espropriazione pubblica, a me pare di poter dire che vi sia innanzitutto un discorso di natura politica. È un testo che è stato concepito, mi si passi l'espressione, con un'impostazione di stampo feudale, perché realizza la disperata impresa di voler, per l'ennesima volta, non mettere il privato e il pubblico in condizioni di parità, sotto il profilo degli strumenti a disposizione, per un confronto positivo. Esso, lasciando una preponderanza di

azione alla mano pubblica, fatalmente, sarà foriero di eccezioni, di contenziosi, di cause.

Ecco, personalmente, ritengo che, in materia di espropri, il concetto di pubblica utilità debba essere ricondotto a quella che è effettivamente la pubblica utilità, non quella pubblica utilità creata ad arte soprattutto quando si vuole dare attuazione o far finta di dare attuazione, da parte, ad esempio, degli enti locali, ai piani regolatori, fingendo magari la presa in possesso di questo o di quel terreno per realizzare questa o quell'area verde per poi, una volta che la procedura è iniziata, evitare di realizzare quell'opera che dovrebbe essere la naturale conseguenza dell'attivazione di una procedura di pubblica utilità. Quindi, anche sotto questo profilo, vi sono delle osservazioni di natura politica, ma vi è anche — e questo voglio rilevarlo — una questione forse un po' di lana caprina, che rischia di creare confusione in riferimento alla proroga dei termini. Dico questo perché il collegato alla finanziaria per le infrastrutture fissa il termine per il conferimento di una delega al Governo per la modifica e l'integrazione del testo unico; quell'atto parlamentare — mi riferisco all'articolo 5, comma 3, dell'atto Camera n. 2032-B — prevede una proroga dei termini per l'entrata in vigore di questo testo unico, ma la fissa al 31 dicembre 2002. Il decreto-legge in questo momento in esame, invece, fissa la proroga del termine al 1° gennaio 2003. Allora, anche sotto questo profilo, penso sia necessaria un'armonizzazione delle due norme. Infatti, anche se si dirà che è solo per un giorno, noi sappiamo che già alcuni testi, per essere stati vigenti un giorno, hanno poi provocato dei problemi non da poco. Ecco, l'armonizzazione di queste due norme mi pare doverosa.

Concludendo, voglio dire che l'osservazione del Comitato per la legislazione rispetto al titolo del decreto-legge ha un suo fondamento, ma, tutto sommato, l'articolo già è sufficientemente chiaro nel riferirsi ai cosiddetti sfratti nel modo che la tecnica legislativa insegna.

Per quanto riguarda i pareri resi dalle Commissioni, gli stessi sono stati favorevoli senza osservazioni di sorta; in ragione di ciò si chiede all'Assemblea di approvare il disegno di legge e, quindi, di convertire in legge il decreto-legge, così come lo stesso è stato presentato dal Governo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

COSIMO VENTUCCI, *Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento*. Mi riservo di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Reduzzi. Ne ha facoltà.

GIULIANA REDUZZI. Signor Presidente, con il mio intervento intendo riferirmi, in particolare, all'articolo 1 del decreto-legge n. 122 del 20 giugno 2002, oggetto del dibattito odierno. Tale articolo dispone, per i termini di sospensione delle procedure di sfratto, la proroga di un anno: dal 30 giugno 2002 al 29 giugno 2003 e riporta all'attenzione del Parlamento il problema casa in tutta la sua gravità e drammaticità.

Su questa complessa ed urgente questione sociale il precedente Governo ha approvato provvedimenti legislativi qualificati, idonei a ridurre le tensioni abitative persistenti tra i cittadini che versano in disagiate condizioni economiche. La stessa attuale maggioranza riconosce la validità di questi atti della passata legislatura e rimane nel solco tracciato dalla politica intrapresa dal centrosinistra. Il Governo, proponendo una ulteriore proroga degli sfratti — la terza in un anno —, ammette, implicitamente, che individuare ed attuare disposizioni migliorative e risolutive del problema casa in modo definitivo ed organico non è operazione né facile né veloce. Ci siamo stupiti infatti, a febbraio, del fatto che, nel corso dell'esame del decreto-legge n. 450 del 2001, la maggioranza non abbia accolto l'emendamento con cui si proponeva di spostare il termine della proroga degli sfratti non già al 30 giugno 2001, ma al 31 dicembre 2001. In

tal modo il Governo avrebbe avuto più tempo a disposizione per definire soluzioni adeguate ai problemi abitativi ancora aperti.

A fronte dell'illusione di poter legiferare in fretta e bene dobbiamo addebitare al Governo scarsa attenzione e sensibilità nei confronti dei cittadini più deboli che attendono una risposta rassicurante alla loro fondamentale esigenza di avere una casa. Infatti, nessun passo in avanti è stato registrato nel processo di attuazione degli impegni assunti a febbraio, tant'è che li troviamo, identici, anche nelle premesse del provvedimento oggi al nostro esame.

Nella relazione illustrativa del decreto-legge che stiamo esaminando si dichiara, ancora, di voler attuare i programmi edilizi previsti della legge 8 febbraio 2001, n. 21 utilizzando il finanziamento di 1.900 miliardi di lire già messi a disposizione dal Governo di centrosinistra. Si richiama, di nuovo, il programma « 20.000 abitazioni in affitto » da attuare con una parte dei fondi già disponibili; si ipotizza, di conseguenza, la realizzazione ed il recupero di uno stock di alloggi di circa 20.000 unità. La platea dei beneficiari non viene però ampliata: sono circa 26.000 le famiglie destinatarie della proroga mentre, negli anni passati, ne hanno usufruito 75.000. Se fosse stata operata una estensione alle categorie di inquilini previste dal comma 5 dell'articolo 6 della legge n. 431 del 1998 il provvedimento avrebbe rispettato l'aspettativa di una maggiore equità sociale.

Degli ordini del giorno accolti pienamente o come raccomandazione dal Governo durante la discussione del decreto-legge n. 247, del 2001 nessuno, attualmente, è stato tradotto in atti concreti: l'elenco dei comuni caratterizzati da alta tensione abitativa non è stato aggiornato; il fondo nazionale di sostegno alla locazione non è stato rifinanziato. L'unico elemento di novità è rappresentato dall'introduzione, al comma 2 dell'articolo 1, di disposizioni a tutela del proprietario dell'immobile che contesti la sussistenza, in capo all'inquilino, dei requisiti previsti dalla normativa vigente. Legittima è dun-

que la preoccupazione dei gruppi dell'opposizione, che temono un'ulteriore fase di stallo nell'azione del Governo in un campo drammaticamente problematico attinente al bene primario della casa. Sono sotto gli occhi di tutti i recenti segnali di grave disagio in cui vivono i cittadini sfrattati, che giungono a compiere gesti forti e tragici di protesta. Chiediamo pertanto al Governo di affrontare il tema della politica della casa con determinazione, con immediatezza, evitando di ricorrere a continui rinvii.

Tutto ciò detto, non possiamo che essere favorevoli alla proroga che viene proposta, perché è a sostegno delle categorie sociali più disagiate, anche se non sufficientemente rappresentative, dei conduttori tuttora in condizioni di gravissima difficoltà.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Verro. Ne ha facoltà.

ANTONIO GIUSEPPE MARIA VERRO. Signor Presidente, il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge n. 122, recante disposizioni concernenti proroghe in materia di sfratti, di edilizia e di espropriazione, si compone di tre articoli.

L'articolo 1 dispone la proroga di un anno, fino al 30 giugno 2003, del termine di sospensione delle procedure di sfratto. Tale sospensione è relativa alle procedure iniziate nei confronti di inquilini che versano in condizione di grave disagio, cioè nuclei familiari con ultrasessantacinquenni, con handicappati gravi ed a basso reddito. Va comunque sottolineato, come ha già ricordato il relatore Foti, che, a differenza degli altri decreti-legge di sospensione, il provvedimento oggi al nostro esame contiene alcune importanti precisazioni: innanzitutto, la sospensione si applica solo alle finite locazioni, ponendo così fine ai dubbi interpretativi emersi in seguito ai precedenti provvedimenti di sospensione. In secondo luogo, si introduce, al secondo comma dell'articolo 1, un meccanismo di tutela del proprietario dell'immobile che contesti la sussistenza, in capo

all'inquilino, dei requisiti richiesti. In tale circostanza, il proprietario potrà, con procedura semplificata, ricorrere in giudizio contro la sospensione dell'esercizio dello sfratto per finita locazione. Come ho già avuto modo di dire in occasione della discussione del precedente decreto-legge di proroga, l'approvazione di questo provvedimento nulla toglie al fatto che, perdurando la fase sperimentale che non ha ancora consentito alla legge n. 431 del 1998 di realizzare tutti gli effetti sperati, occorre, e presto, intervenire a sostegno dell'intero comparto. A questo proposito, provvederò nei prossimi giorni a depositare una proposta di legge avente ad oggetto modifiche della legge n. 431 del 1998, volte ad incrementare l'offerta in locazione di prima casa ad un canone sostenibile.

L'articolo 2 proroga, dal 30 giugno al 1° gennaio 2003, il termine per l'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 6 giugno 2001, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. Le principali novità del testo unico sono la creazione dello sportello unico per l'edilizia e la riduzione dei titoli abilitativi a due, ossia il permesso di costruire e la denuncia di inizio attività. Si viene così a capovolgere il criterio ispiratore della normativa vigente in materia di titoli abilitativi all'attività edilizia. Infatti, secondo il nuovo testo unico, sono sottoposte a concessione edilizia, ora denominata « permesso di costruire », solo le opere espressamente indicate dalla legge, mentre tutte le altre sono ammesse a denuncia di inizio attività. Tuttavia, l'entrata in vigore del testo unico presuppone una capacità che, oggi, non si può dare per acquisita da parte delle amministrazioni locali in ordine alla capacità di provvedere ai diffusi accertamenti preventivi di conformità che dovrebbero bilanciare il più ampio ricorso alla dichiarazione unilaterale.

A questo problema occorre aggiungerne un altro di coordinamento normativo. Infatti, nella materia oggetto del testo unico, è incisivamente intervenuta la cosiddetta legge obiettivo, in particolare laddove ri-

chiama il termine di 30 giorni — originariamente previsto in 20 giorni dall'articolo 11 del decreto-legge n. 398 — introdotto dal testo unico. È quindi evidente la necessità di un coordinamento tra le disposizioni del testo unico e quelle recate dalla nuova legge.

Infine, l'articolo 3, in materia di espropriazione per pubblica utilità, dispone la proroga del termine di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 dell'8 giugno 2001, al 1° gennaio 2003. La proroga trae il suo fondamento, recependo preoccupazioni espresse in questo senso da enti locali, dalla necessità di consentire alle amministrazioni locali, nonché agli enti pubblici ed alle società per azioni a capitale pubblico, di disporre di un periodo di tempo maggiore per strutturare l'organizzazione degli uffici ed adeguarla alla procedura prevista dal testo unico. Per questi motivi preannunzio che il voto del gruppo di Forza Italia sarà favorevole al presente provvedimento.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Sandri. Ne ha facoltà.

ALFREDO SANDRI. Signor Presidente, intervengo per dire, a nome del gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo, che siamo criticamente favorevoli a questo decreto-legge e vorrei spiegarne i motivi. A nostro giudizio, non si tratta solo di uno strumento tecnico che, in qualche modo, tenta di governare un passaggio, ma siamo di fronte ad una debolezza politica su un aspetto importante che attiene alla politica sociale della casa.

Vorrei ricordare che — come è stato detto dal relatore — la legge n. 431 del 1998, recante nuove regole concernenti i contratti d'affitto, ha introdotto alcune novità sostanziali. A fronte di un prezzo amministrato nei contratti di locazione, stabilito con i patti in deroga e, prima ancora, con il canone sociale o equo canone, si è introdotto un procedimento negoziale. In sostanza, da una parte, per chi mette un alloggio sul mercato dell'affitto, vi è la possibilità, nel momento in cui il prezzo dell'affitto dell'alloggio...

PRESIDENTE. Mi rivolgo al banco del Governo: vorrei che si consentisse di ascoltare. Prego, onorevole Sandri.

ALFREDO SANDRI. ...viene unitamente confrontato con il reddito, di intervenire in qualche modo, incentivando il proprietario dell'alloggio e, dall'altra, si concede un buono per l'affitto a chi percepisce redditi bassi. In sostanza, è un modello di tipo nuovo per quanto riguarda la contrattazione sul mercato privato dell'affitto.

Naturalmente, il legislatore, nell'introdurre questa nuova tipologia di contrattazione, ha avuto lo scrupolo di preoccuparsi che le famiglie « speciali », quelle che costituiscono casi sociali delimitati, potessero fruire di una sorta di ammortizzatore. Tutto ciò per evitare che le nuove norme che entravano in vigore potessero provocare un eccessivo squilibrio a fronte di casi sociali o di famiglie con casi sociali particolari. Di qui è nata da parte del precedente Governo la scelta di prorogare il contratto per certe categorie.

Naturalmente, in quella circostanza si è detto che si trattava di un intervento transitorio per consentire di sperimentare e di verificare la bontà delle nuove norme che entravano in campo. Ovviamente, il legislatore sapeva che, introducendo una proroga, anche se limitata, per casi sociali dimostrati, si sarebbe creata una sorta di doppio binario tra un proprietario d'alloggio non soggetto alla proroga e, viceversa, un proprietario di alloggio soggetto ad essa, in virtù di determinate caratteristiche possedute dal proprio inquilino. Vi era, quindi, una parte di proprietari di alloggi sui quali gravava un costo sociale. In questi casi, infatti, il costo sociale della famiglia veniva ancora lasciato in carico al proprietario dell'alloggio, non essendo posto in capo allo Stato.

Tutto ciò — è stato detto — lo si è fatto per consentire una maggiore tranquillità in ordine alla bontà delle nuove norme che si andavano sperimentando ed alla possibilità di far fronte a tutti i casi.

La legge n. 431 del 1998 ha funzionato non solo tra le parti sociali (il proprietario, i rappresentanti dei proprietari e dei sin-

dacati), ma anche per quanto riguarda l'introduzione del cosiddetto fondo sociale, ossia il sussidio per la casa ai redditi più bassi. Ha funzionato al punto che alle risorse previste dalla legge nella sua fase di prima applicazione si sono aggiunte le risorse delle regioni e degli enti locali. Ciò ha consentito di intervenire su circa 300 mila nuclei familiari nel nostro paese con l'apprezzamento generale: lo strumento del sussidio per la casa si è dimostrato molto flessibile ed è stato gestito dai comuni, vicini all'utenza ed ai bisogni sociali. In sostanza, si è dimostrato uno strumento in grado di intervenire nelle situazioni di emergenza al punto che, come giustamente è stato ricordato nella relazione, dai circa 70 mila casi interessati nel primo anno di proroga siamo, oggi, attorno ai 27 mila nuclei familiari. Ciò vuol dire che la legge n. 431, in particolare nella parte che fa riferimento al fondo sociale, ha avuto il suo effetto.

Si trattava e si tratta tuttora di uscire dal regime di proroga e di cominciare ad applicare concretamente, apportando le modifiche che l'esperienza ha suggerito, la legge n. 431, anche rafforzando lo strumento del fondo sociale per consentire agli enti locali di intervenire nelle emergenze non solo per quanto riguarda la proroga degli sfratti, ma anche il governo di tali questioni complesse nelle aree metropolitane. Era, quindi, auspicabile che nella legge finanziaria che abbiamo approvato il fondo sociale previsto dalla legge n. 431 non venisse ridotto, ma incrementato. Proprio alla luce dell'esperienza era necessario che una parte di tale fondo venisse destinata esclusivamente alle amministrazioni comunali per governare l'uscita dal regime di proroga degli sfratti.

Invece di compiere tale scelta si è compiuta quella di ridurre la disponibilità del fondo ed oggi ci troviamo di fronte alla proposta di proroga. Dunque, dico che siamo « favorevoli » perché si tratta di intervenire a favore di nuclei familiari in casi sociali particolari e « critici » perché dal comportamento e dalle misure proposte si capisce che il Governo non si è ancora fatto un'idea del tipo di politica

sociale della casa da proporre. Il centro-sinistra ha elaborato un suo progetto, ma non è dato conoscere quale sia la proposta dell'attuale maggioranza. Il ministro Lunnardi, ma anche il sottosegretario Martinat, quando vengono in Commissione — e non solo in Commissione — ad illustrare i contenuti del programma del proprio dicastero, di politica sociale della casa non parlano.

Si dice che si tratta di materia di competenza regionale: le regioni dicono che, non essendo stato risolto il problema delle risorse, non sono nelle condizioni di intervenire. Quindi, siamo in una situazione di stallo. Il punto politico è che l'attuale maggioranza non è nelle condizioni di delineare un quadro per i prossimi anni per ciò che riguarda le politiche sociali della casa.

Il relatore Foti ha ricordato che in questo provvedimento si parla di un anno di tempo. In questo provvedimento si dice che vi è l'impegno a portare in finanziaria i fondi destinati con la norma del 2001.

Siamo però ancora alla coda dei provvedimenti predisposti dal centrosinistra; non ci è dato conoscere — insisto — quale sia la politica sociale per la casa che l'attuale Governo intende perseguire. L'occasione che ci è data dalla presentazione e dall'approvazione di questo decreto-legge in materia di sfratti ci consente di sottolineare e di segnalare questo vuoto, questo buco nero. In una situazione come quella attuale (che vede aree metropolitane, distretti produttivi, immigrazione, fasce di povertà e regioni che stanno assumendo poteri e funzioni nuove), se non si delinea un quadro certo — pur compatibilmente con le risorse disponibili — dello sviluppo di tali politiche, evidentemente si configura una volontà di ridurre quella componente della politica sociale, che in questo paese è sempre stata perseguita (*Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo*).

PRESIDENTE. Constato l'assenza dell'onorevole Vendola, iscritto a parlare: s'intende che vi abbia rinunciato.

È iscritto a parlare l'onorevole Acquarone. Ne ha facoltà.

LORENZO ACQUARONE. Signor Presidente, vorrei soffermarmi sulla proroga del testo unico dell'edilizia e di quello delle espropriazioni. Devo dire che, da un lato, si tratta di atti necessitati; dall'altro lato, se restano così, sono atti inutili, nel senso che la mera proroga non risolve assolutamente nessuno dei gravi problemi, che questi due testi unici, sin dal loro apparire, hanno suscitato (in molte sedi). In particolare, ho avuto modo di seguire tali problemi in sede scientifica, per aver partecipato a numerosi convegni: ricordo il convegno dell'associazione italiana degli studiosi di diritto urbanistico, tenutosi ad Ancona; ma anche quello organizzato recentemente dal TAR della Sardegna, in modo molto brillante. Vi è tutta una serie di questioni che devono essere risolte e che la sola proroga non risolve in modo assoluto; occorre quindi dar luogo ad una rimeditazione *funditus* dei due problemi. Vi sono dei problemi di attuazione — come è stato detto —, perché effettivamente sono stati conferiti poteri ad enti locali che non sono in grado di assolverli. Cito un problema, che il collega Foti ha sfiorato: si procede di proroga in proroga ma, per quello che riguarda il testo unico dell'edilizia, la proroga ultima (scadeva il 1° gennaio del 2002) è intervenuta l'8 gennaio del 2002. Sembra una cosa da nulla; tuttavia essa ha consentito alla terza sezione penale della Corte di Cassazione, con sentenza del 4 marzo 2002, di dichiarare che, essendovi delle norme più favorevoli all'imputato, determinati reati edilizi — voi sapete quanto la materia edilizia sia delicata nel nostro paese — venivano dichiarati estinti perché nel frattempo, sia pure per otto giorni, era entrata in vigore nel nostro ordinamento una norma più favorevole all'imputato.

Tutte le volte che parliamo di questi problemi — e sono problemi delicati —, siamo di fronte al susseguirsi di una normativa, che tendenzialmente dovrebbe semplificare mentre invece forse ha complicato la situazione. Infatti, la volontà

iniziale era quella di adottare dei testi unici e personalmente, sono al riguardo favorevole. I testi unici rappresentano un qualcosa di diverso dalla codificazione, che invece realizza il concretarsi, per un lungo periodo di tempo, di alcuni principi fondamentali, così com'è accaduto con i codici dell'ottocento, dal codice napoleonico in poi.

Il testo unico rappresenta invece una raccolta utile di norme, peraltro flessibili e modificabili. Tuttavia, per arrivare a ciò, occorre un ordinamento giuridico sostanzialmente stabile.

Qui, si è avuta un'idea non so quanto felice, vale a dire di realizzare contemporaneamente, nello stesso testo unico, una raccolta di norme di rango legislativo e una raccolta di norme di rango regolamentare. Vi dirò, tra poco, perché questa distinzione pone gravi problemi di diritto intertemporale.

In un primo tempo il Governo inviò un unico testo al Consiglio di Stato ma, poi — proprio in applicazione di una disposizione, forse non felice, di una delle varie leggi che si sono succedute — il Consiglio di Stato rinviò il parere, stabilendo che occorreva predisporre tre testi: un testo che raccogliesse le norme di rango primario, un testo che raccogliesse le norme regolamentari e uno che le comprendesse tutte (che, poi, è quello della cui proroga oggi discutiamo).

Ciò provoca problemi gravi, vale a dire quelli relativi all'entrata in vigore. Infatti, l'entrata in vigore iniziale di questi testi unici era prevista per il 1° gennaio del 2002 ma, per quanto riguarda — ad esempio — l'allegato C del testo unico sull'edilizia, l'entrata in vigore è quella del testo unico generale che comprende norme legislative e regolamentari o — come avviene per tutti i regolamenti — è quella conseguente ai 15 giorni di *vacatio* dopo la pubblicazione? La questione non è priva di importanza, in quanto nel secondo caso si hanno regolamenti emanati dopo l'entrata in vigore della modifica del titolo V della Costituzione mentre, se si ritiene che l'entrata in vigore del regolamento sia

quella tipica dei regolamenti e non sia legata all'entrata in vigore del testo unico, l'allegato C del testo unico sull'edilizia sarebbe entrato in vigore in epoca antecedente.

Ma, tutte le volte che parliamo di questo problema del testo unico dell'edilizia e di quello delle espropriazioni abbiamo dietro — scusate la citazione di musica classica — il convitato di pietra che, in questo caso, è rappresentato dal titolo V della Costituzione, che incomincia a porre grossissimi problemi. Tanto che, secondo il tipo di interpretazione che adottiamo, potremmo affermare che, oggi, non trattiamo di una proroga, ma del funerale anzi, parafrasando un libro di una autrice piuttosto famosa, faremmo il funerale di un bambino mai nato.

Consideriamo il testo unico sulle espropriazioni. In materia di espropriazioni l'articolo 117 della Costituzione non prevede nulla, in quanto l'espropriazione di per sé non è un istituto autonomo, ha un carattere servente per la realizzazione di opere pubbliche, di interventi di carattere generale.

In questa materia, vi è certamente una competenza dello Stato per le materie di competenza statale (costruzione di caserme, di carceri, di uffici statali). Non vi è dubbio che l'espropriazione in questo caso sia servente. Ma, con riferimento alle opere pubbliche regionali — che poi erano quelle che interessavano particolarmente — cosa residua di competenza statale?

Certamente, vi è una norma nella quale si parla di livelli minimi che devono essere garantiti e ciò, indubbiamente, incide per la tutela del diritto di proprietà, per quanto riguarda l'indennità di esproprio. Tuttavia, al di fuori di questo, dubito vi sia ancora una competenza statale, anche perché nel modificare l'articolo 117, tutti — io compreso, in quanto presente nella scorsa legislatura — ci siamo dimenticati dell'interesse nazionale, che è sparito.

La dottrina cerca di farlo rientrare: qualcuno lo ricollega all'articolo 120 del nuovo testo costituzionale, facendo riferimento ai poteri sostitutivi dello Stato nei confronti dell'attività regionale; c'è chi

dice che l'interesse nazionale sia un elemento implicito e, quindi, in qualche misura facente comunque parte del testo della nostra costituzione materiale, ma non di quella formale. Sotto questo angolo visuale, credo che bisognerebbe rimettervi mano per riscrivere il testo.

PIETRO ARMANI. Bravo!

LORENZO ACQUARONE. Non so se abbia ragione l'amico e collega Foti nel dire che ci troviamo di fronte ad una concezione di tipo feudale dell'espropriazione. Ci sono alcuni elementi che, dal punto di vista tecnico, lasciano perplessi. Si è voluta fulminare l'occupazione d'urgenza della quale si era fatto largo uso ed abuso: infatti, non vi era più una norma che non dicesse che una certa opera pubblica era dichiarata di pubblica utilità ed assistita, insieme, dalla dichiarazione di indifferibilità ed urgenza. Tuttavia, l'occupazione d'urgenza esiste nel nostro ordinamento dal 1877, per motivi che effettivamente sono validi e che, in questa materia, debbono essere conservati.

Vi è, poi, un *escamotage* per tentare di dribblare — per usare un termine calcistico — la sentenza Belvedere della Corte di Strasburgo, che dichiarò illegittima la così detta accessione invertita o almeno una sua parte. Si tratta di una tesi che, essendo nata in sede giurisprudenziale, non è certo gradita alla nostra Corte di Cassazione. Adesso, abbiamo inventato che, accanto all'occupazione abusiva, esiste quella appropriativa che abusiva non è, perché assistita da un titolo legittimante, ancorché invalido. È una materia nella quale, a mio avviso, occorre rimettere seriamente le mani.

Ma, più seriamente, bisognerebbe rimettere le mani sul testo unico dell'edilizia. Secondo alcuni studiosi, si tratta di una materia in cui lo Stato non può mettere il naso. Se seguiamo una certa interpretazione del concetto di edilizia, quella che in tempi non recenti fece propria la Corte costituzionale ma che è tuttora vigente nell'ordinamento giuridico tedesco, l'edilizia è cosa diversa dall'urba-

nistica e l'urbanistica, a sua volta, è cosa diversa dalla nuova nozione di governo del territorio, inserita nella legislazione concorrente. Governo del territorio significa tutela dell'ambiente e tutela idrologica o, in un'accezione più ampia, comprende anche il concetto di edilizia? Con molta modestia, perché si tratta di una questione in cui le tesi in dottrina sono largamente contrastanti, propendo per la tesi che nel concetto di governo del territorio rientrano anche l'urbanistica e l'edilizia.

Tuttavia, è una materia nella quale lo Stato, come recita in materia di legislazione concorrente il titolo V della Costituzione, può dettare soltanto principi fondamentali. Badate bene: non si tratta più dei principi fondamentali cui eravamo abituati, quando autoreferenziamo le leggi dichiarando che detenevano i principi fondamentali; poi, la Corte costituzionale, proprio con riferimento alla cosiddetta legge Merloni, dichiarò ciò incostituzionale. Si tratta di principi fondamentali nel senso che debbono soltanto indicare le linee guida.

Ora, il testo unico sull'edilizia è composto per parte di norme regolamentari e per parte di norme legislative. Se, come io ritengo, le norme regolamentari, che dovevano entrare in vigore insieme al testo unico, hanno vissuto per sette giorni del mese di gennaio di quest'anno, in realtà sono *inutiliter scriptae* perché, in questa materia di legislazione concorrente, lo Stato non ha più alcuna potestà regolamentare. Quindi, tutte le norme regolamentari dovrebbero essere espunte dal testo unico, perché lo Stato non ha più competenza in materia. Ma è grave il problema per quanto riguarda le norme legislative.

Per queste io non ritengo che esista un problema di diritto intertemporale, perché anche laddove vengano disciplinate materie di dettaglio, vi è un consolidato orientamento della Corte costituzionale, condiviso dagli studiosi, secondo il quale, per il principio di continuità, le norme sono magari illegittime ma continuano ad avere efficacia fintanto che le regioni non prov-

vedano, avvalendosi dei loro poteri, a innovare sul punto l'ordinamento giuridico.

Tuttavia, diverso è il caso delle norme legislative che sono intervenute dopo. In questa sede, è stata ricordata da alcuni colleghi la cosiddetta legge obiettivo, che in alcuni suoi articoli tratta della materia edilizia e, in particolare, della denuncia di inizio d'attività, la cosiddetta « super DIA »: è materia sulla quale il legislatore nazionale poteva provvedere? Probabilmente, non dopo l'entrata in vigore del nuovo titolo V della Costituzione, perché questa è una sostituzione di provvedimenti abilitativi a costruire che, probabilmente, ciascuna regione può disciplinare. È ben vero che la legge obiettivo consentiva alle regioni 90 giorni dall'entrata in vigore, ovvero un periodo di tempo entro il quale le regioni potevano discostarsi dalla normativa ove avessero ritenuto di farlo; ma questo non salverebbe da una censura di illegittimità costituzionale, visto che lo Stato legislatore non ha più potere in questa materia. Potremmo continuare nelle esemplificazioni, ma non è questa la sede e non è questo il momento.

Mi pare, invece, che questa sia la sede e il momento per dire che la proroga di per sé non risolve nulla. Qui occorre porre mano alla materia per riordinare quelli che sono veramente i principi fondamentali in materia di governo del territorio, anche per garantire i livelli minimi essenziali a tutto un intero territorio nazionale. Dobbiamo andare a vedere quello che è effettivamente di competenza statale e quello che invece è di competenza regionale, e, quindi, sfrondare il testo unico dalle norme regolamentari e ridurre le norme di carattere legislativo a quelle che contengono soltanto principi fondamentali.

Per far questo, non è sufficiente la delega che ha attualmente il Governo, il quale, in forza della legge 8 marzo 1999, n. 50, ha il potere di procedere entro il 31 dicembre 2002 all'emanazione di testi unici, attraverso, però, un mero riordino della normativa esistente; anzi, probabilmente, in questo caso il testo unico sulle espropriazioni è viziato per eccesso di

delega, perché tra i principi direttivi contenuti nella legge n. 50 del 1999 si parla di un coordinamento formale delle disposizioni vigenti per garantire la coerenza logica e sistematica della normativa, che è cosa diversa. Infatti, nel testo unico sui beni culturali vi è una delega per una modifica di carattere formale e sostanziale: qui, invece, la delega parla soltanto di carattere formale.

In ogni caso, nel momento in cui dobbiamo andare a rivedere i poteri dello Stato ed i poteri delle regioni, se rimettere mano o meno all'istituto dell'occupazione d'urgenza, se dobbiamo disciplinare in maniera organica e coerente con le normative comunitarie ed i principi della Convenzione europea sui diritti dell'uomo, i principi dell'appropriazione usurpativa, acquisitiva, l'accessione invertita, questi sono problemi che non attengono alla forma ma alla sostanza.

Identicamente per quanto attiene all'edilizia e all'urbanistica, non si tratta soltanto di cambiare il *nomen iuris*. Questo è uno strano paese nel quale le chiamavamo licenze edilizie, quando forse erano concessioni, e le abbiamo chiamate concessioni edilizie quando, dopo la sentenza n. 5 del 1980 della Corte costituzionale, erano diventate vere e proprie autorizzazioni. Vi è il permesso di costruire, che abbiamo inserito tanto per far vedere che conosciamo un po' di legislazione francese (i francesi lo chiamano *permis de construire*), ma questo a me interessa poco: mi interessa, invece, di vedere con chiarezza quali sono i principi generali dell'ordinamento. Per esempio, uno di questi è quello di stabilire che il permesso di costruire (o la concessione edilizia — chiamatela come volete —), non può essere gratuito, ma oneroso, perché lo sfruttamento del territorio è sfruttamento di un bene non soltanto del privato proprietario ma dell'intera collettività.

Vi sono dei principi generali anche sui tempi di rilascio, sui momenti e sui modi della pianificazione, ma il resto è affidato alla potestà regionale. Come dicevamo prima con l'amico Foti, certamente per l'operatore giuridico non sarà facile.

Quando noi avvocati che ci occupiamo di questi problemi saremo costretti ad andare dall'una all'altra regione, dovremo addottrinarci sulle varie leggi regionali o avere corrispondenti che ci spieghino come avvengono le cose. Questa è stata la volontà del Parlamento e del popolo sovrano che, attraverso un referendum, ha convalidato il titolo V della Costituzione.

In conclusione, debbo dire che sono d'accordo sulla proroga poiché non se ne può fare a meno, ma quest'ultima, così com'è, non serve a nulla: si tratta di una proroga inutile. In questa sede non è il caso di presentare emendamenti, questi non sono problemi sui quali ci si può dividere tra maggioranza ed opposizione, sono problemi di carattere tecnico, di buona legislazione: si tratta di una buona legislazione che è stata largamente dimenticata. Dickmann, un valoroso funzionario della Camera, ha pubblicato parecchi articoli sulla buona composizione dei testi legislativi, riprendendo anche le raccomandazioni — relative, se non vado errato, al 2001 — dei Presidenti delle Camere e del Presidente del Consiglio dei ministri. Francamente, nella redazione di questi testi unici, ci siamo largamente dimenticati di tutte queste raccomandazioni: bisogna mettere le mani ad un riordino serio della materia.

In conclusione, ripeto, la proroga è necessaria, ma, se quest'ultima è finalizzata al nulla, allora tanto vale abrogare i due testi unici. Siccome, però, i testi unici sono utili, direi che il Governo o chiedendo una nuova delega o avvalendosi della legge n. 50 del 1999 — la quale prevede che insieme alla legge di semplificazione possano essere chieste nuove deleghe al Parlamento — si debba far riconoscere il potere per fare un testo unico più snello, più agile e che, effettivamente, contenga soltanto i principi fondamentali. Non sarò certo io a dolermene, ma si dovrà trattare di un testo unico non contaminato in radice da così profondi vizi di incostituzionalità, come quelli relativi ai due testi unici che ci troviamo di fronte e ciò, non già per colpa di nessuno, ma per il fatto che, precedentemente alla

loro entrata in vigore, ha avuto vigenza la nuova norma costituzionale che ha radicalmente cambiato il quadro delle competenze.

Alla luce di quanto esposto, il gruppo della Margherita voterà a favore del provvedimento in esame, ma si augura di avere l'appoggio del relatore — poiché non si tratta di un problema di scontro politico — affinché venga presentato un ordine del giorno con cui si invita il Governo a farsi carico di questo problema. Si tratta di un problema serio: infatti, questo testo unico che viene continuamente prorogato e di cui non si sa quale fine avrà, finisce per indurre molto spesso in errore gli operatori giuridici, anche perché qualche smagliatura nel sistema, purtroppo, l'ha già provocata.

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

**(Repliche del relatore e del Governo
— A.C. 2893)**

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Foti.

TOMMASO FOTI, *Relatore*. Signor Presidente, relativamente alle osservazioni testé sviluppate dal collega Acquarone, intervengo telegraficamente per dire che è opinione del relatore — come già ho avuto modo di dire durante illustrazione di questo provvedimento — che, non soltanto si debba prendere atto dei termini della nuova entrata in vigore del testo unico (o meglio, dei testi unici) per quanto riguarda i provvedimenti al nostro esame, ma che si debba mettere mano anche al riordino — ancorché i due testi unici siano « freschi » sotto il profilo della produzione legislativa — degli stessi, proprio in relazione alla modifica del titolo V della Costituzione.

Il fatto, inoltre, che il Governo — e mi rivolgo al collega Sandri — preveda finanziamenti per la legge n. 21 del 2001 è un segno tangibile della politica sociale per la casa che quest'ultimo intende attuare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo.

COSIMO VENTUCCI, *Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento*. Signor Presidente, quella degli sfratti e degli espropri è una materia che bisogna rivisitare nel contesto normativo, anche alla luce di quanto disposto dal nuovo titolo V della Costituzione.

Le proroghe di cui al presente provvedimento, anche se non serviranno a nulla, come afferma l'onorevole Acquarone...

LORENZO ACQUARONE. Ho detto che sono necessarie...

COSIMO VENTUCCI, *Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento*. ...non risolvono il problema, ma occorrono per disporre di un tempo maggiore al fine di strutturare l'organizzazione degli uffici secondo la normativa vigente ed adeguare la normativa per un efficace sostegno alle categorie interessate più disagiate nel comparto della locazione.

Il Governo concorda con quanto espresso dall'onorevole Foti in sede di svolgimento della sua relazione e si riserva di intervenire successivamente.

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Disposizioni in materia di cooperazione con il Tribunale internazionale competente per gravi violazioni del diritto umanitario commesse nel territorio del Ruanda e Stati vicini (approvato dalla Camera e modificato dal Senato) (1565-B) (19,50).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dalla Camera e modificato dal Senato: Disposizioni in materia di cooperazione con il Tribunale internazionale competente per gravi violazioni del diritto umanitario commesse nel territorio del Ruanda e Stati vicini.

La ripartizione dei tempi riservata alla discussione del disegno di legge è pubblicata nel vigente calendario dei lavori.

**(Discussione sulle linee generali
— A.C. 1565-B)**

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali delle modifiche introdotte dal Senato.

Avverto che il presidente del gruppo parlamentare dei Democratici di sinistra-l'Ulivo ne ha chiesto l'ampliamento senza limitazioni nelle iscrizioni a parlare, ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del regolamento.

Avverto che la II Commissione (Giustizia) si intende autorizzata a riferire oralmente.

Il relatore, onorevole Fragalà, ha facoltà di svolgere la relazione.

VINCENZO FRAGALÀ, Relatore. Signor Presidente, intervengo per illustrare il provvedimento che contiene le disposizioni in materia di cooperazione con il tribunale internazionale competente per gravi violazioni del diritto umanitario commesse nel territorio del Ruanda e Stati vicini.

Non sfuggirà alla sensibilità politica di tutti i colleghi che mi ascoltano, dell'opinione pubblica e delle associazioni non governative che seguono questa materia come il provvedimento in esame risponda alla urgente necessità di definire appropriate forme e modalità tecnico-giuridiche di collaborazione e cooperazione con il Tribunale internazionale per il Ruanda, istituito dalle Nazioni Unite per giudicare e punire i responsabili dei crimini avvenuti in Ruanda nel 1994, quando, cari colleghi, etnie diverse di quel Paese si affrontarono, dando luogo a spaventosi massacri che assunsero i caratteri di un vero e proprio genocidio di popolazioni inerme. È stata attivata la stessa linea di condotta adottata per i crimini commessi nell'ex Jugoslavia, consistente nell'istituzione di un tribunale *ad hoc*. Solo un tribunale sovranazionale, imparziale, equo ed efficace, che sia conforme agli *standard* delle Nazioni Unite,

può, infatti, contribuire a far cessare il ciclo di impunità e violenza e a restaurare un clima di rispetto dei diritti umani nella regione dell'Africa centrale.

Prima di passare all'esame degli articoli, è opportuno, signor Presidente, signor rappresentante del Governo, ricordare che il tribunale ha sinora incontrato molte difficoltà prima di iniziare ad operare in maniera adeguata rispetto al grave compito affidatogli; tra le medesime vi è anche l'ubicazione della sede ad Arusha, in un'area isolata dell'Africa in Tanzania.

Per lunghi periodi, inoltre, cariche essenziali per il funzionamento del tribunale sono rimaste scoperte, nonché il relativo personale che è assolutamente necessario per il funzionamento dell'organo giurisdizionale. Sono state inoltre sollevate anche alcune questioni da Amnesty International, tra le quali si ricordano, ad esempio, quelle relative alla carenza del programma di protezione dei testimoni. Ciò potrebbe mettere questi ultimi a rischio e influire negativamente sul raggiungimento sia dell'accertamento delle responsabilità sia sulla domanda di giustizia proveniente da migliaia e migliaia di vittime.

Nessuno Stato africano ha concesso a quei testimoni, che rischiano la vita se ritornano in Ruanda, di soggiornare sul proprio territorio e beneficiare della protezione dei paesi ospitanti. A ciò si aggiunga che secondo il procuratore capo del tribunale internazionale, Carla Del Ponte, alcuni paesi africani stanno proteggendo i sospettati del genocidio in Ruanda del 1994, rendendo molto difficile poter procedere agli arresti di quanti sono stati già incriminati.

Il tribunale ha finora fermato 44 persone e ne ha inviato 7 a giudizio. È importante ricordare che in Ruanda i processi si svolgono autonomamente rispetto a quelli del Tribunale internazionale e che, sino a questo momento, sono state processate in quel Paese 3 mila persone accusate di genocidio, delle quali oltre 500 sono state condannate a morte. Altre 100 mila persone stanno ancora attendendo l'inizio del processo nelle pri-

gioni del paese, che, come si immagina, rispetto al tema dei diritti umani, non sono particolarmente adeguate.

Condanne per crimini contro l'umanità sono state pronunciate in Belgio. Anzi, il 4 ottobre scorso le autorità belghe, come avevano già fatto in precedenza quelle svizzere, hanno consegnato al Tribunale internazionale per i crimini di guerra in Ruanda, che ha sede a Arusha (Tanzania), il ruandese Protais Zigiranyirazo, ritenuto uno dei maggiori responsabili del genocidio del 1994, che era stato arrestato su richiesta del capo della procura del tribunale Internazionale. Anche l'Italia potrebbe essere oggetto di richieste in tal senso, alle quali non si è potuto dare corso per la mancanza di una normativa di raccordo tra le due giurisdizioni. Proprio per risolvere tale problema è stato presentato il disegno di legge in esame e che si auspica venga approvato nel più breve tempo possibile.

Nel merito del provvedimento si osserva che l'articolo 1 del disegno di legge offre le definizioni dei termini sinteticamente indicati nel testo del provvedimento come « risoluzione », « Tribunale internazionale », « statuto ».

L'articolo 2 afferma l'obbligo di cooperazione, che è principio al cui rispetto sono tenuti tutti i poteri e gli organi dello Stato, sia in sede di interpretazione del testo normativo sia nella pratica attuazione di quanto esso dispone.

L'articolo 3 disciplina la collaborazione con il tribunale internazionale richiesta dall'articolo 8 dello statuto, che si concretizza nell'obbligo di trasferimento del processo nazionale, in ogni stato e grado del procedimento stesso, nel caso in cui il tribunale faccia valere la clausola di supremazia della propria giurisdizione sancita nello stesso articolo 8. Si è previsto che, nella deliberazione circa la sussistenza della giurisdizione prioritaria del tribunale internazionale, il giudice faccia riferimento solo alla competenza temporale e territoriale di quel tribunale.

Si è inteso, quindi, limitare la valutazione del giudice nazionale ad elementi oggettivi, immediatamente e facilmente ve-

rificabili quali, appunto, quelli del *locus* e del *tempus commissi delicti*, in modo da evitare qualunque interpretazione. È stata, invece, intenzionalmente esclusa qualsiasi valutazione circa la competenza del tribunale internazionale *ratione materiae*.

L'altra condizione per il trasferimento del procedimento è rappresentata dalla circostanza che i due organi giudiziari — quello internazionale e quello nazionale — procedano per il medesimo fatto. Competente a pronunciarsi, con una decisione che assume la veste formale della sentenza, vertendosi in una ipotesi di rinuncia alla giurisdizione circa il trasferimento del procedimento, è il giudice davanti al quale, in ogni Stato e grado, esso pende; se il procedimento è nella fase delle indagini preliminari, sarà competente il giudice per le indagini preliminari (il GIP), secondo i principi generali. Per il tempo in cui opera il trasferimento, la prescrizione del reato rimane sospesa, fino a che il procedimento nazionale non sia riaperto, ricorrendone i presupposti.

L'articolo 4, comma 1, regola la riapertura del procedimento nazionale in conseguenza o di una decisione circa la insufficienza o insussistenza di elementi per sostenere l'accusa nel giudizio internazionale ovvero di una pronuncia di natura processuale emessa dal tribunale internazionale. Nel comma 2 sono state disciplinate separatamente le due ipotesi, a seconda che il trasferimento sia avvenuto nel corso della fase delle indagini preliminari ovvero dopo che sia stata esercitata l'azione penale. Ricorrendo tale ultima evenienza, il procedimento nazionale riprenderà il proprio corso con l'atto introduttivo della fase o del grado nel quale è stata pronunciata la sentenza con cui è stato disposto il trasferimento.

Cari colleghi, il divieto di nuovo giudizio nello Stato per il medesimo fatto, nel caso in cui una persona sia stata giudicata con sentenza definitiva del tribunale internazionale, è sancito nell'articolo 5, comma 1, che esprime il principio generale del *ne bis in idem*.

È stato, invece, modificato dal Senato il comma 2 del medesimo articolo 5, il quale,

nel testo poi sostituito, prevedeva che se ciononostante fosse di nuovo iniziato un procedimento penale, il giudice, in ogni stato e grado del processo, avrebbe dovuto pronunciare sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere, enunciandone la causa nel dispositivo. Il Senato della Repubblica ha preferito prevedere che si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 649 del codice di procedura penale, eliminando così la possibilità di qualsiasi dubbio interpretativo che potrebbe derivare dalla circostanza che il comma 1 dell'articolo 5, stabilendo il divieto di un nuovo giudizio per il medesimo fatto, non prevede tale divieto, anche nel caso in cui questo viene diversamente considerato per il titolo, per il grado o per le circostanze.

L'articolo 6, comma 1, prescrive la comunicazione, da parte dell'autorità giudiziaria, circa i procedimenti pendenti in ordine ai quali può essere ravvisata la giurisdizione prioritaria del tribunale internazionale. Tale previsione si giustifica con l'intento di agevolare la conoscenza da parte del tribunale internazionale circa i procedimenti pendenti in Italia, al fine di favorire eventualmente una sollecita richiesta di trasferimento del procedimento ed evitare che questa sia avanzata quando il procedimento nazionale si trovi in uno stadio particolarmente avanzato.

Il comma 2 dello stesso articolo prevede la trasmissione di atti, qualora il tribunale internazionale ne faccia richiesta, al fine di valutare se chiedere il trasferimento del procedimento penale pendente in Italia. Peraltro, è stato predisposto un meccanismo di tutela del segreto eventualmente esistente, ove il procedimento si trovi nella fase delle indagini preliminari.

Una ulteriore modifica apportata dal Senato riguarda l'articolo 7. Questo dà attuazione all'articolo 26 dello statuto, che prevede che il Tribunale internazionale, sulla base della disponibilità offerta dagli Stati, indichi uno di essi come quello nel quale deve essere eseguita, secondo la legge nazionale, la pena eventualmente inflitta.

Il presupposto formale per l'esecuzione in Italia è il riconoscimento della sentenza del Tribunale internazionale che, peraltro, è possibile solo se ricorrano alcune condizioni. Tra queste vi è quella secondo cui il fatto per il quale è stata pronunciata la sentenza del Tribunale internazionale deve essere previsto dalla legge italiana come reato (è la riserva di legge).

Il Senato ha previsto, come ulteriore condizione, che la sentenza sia conforme ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano. Tale modifica intende, da un lato, introdurre una disposizione di chiusura in materia di riconoscimento delle sentenze e, dall'altro, coordinare la disposizione con quanto previsto dal successivo articolo 10, comma 4. Sarebbe, infatti, contraddittorio ritenere che la contrarietà ai principi dell'ordinamento giuridico dello Stato possa rappresentare un limite alla cooperazione giudiziaria nei casi previsti dal predetto articolo 10 e non prevedere un limite analogo nel caso in cui si tratti di decidere sul riconoscimento di una sentenza del Tribunale internazionale.

La pena è espiata secondo le leggi nazionali ed è consentita, essendo prevista dallo statuto, il quale ha forza cogente, una supervisione da parte del Tribunale internazionale (così come statuisce l'articolo 8).

Proprio perché sono le leggi nazionali ad applicarsi, sarà il ministro della giustizia ad avanzare la proposta di grazia (come previsto dall'articolo 9), ove ne ricorrano in concreto i presupposti.

PRESIDENTE. Onorevole Fragalà...

VINCENZO FRAGALÀ, *Relatore*. Tuttavia essa viene concessa, a norma dello statuto, dallo stesso Tribunale internazionale.

La collaborazione in materia di cooperazione giudiziaria fa riferimento all'assistenza giudiziaria (articolo 10) e alla consegna della persona richiesta dal Tribunale internazionale (articoli 11 e 12). Sotto il primo aspetto, disposizione rilevante è quella che consente la partecipazione del Tribunale internazionale all'esecuzione di

atti acquisitivi di prove. Anche tale previsione è puntuale applicazione di un obbligo nascente dallo statuto. Quanto al secondo aspetto, va rilevato che la relazione al disegno di legge considera la consegna della persona al Tribunale internazionale, per essere da questo giudicata, quale fattispecie concettualmente distinta da quella dell'extradizione. Quest'ultimo è istituto che regola rapporti specifici tra Stati; la prima, invece, è riferibile ad una collaborazione con un'autorità sovranazionale.

Tale essendo il principio che si è ritenuto di seguire, ne discende il corollario...

PRESIDENTE. Onorevole Fragalà...

VINCENZO FRAGALÀ, *Relatore* ...per cui non si applicano alcuni principi che riguardano l'extradizione. Signor Presidente, se il tempo è scaduto...

PRESIDENTE. Sì, purtroppo, il tempo è scaduto da un minuto. Le posso concedere il tempo necessario per concludere rapidamente il suo intervento.

VINCENZO FRAGALÀ, *Relatore*. Chiedo, a questo punto, alla Presidenza di autorizzare la pubblicazione in calce al resoconto stenografico della seduta odierna della parte illustrativa dei restanti articoli che non ho ancora trattato.

PRESIDENTE. La Presidenza lo autorizza.

VINCENZO FRAGALÀ, *Relatore*. Mi avvio alla conclusione, svolgendo una riflessione, questa volta, di carattere politico. Al Presidente, a tutti i colleghi e al rappresentante del Governo, vorrei dire che, nel corso dell'esame del provvedimento in Commissione giustizia della Camera, vi è stata, da parte di tutti i gruppi, una condivisione unanime affinché si prevedesse per questo provvedimento (sollecitato da più parti) una corsia preferenziale (e, quindi, l'approvazione in Commissione in sede legislativa), ma ciò non è stato possibile.

Per ragioni, non legate al merito (che, ripeto, incontrava l'unanime condivisione da parte di tutti i gruppi politici), ma a valutazioni di carattere politico, che vanno al di là di questo provvedimento, l'assenso dato dai gruppi di opposizione al trasferimento in sede legislativa è stato revocato quando già si era in dirittura d'arrivo. Soltanto per questi motivi, il provvedimento è giunto in aula per il relativo esame.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

JOLE SANTELLI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Grazie signor Presidente, onorevoli colleghi, come già detto dal relatore, si ritiene il provvedimento in esame assolutamente necessario per dare effettivamente applicazione alla cooperazione fra il nostro paese ed il Tribunale internazionale per il Ruanda, istituito con la risoluzione del Consiglio di sicurezza n. 955 del 1994.

Il relatore ha già ricordato le difficoltà che il tribunale ha incontrato nel suo *modus operandi*. Forse, tali difficoltà sono state causate anche dall'atteggiamento di alcuni paesi europei, proprio perché molti parlamenti non hanno ritenuto essenziale l'immediata ed urgente possibilità di cooperare con questo tribunale.

L'Italia ha già avuto problemi specifici con il tribunale del Ruanda — risolti per via diplomatica — ma ciò, evidentemente, rende sempre più urgente ratificare l'approvazione di questa legge, anche perché dobbiamo tenere conto del fatto che — come diceva il relatore — in Ruanda vi sono i tribunali nazionali che esercitano la loro azione giudiziaria, sicuramente con un livello di rispetto dei diritti umani ben diverso da quello definito nella carta dell'ONU.

Dopo Belgio, Olanda e Svizzera, se la Camera approverà questa legge, l'Italia sarà il quarto paese a disciplinare i propri strumenti di cooperazione. Il Governo ha presentato un disegno di legge che, di fatto, rifaceva il medesimo percorso individuato per il tribunale internazionale dei crimini di guerra nella ex Jugoslavia.

Già la Camera, in prima lettura, aveva apportato delle modifiche allo schema per il tribunale dell'ex Jugoslavia, inserendo la partecipazione necessaria del difensore. Ulteriori modifiche sono state apportate dal Senato della Repubblica.

Mi limiterò, per inciso, ad elencare tali modifiche le quali sono comunque — con unico richiamo — di tipo garantistico.

All'articolo 5, il richiamo, ricordato dal relatore, è all'articolo 649 del codice di procedura penale — sostanzialmente al primo comma — dal quale si desume che la diversa qualificazione giuridica del fatto non toglie valore al divieto di un secondo giudizio per lo stesso fatto storico (quindi si tratta di una norma che specifica l'interpretazione).

All'articolo 7, è stato stabilito — tale disposizione è stata introdotta in funzione ostativa — il riferimento alla contrarietà rispetto ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato.

L'articolo 11 contiene il rinvio all'articolo 701, comma 2, del codice di procedura penale, nel quale si attribuisce rilievo al consenso dell'imputato alla consegna, al fine di evitare procedure molto gravose che, in questo caso, potrebbero rivelarsi inutili.

Infine, l'articolo 16, di fatto, modifica e allinea la disciplina adesso approvata per il tribunale per il Ruanda anche alle disposizioni concernenti il tribunale per l'ex Jugoslavia (con un'ipotesi, ovviamente, cioè quella di salvezza degli atti processuali compiuti, prima che fosse definita, in questa legge, la necessaria presenza del difensore).

Queste, in sintesi, le modifiche apportate al Senato, che hanno trovato condivisione presso la Commissione giustizia della Camera e che quindi modificherebbero entrambi gli strumenti di cooperazione, sia con il tribunale dell'ex Jugoslavia sia con l'attuale tribunale del Ruanda.

Chiaramente, non si può che esprimere compiacimento per il lavoro effettuato da entrambe le Commissioni, in attesa — sperando — che l'Assemblea riesca ad approvare questa norma.

PRESIDENTE. Grazie a lei, onorevole sottosegretario. È iscritto a parlare l'onorevole Rocchi. Ne ha facoltà.

CARLA ROCCHI. Signor Presidente, svolgerò il mio intervento da due angolazioni particolari. La prima, brevemente, vuole esporre le ragioni per le quali questo disegno di legge deve essere approvato; la seconda vuole soffermare l'attenzione sui limiti non solo di questo provvedimento, ma, in generale, di tutte procedure che portano ad esiti simili. Perché? Perché, da una parte, è assolutamente necessario ed indispensabile avere degli strumenti di intervento come quello che, previa l'approvazione di questo provvedimento, sarà tutelato e sostenuto dalla cooperazione italiane, dall'altra, perché proprio la presenza di organismi di questo tipo, in qualche maniera, agisce con un'ottica limitata e, quindi, non si hanno, tendenzialmente, per crimini di questo tipo, gli elementi essenziali che in genere garantiscono l'equa ed imparziale amministrazione della giustizia.

Per quanto riguarda il primo punto, vorrei dire soltanto che non è più accettabile che le decisioni, che si devono prendere a seguito della violazione dei diritti fondamentali, possano essere prese ed accettate dalle parti in base a regole di natura esclusivamente pattizia, come avveniva nel tradizionale sistema di soluzioni giurisdizionali delle controversie internazionali secondo il tipico modello arbitrale; questo non è più possibile. La presenza di un'entità terza può garantire che le procedure portino a risultati accettabili secondo uno *standard* di livelli giuridici internazionali. Il conflitto tra Stati, in particolare per la tutela dei diritti umani, può risolversi in modo garantistico e rigoroso attraverso procedure basate su criteri autoritativi, che superano la legislazione territoriale nel perseguire i crimini che offendono l'intera umanità. Solo facendo questi tentativi, come si è detto, si è potuto ampliare la cognizione dei giudici riguardo a questo tipo di illeciti da un illecito commesso dagli Stati a quello commesso dagli individui.

Rispetto alla costituzione di questi tribunali *ad hoc* che vengono costituiti necessariamente *ex post factum*, *ratione temporis*, *ratione locis*, noi abbiamo l'ovvia considerazione che i tribunali vengono costituiti dopo che i crimini sono stati commessi. Questo è un limite. Noi avremo un'amministrazione della giustizia internazionale degna di questo nome quando esisteranno organismi con giurisdizione più ampia, precostituiti prima del crimine, con la possibilità che non siano specificamente creati per quel problema. Mi spiego meglio. Un organismo che prenda decisioni dovrebbe poter avere, a sostegno delle proprie decisioni, la caratteristica della imperatività; in altre parole, le sue decisioni dovrebbero essere imperative ed entrare in vigore non appena prese; esso dovrebbe mirare alla responsabilità personale e dovrebbe contenere l'obbligatorietà della norma penale.

Noi, oggi, ci troviamo di fronte alla necessità di approvare questo disegno di legge perché è la contingenza dei fatti che ce lo impone, così com'è stato per l'ex Jugoslavia, così come sarà per questo paese sconvolto da violenze inaudite. In buona sostanza, è quello che si può fare, è quello che in questo momento è possibile fare. Certamente, da un punto di vista della coerenza, in punto di diritto, come si diceva una volta, la costituzione di un tribunale speciale di questo genere presta il fianco a mille osservazioni che potrebbero, se esercitate soltanto attraverso la verifica formale dei requisiti, addirittura metterne in forse l'efficacia.

Quello che va detto in questo momento è che le soluzioni devono essere adattate ai tempi e, soprattutto, che i crimini, essendo già avvenuti, non possono essere cancellati. Vanno possibilmente e auspicabilmente perseguiti gli autori di questi crimini che offendono l'umanità intera e l'unico modo possibile per far questo oggi è quello di avere degli strumenti come quello che l'Italia si avvia a sostenere, cooperando attraverso l'approvazione di questo disegno di legge, perché questo rappresenta l'unica soluzione possibile.

In qualche maniera, siamo di fronte ad una situazione voltairiana: questo non è il migliore dei mondi possibili, le violenze che avvengono nel mondo lo rendono il peggiore dei mondi possibili; tuttavia, è il mondo con cui noi ci confrontiamo e sarebbe peggio lasciare impuniti quei crimini, sarebbe peggio lasciare la procedura contro questi crimini soltanto affidata alle autorità nazionali, che, necessariamente, a quella latitudine come ad altre, non possono non far valere il peso della parte prevalente su quella soccombente.

Per concludere, signor Presidente e colleghi, credo che questo provvedimento debba essere approvato ma credo anche che a tutti noi competa una riflessione di carattere generale: i diritti umani dovrebbero essere tutelati in anticipo e non sanzionando i comportamenti soltanto una volta che sono stati violati, perché la violazione di un diritto umano non attiene soltanto alla procedura processuale, è un *vulnus* nella coscienza del mondo intero, un *vulnus* dei valori morali che dovrebbero permeare le coscienze individuali ed i valori collettivi.

Questo provvedimento sarà approvato e ci auguriamo che renderà possibili operazioni di giustizia in collaborazione con gli Stati nazionali, per il Ruanda in particolare e, speriamo, anche per altri paesi. Certo è che avremo veramente avviato a soluzione il problema del rispetto dei diritti umani quando competente per queste violazioni sarà un tribunale internazionale precostituito e con giurisdizione universale. Ciò sarà possibile quando molti dei paesi di grande potere internazionale avranno fatto i conti con le loro coscienze e con le loro politiche ed avranno smesso di mettersi di traverso, come è avvenuto, recentemente, in sede ONU, anche per l'argomento oggi al nostro esame.

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali delle modifiche introdotte dal Senato.

*(Repliche del relatore e del Governo
— A.C. 1565-B)*

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Fragalà.

VINCENZO FRAGALÀ, *Relatore*. Signor Presidente, il dibattito fin qui svolto e l'intervento del rappresentante del Governo, come di consueto denso di contenuti, hanno evidenziato i due valori essenziali di questo provvedimento: il valore della cooperazione internazionale contro i crimini ai danni dell'umanità (il genocidio consumato in Ruanda nel 1994 è certamente un crimine contro l'umanità) e l'esemplarità con cui il nostro paese, il nostro Governo ed il ministro della giustizia hanno ritenuto di attivare, con questo disegno di legge, la cooperazione internazionale per l'istituzione di questo tribunale internazionale.

Credo che anche l'intervento dell'illustre collega di opposizione condivide il principio fondamentale della necessità che questo disegno di legge sia approvato con celerità. Auspico, dunque, che, nella pur fitta agenda parlamentare si riesca ad inserire la discussione e l'approvazione da parte dell'Assemblea di questo provvedimento di assoluta priorità.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo.

IOLE SANTELLI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Rinuncio alla replica.

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Sospendo brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 20,20, è ripresa alle 20,30.

Discussione della proposta di legge: Volontè ed altri: Disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori e dagli enti che svolgono attività simili e per la valo-

rizzazione del loro ruolo (388) e dell'abbinata proposta di legge: Cento e Zanella (2773).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Volontè ed altri: Disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori e dagli enti che svolgono attività simili e per la valorizzazione del loro ruolo; e dell'abbinata proposta di legge d'iniziativa dei deputati Cento e Zanella.

La ripartizione del tempo riservato alla discussione sulle linee generali è pubblicata in calce al vigente calendario dei lavori.

*(Discussione sulle linee generali
— A.C. 388)*

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Avverto che il presidente del gruppo parlamentare dei Democratici di sinistra-l'Ulivo ne ha chiesto l'ampliamento senza limitazioni nelle iscrizioni a parlare, ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del regolamento.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Lucchese.

FRANCESCO PAOLO LUCCHESI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor sottosegretario, l'Assemblea è chiamata ad esaminare ed approvare il provvedimento recante disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori e dagli enti che svolgono attività simili e per la valorizzazione del loro ruolo.

Tale provvedimento va innanzitutto inquadrato nel contesto sociale in cui esso si colloca, e cioè un contesto sociale nel quale convivono il mondo giovanile e quello degli adulti. Adulti ed adolescenti, mondi legati tra loro da nodi di segreta complicità e, nello stesso tempo, separati dalle incomprensioni, dai silenzi, a volte anche dall'odio.

Genitori ed educatori da una parte e, dall'altra, bambini, adolescenti e giovani pronti alla nascita sociale, che oscillano tra il bisogno di dipendenza è quello di autonomia; ragazzi instabili, volubili, inaffidabili, ribelli, talvolta sconcertanti, che indossano gli stessi jeans, si fanno gli stessi *piercing* e mangiano gli stessi hamburger; che hanno la loro stanza — quella dove amano barricarsi, quasi a voler sfuggire al mondo dei grandi che presto abiteranno — zeppa di poster dei loro eroi, dei loro profeti, dei loro capi; che camminano nel territorio adulto della famiglia, della scuola, dello Stato come dei clandestini, che si risvegliano solo quando si ritrovano tra di loro, supportati dalla forza del branco; ragazzi mutevoli perché devono scoprire chi sono e cosa vogliono essere, cosa vogliono diventare.

Ma rimane pur sempre il pericolo della loro solitudine: si può comunicare mantenendo il silenzio sulla propria identità e corporeità, impoverendo la qualità emotiva dello scambio.

Bisogna anche considerare in quale contesto economico e sociale stiamo vivendo. L'ultimo trentennio è stato caratterizzato da una crescita culturale: siamo passati dall'analfabetismo alla terza media o ad una cultura superiore. Un altro dato rilevante è l'avvento delle nuove tecnologie: che sia i giovani di Salaparuta che quelli di Tolmezzo usino Internet e le *e-mail* è una grande occasione di comunicazione — nella misura in cui ciò non li renda dipendenti — come anche una grande occasione di democrazia.

Ma bisogna anche confrontarsi con una rivoluzione economica, con un livello economico aumentato, al quale spesso non corrisponde un adeguato progresso sociale. Infatti, la devianza è un concetto sociologico, che presuppone un comportamento di violazioni continuative di divieti posti da norme legali e sociali e sottolinea il rapporto negativo dell'individuo con l'ambiente sociale e, in definitiva, per i giovani, si tratta della trasgressione delle regole della civile convivenza.

Alcune recenti indagini hanno appurato che il primo approccio all'alcool avviene

attorno ai 12-13 anni, mentre il primo approccio agli stupefacenti, in particolare alla *cannabis*, verso i 14-15 anni di età, con uno spostamento sempre più verso l'età più giovani. Formare la personalità dei giovani non è mai stato facile, ma non lo è soprattutto nel tempo attuale, che registra preoccupanti spinte al disimpegno ed all'indifferenza. Spaventa il numero, sempre più elevato, di giovani che si tolgono la vita.

Rispetto ai nostri padri, che avevano un compito molto complicato, quello di sopravvivere, ai nostri figli abbiamo dato tutto, ma in questo modo abbiamo leso i loro anticorpi psicologici, non permettendo che essi si formino con le regole e con i «no». Non li educiamo ad affrontare la dimensione del fabbricare, del costruire, e così rischiano di conoscere solo quella del costruito, diventando ospiti di un mondo già fatto. L'impegno di noi adulti deve essere, quindi, quello di dare ai giovani anche la creatività e la fantasia che a volte è dolorosa.

Costruire è faticoso, ma regala soddisfazione: costruire un rapporto d'amore è il senso stesso dell'amore. L'adolescenza prevede il gruppo, perché un adolescente da solo non ce la fa o crede di non farcela.

Nella società in cui viviamo, per venire incontro alla formazione e all'educazione dei nostri adolescenti e giovani, nonché per prevenire e contrastare il disagio giovanile, in mancanza di strutture educative adeguate, gli oratori e gli enti che svolgono attività simili possono continuare a rappresentare, come per il passato, un momento di aggregazione e di crescita sociale, nonché occasione di coinvolgimento degli adulti che si impegnano ad aiutare i minori nella delicata fase della loro crescita.

Negli oratori, infatti, i ragazzi possono crescere grazie alle esperienze di incontro che hanno con i coetanei, ma anche con i ragazzi più grandi e più piccoli, nonché con diverse figure adulte di riferimento; possono esprimere le proprie potenzialità, sviluppare la creatività, misurarsi con i propri limiti, confrontarsi con gli adulti, assumersi delle responsabilità.

Pertanto, negli oratori i giovani non vanno solo per trascorrere un po' di tempo libero per giocare a pallone. Gli oratori non sono solo uno spazio a cui si accede perché si è iscritti o si partecipa ad una iniziativa, ma sono anche i luoghi dove i giovani vivono momenti molto importanti della loro vita, perché scoprono cos'è la dimensione comunitaria, conoscono la solidarietà, sviluppano le loro capacità culturali, intraprendono un cammino di fede, ma con esso anche un cammino sociale che implica rispetto degli altri e sviluppo del senso civico. Gli oratori, allora, rappresentano non solo una comunità che educa e che forma, ma anche una comunità che cura.

Da ciò la necessità di un riconoscimento legislativo più ampio e forte che affidi agli oratori e agli enti che svolgono attività simili compiti istituzionali nell'ambito del ruolo e dell'azione che essi di fatto svolgono. Si tratta di una presa d'atto dell'importante ruolo svolto storicamente nei settori più diversi, che non si limita ad attività esclusivamente religiose.

Il loro ruolo sociale assume maggiore valenza soprattutto in presenza dei grandi cambiamenti che stanno attraversando la società sia a causa delle pressioni migratorie che determinano problemi complessi, che vanno oltre la generosa accoglienza delle comunità locali, sia a causa dei forti cambiamenti determinati dalla innovazione tecnologica. Gli oratori, anche rispetto a questi fenomeni, se adeguatamente sostenuti, possono svolgere un ruolo decisivo per ridurre le aree del disagio sociale e per aiutare i più deboli, che spesso restano esclusi e marginalizzati dal cambiamento e dal progresso, favorendo l'integrazione degli stranieri di prima e seconda generazione, valorizzando le capacità degli individui, diffondendo il volontariato virtuale, aiutando i più deboli, sostenendo le famiglie nel progetto educativo.

Su questi temi e sulla valorizzazione di queste strutture si è aperto un grande dibattito nel paese e non sono mancate autorevoli voci: Giovanni Paolo II, il 18 gennaio 2001, richiamando l'attenzione

degli amministratori locali sull'educazione dei ragazzi, ha fatto esplicito riferimento agli oratori, così come durante lo svolgimento degli stati generali della città di Milano dall'11 al 13 febbraio 1998, il cardinale Carlo Maria Martini ha richiamato l'attenzione degli operatori sociali a favore delle famiglie ed in particolare dei più piccoli nel contesto educativo degli oratori.

Le proposte di legge nn. 338 e 2773 prevedevano un coinvolgimento delle regioni per la realizzazione di programmi ed azioni per il sostegno e la valorizzazione degli oratori; l'articolo 117, quarto comma, così come modificato, assegna alla potestà legislativa delle regioni l'assistenza sociale e la formazione professionale, mentre l'articolo 119, primo comma, riconosce alle regioni e agli altri enti locali piena autonomia finanziaria. Pertanto, l'eventuale piano regionale per la programmazione delle attività sociali da affidare agli oratori, nonché l'erogazione agli oratori stessi di contributi finanziari potranno essere oggetto di apposite leggi regionali (si tratta del parere espresso dalla I Commissione Affari costituzionali, in prima istanza).

È da notare che diverse regioni hanno già approvato leggi in materia: in particolare, l'Abruzzo, la Calabria, la Lombardia, il Veneto e il Friuli-Venezia Giulia.

La Commissione il 9 aprile 2002 ha nominato un Comitato ristretto, ai sensi dell'articolo 79, comma 9, del regolamento. Il Comitato ha svolto alcune audizioni informali di rappresentanti dei seguenti soggetti: la Conferenza episcopale italiana, la Conferenza italiana dei Superiori Maggiori, il Forum oratori italiani, le Chiese rappresentate dalla Tavola valdese, l'Unione italiana delle chiese cristiane avventiste del settimo giorno, le Assemblee di Dio in Italia, l'Unione delle comunità ebraiche italiane, l'Unione cristiana evangelica battista d'Italia, la Chiesa evangelica luterana in Italia e l'Azione cattolica italiana.

Il 13 marzo 2002 la prima Commissione (Affari costituzionali) ha espresso sulla proposta di legge n. 388 parere favorevole con la condizione che venissero

soppressi, come è stato accennato, gli articoli 3, 4 e 5 della proposta stessa ovvero che fossero riformulati in modo tale da garantire il rispetto delle competenze costituzionalmente spettanti alle regioni ed agli enti locali.

Rilevava, infatti, la I Commissione che gli articoli sopra citati incidevano su materie, quali l'assistenza sociale e la formazione professionale, che in base all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, rientrano nella potestà legislativa esclusiva delle regioni.

A seguito dei sopra citati rilievi della I Commissione, ho presentato alla Commissione il 30 maggio 2002 un nuovo testo della proposta di legge, nel quale non comparivano più gli articoli in questione, testo che la Commissione ha adottato in pari data come testo base per la prosecuzione dei propri lavori.

Pertanto, il 13 giugno 2002 la Commissione esaminava gli emendamenti presentati a tale ultimo testo e lo inviava alle Commissioni I, V, VII e al Comitato per le questioni regionali per l'espressione del parere di loro competenza.

Il 19 giugno la VII Commissione ha espresso parere favorevole sul testo da ultimo citato. Anche la I Commissione nonché la Commissione V (Bilancio) esprimevano, rispettivamente il 26 e il 25 giugno 2002, parere favorevole.

L'articolo 1, comma 1, della presente proposta di legge, in conformità alla disciplina dettata dalla legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, definisce l'apporto a tale sistema degli oratori e degli enti che svolgono attività similari (mi riferisco all'articolo 1, commi 4 e 5 della legge n. 328 del 2000).

La presente proposta di legge mira anche a rispondere alle sollecitazioni contenute nella legge 28 agosto 1997, n. 285, recante disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza, in attuazione dei principi della Convenzione sui diritti del fanciullo, resa esecutiva con la legge 27 maggio 1991, n. 176. Le attività di oratorio o le attività similari sono svolte dalle parrocchie e

dagli istituti religiosi cattolici nonché dalle altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato un'intesa.

Il comma 2 dello stesso articolo 1 finalizza le attività di cui al comma 1 allo sviluppo, alla realizzazione individuale ed alla socializzazione dei minori, degli adolescenti e dei giovani di qualsiasi nazionalità, alla diffusione dello sport, della solidarietà, della promozione sociale e culturale, al contrasto dell'emarginazione sociale, della discriminazione razziale, del disagio e della devianza in ambito minore.

L'articolo 2 prevede la possibilità per lo Stato di concedere in comodato, ai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 1, beni mobili ed immobili, senza oneri a carico dello Stato, per la realizzazione delle finalità di cui alla presente legge.

All'approvazione della presente legge si spera possano seguire le leggi regionali in materia.

Per una crescita equilibrata dei ragazzi che debbono inserirsi a pieno titolo in una società moderna ed avanzata, sempre più piena di insidie, ma certamente migliore, questa legge deve rappresentare un patto educativo nel quale possano essere coinvolti tutti i giovani nei loro momenti formativi ed affettivi, integrando l'impegno della famiglia e della scuola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

COSIMO VENTUCCI, Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento. Signor Presidente, il Governo concorda con la relazione dell'onorevole Lucchese e con quella scritta degli onorevoli Cento e Zanella, che fanno tornare alla memoria a soggetti come me, prodotto prebellico, la frequentazione degli oratori parrocchiali quale luogo di incontro, di formazione, di educazione e di cultura del rispetto verso gli altri. Si tratta di una fucina di buoni sentimenti necessari per avviare i giovani nell'agone politico e sociale che spesso dimentica di essere composto da soggetti che sono stati giovani animati di buone intenzioni.

Si tratta di proposte di legge di iniziativa parlamentare che hanno il consenso del Governo il quale, per la parte normativa, si rimette alla valutazione dell'Assemblea.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Mosella. Ne ha facoltà.

DONATO RENATO MOSELLA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor sottosegretario, desidero fare alcune riflessioni sulle ragioni per le quali oggi è così importante intervenire a livello legislativo per valorizzare la funzione sociale degli oratori.

Nel nostro paese le condizioni dell'infanzia e dell'adolescenza — lo abbiamo sentito — sono connotate da un grande bisogno di formazione. A tal proposito è eloquente la relazione consegnataci nel 2001 dall'Osservatorio nazionale dell'infanzia. Se non siamo ancora all'emergenza — anzi, rispetto ad altri paesi europei, viviamo una situazione addirittura migliore —, è però innegabile che la nostra società incontra sempre maggiori difficoltà educative. Al cuore del problema vi è di certo l'incapacità o l'impossibilità della famiglia e della scuola di assolvere ai propri compiti educativi, come per il passato. Ma appunto i tempi cambiano; e, pur se è necessario trovare i modi per ridare efficacia educativa alla famiglia e alla scuola, sarebbe limitativo pensare che nel contesto attuale l'istanza formativa possa esaurirsi in quei due ambiti. Come avverte l'Osservatorio nazionale dell'infanzia, la formazione giovanile passa oggi attraverso una pluralità di luoghi e di sedi formali e informali e necessariamente deve poter fare affidamento su una molteplicità di soggetti e di interventi; meglio ancora se ciò avviene nel quadro di una strategia organica.

Occorre guardare ai problemi educativi con una sensibilità ed un'attenzione olistiche, mettendo in atto una politica specifica. Educare è un mestiere difficile, che oggi è diventato ancora più complesso; serve un progetto educativo ed occorre la continuità dell'azione educativa. Non ci si

può accorgere dei problemi dell'infanzia e dell'adolescenza solo quando accade il fatto di cronaca. Una reale politica di tutela del bambino e dell'adolescente non può essere attuata solo limitandosi ad affrontare situazioni patologiche: essa non deve prendere in considerazione solo situazioni di disagio o di devianza, bensì deve farsi carico soprattutto della normalità, ovvero deve assicurare al soggetto, che non presenta particolari problemi, lo sviluppo armonico della propria identità personale e sociale.

Per un corretto e autentico processo educativo entrano in gioco in gioco elementi sottili: non si tratta soltanto di un problema di diritti del fanciullo e di leggi che li riconoscano. Per usare ancora le parole dell'Osservatorio nazionale dell'infanzia, vi sono bisogni formativi che possono essere appagati soltanto da un reale e fecondo incontro tra chi si affaccia alla vita ed un altro individuo (adulto educatore), capace di ripiegarsi su di lui, di coglierne le richieste di aiuto, di lasciarsi coinvolgere in un cammino comune e capace, infine, di dare risposte in qualche modo esaustive alle domande non verbalizzate del ragazzo; da qui, l'esperienza degli oratori. L'attenzione educativa, l'attenzione alla centralità della persona e la proposta pedagogica, ancorata ad un progetto di crescita globale, sono tutti elementi che da sempre caratterizzano l'esperienza degli oratori. Quando si parla di oratori, i più pensano ad una tradizione nata con don Bosco, nell'ottocento; pochi ricordano che l'esperienza degli oratori è ancora più antica, poiché nasce nel XVI secolo con san Filippo Neri, il quale nel suo oratorio coniugava la catechesi con l'istruzione civile e il gioco. Da questo lungo solco nasce l'oratorio moderno, nel quale l'educazione alla fede si coniuga con l'esperienza ludica, sportiva e sociale nonché con un impegno civile, tutto giocato nell'immersione all'interno della comunità locale di riferimento, in virtù del quale adolescenti e giovani sono destinatari e protagonisti al tempo stesso dell'azione sociale. È bene soffermarsi qualche istante su questi ultimi due aspetti,

per così dire laici dell'impegno oratoriano: quello ludico-sportivo e quello dell'impegno civile. Con riferimento al primo, sin dagli inizi del secolo scorso gli oratori hanno molto contribuito a far nascere, in Italia, lo sport di massa: intere generazioni di campioni, soprattutto del calcio, sono nati nei campetti degli oratori e non costituisce una forzatura ricordare che, mentre lo sport ufficiale insisteva sulla selezione giovanile (allontanando da sé i meno bravi), gli oratori sono stati in prima fila nel consentire a qualsiasi ragazzo, per quanto poco dotato, di giocare e divertirsi con lo sport.

Il gioco e divertimento che, tra l'altro, consentivano al soggetto di crescere in quel contesto educativo che la pratica sportiva è capace di assicurare quando non è impostata sulla ricerca esasperata del risultato.

Il cosiddetto sport per tutti che, oggi, gonfia le statistiche nazionali della pratica sportiva, con 10 milioni di praticanti, ha un grandissimo debito di riconoscenza verso gli oratori, che hanno saputo avvicinare allo sport intere generazioni di italiani.

La funzione sportiva degli oratori è ancora oggi ragguardevole; cifre alla mano, in una singola associazione, come il Centro sportivo italiano, convergono poco meno di 2.500 società sportive, espressione di un oratorio, di un istituto religioso o di una parrocchia. Probabilmente, tali realtà potrebbero essere anche più numerose se soltanto gli oratori fossero in grado di adeguare i loro impianti, le loro attrezzature alle caratteristiche anche di maggiore efficienza e di qualità che oggi, nella società moderna, sono indispensabili.

Infine, l'impegno civile. È un fatto altrettanto innegabile che negli oratori sia cresciuto un grandissimo numero di volontari, poi confluiti in tante associazioni sia laiche sia religiose. Nel contesto degli oratori tanti giovani hanno imparato a camminare lungo la strada della corresponsabilità, della solidarietà, del servizio al territorio.

È bene ricordare che l'attuale progetto culturale della Chiesa italiana proietta an-

cor più la parrocchia su questo orizzonte. Essa, con l'insieme delle sue opere — fra le quali è in prima fila l'oratorio —, è tenuta ad operare come una comunità radicata sul territorio per mettersi al servizio di questo attraverso un laicato appositamente preparato, anche mediante percorsi formativi specificamente pensati per i giovani. Viene, quindi, ribadita quella funzione dell'oratorio parrocchiale quale soggetto sociale ed educativo, così come previsto nell'articolo 1 della proposta di legge in discussione.

La dimensione educativa dell'oratorio merita tutta la nostra attenzione anche a motivo dei numeri che caratterizzano la realtà oratoriana in Italia. Oggi, in Italia, esistono circa 6 mila oratori; si tratta, dunque, di una rete significativa, anche se difformemente distribuita sul territorio nazionale con una larga preponderanza nel nord del paese. Le statistiche ci confermano che le complesse situazioni sociali odierne hanno sempre più indirizzato gli oratori a farsi carico di interventi in molteplici ambiti sociali, andando ad incidere anche in settori che travalicano le dimensioni più propriamente religiose.

A tal proposito, mi sento di condividere un'affermazione resa dal segretario generale della Conferenza episcopale italiana, monsignor Giuseppe Bettori, proprio nel corso di un'audizione informale relativa alla proposta di legge oggi in discussione. Credo non sia retorico affermare — ha detto monsignor Bettori — che la capillare presenza sul territorio delle realtà oratoriane, sia direttamente parrocchiali sia connesse con istituti religiosi, costituisce un valido sostegno all'azione educativa delle famiglie, un prezioso sussidio nella formazione di cittadini consapevoli e motivati e, di conseguenza, un efficace baluardo nei confronti dei rischi della devianza minorile.

Indicazioni globali, quanto mai precise, sull'opera svolta dagli oratori sono state fornite nel corso di un'altra audizione informale dal presidente del Forum oratori italiani (FOI), don Massimiliano Sabbadini. Ritengo utile citarle sinteticamente, per richiamare l'attenzione dell'Assemblea

su come, tra le attività degli oratori, accanto a quelle più propriamente religiose se ne annoverano molte a carattere marcatamente sociale: la prevenzione del disagio minorile, attraverso proposte di aggregazione, di impegno e di svago, attraverso l'accompagnamento e l'eventuale sostegno a singoli e a famiglie; la formazione ad un senso civico consapevole e responsabile, attraverso varie forme di partecipazione e di corresponsabilità; l'educazione alla convivenza civile, rispettosa degli individui, dei gruppi e delle istituzioni; l'animazione dell'extrascuola (doposcuola organizzati, percorsi di apprendimento personalizzati, attività integrativa dell'offerta scolastica, progetti di sostegno); la socializzazione quotidiana anche informale, ad esempio attraverso attività di piccoli bar, con spazi e gioco libero per ragazzi; le esperienze di aggregazione in tempi continuativi e prolungati (organizzazione di vacanze insieme, estate ragazzi, campi estivi, invernali, giornalieri e residenziali).

Inoltre, occorre citare: la formazione dell'esperienza culturale e multiculturale, attraverso scambi internazionali e progetti di solidarietà all'estero; l'integrazione tra giovani stranieri o della seconda generazione e autoctoni; l'avvio delle giovani generazioni a varie forme di volontariato e di impegno sociale; l'educativa di strada, vale a dire l'attenzione ai giovani dei gruppi informali e alle agenzie ed istituzioni educative del territorio di riferimento; la promozione e la pratica dello sport di base per tutti; la proposta di attività culturali, teatrali, musicali, ludiche ed espressive in genere.

Onorevoli colleghi, credo di aver sufficientemente delineato i motivi per cui questa proposta di legge ci interessa e, per noi, merita di essere valutata positivamente. Non si tratta, come pure è giusto, di rendere un riconoscimento agli oratori per la funzione educativa e sociale svolta in passato, quanto di aiutarli a mantenere viva ed efficace questa funzione oggi, in questo tempo, al servizio di tutta la società italiana.

Credo, altresì, di aver fornito elementi di riflessione bastevoli ad evidenziare come l'azione degli oratori non sia soltanto una questione di catechesi, che, in quanto tale, riguarderebbe soltanto la Chiesa italiana e la comunità che essa esprime. L'oratorio è oggi un polo di educazione giovanile e di impegno sociale a tutto campo che apre, anzi, spalanca le porte a tutti, ma veramente a tutti: è uno dei pochi funzionanti e, dunque, è ancor più prezioso; in quanto tale, va tutelato ed incoraggiato anche da parte di chi, in quest'aula, non condivide l'orizzonte della fede cristiana.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Mario Pepe. Ne ha facoltà.

MARIO PEPE. Signor Presidente, colleghi, intervenendo nel corso della discussione sulle linee generali, desidero sottolineare il grande interesse con cui la mia parte politica ha seguito la proposta di legge, recante disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale degli oratori parrocchiali, che sta per diventare legge dello Stato. Non possiamo, infatti, dimenticare il ruolo svolto nel passato dagli oratori parrocchiali, che sono stati veri e propri baluardi contro il degrado morale e la desolazione delle borgate in cui vivevano i nostri adolescenti. Non possiamo dimenticare il contributo che essi hanno dato alla riduzione dell'emarginazione, delle pulsioni verso paradisi artificiali, delle tensioni alla violenza ed alla microcriminalità di quei giovani.

Collegli, le profonde trasformazioni della nostra società hanno inciso profondamente sulla crescita morale, sociale e caratteriale dei ragazzi e dei giovani. Le necessità economiche crescenti e il ruolo sempre più incisivo e professionale delle donne, richiedendo l'impegno lavorativo di entrambi i coniugi, hanno creato un vuoto per i figli che, spesso e molto precocemente, si trovano ad affrontare da soli, talora impreparati, i molti problemi della società avanzata. Ciò, non di rado, provoca negli adolescenti incomprensione e scarsa capacità comunicativa, nella ricerca pre-

coce di un'autonomia difficile da raggiungere.

Un tempo, la famiglia patriarcale, con la figura dei nonni e di qualche vecchia zia zitella, che non si era sposata, riusciva a supplire all'assenza temporanea dei genitori; poi, la famiglia si è trasformata in bipolare, talora in unipolare, creando nuovi vuoti in cui l'adolescente si è trovato solo. È aumentato, di conseguenza, il numero dei ragazzi mutevoli, labili e silenziosi, in cui la solitudine ha costituito terreno fertile anche per devianze caratteriali, rendendoli facile preda dell'alcol e delle droghe, con il fenomeno dilagante e preoccupante delle patologie ad essi correlate. Mi riferisco all'AIDS, alle epatiti e alle malattie infettive sempre più frequenti in giovanissima età. Dati attendibili riferiscono che il primo contatto con l'alcol e con gli stupefacenti avviene a 12 anni; così, un fenomeno che prima era diffuso in Europa, è in aumento anche in Italia: mi riferisco al numero dei giovani che, disperati e soli, si tolgono la vita.

Le risorse economiche sempre disponibili nelle mani dei giovani e dei giovanissimi non hanno facilitato la loro crescita costruttiva ed il loro inserimento nella società, che li ha disabituati alle difficoltà naturali che formano e irrobustiscono il carattere degli adolescenti.

In questa cornice, la scuola ha certamente svolto un ruolo positivo, ma strutturalmente finalizzato alla formazione culturale, mentre pochissimo spazio è stato riservato ad altre attività formative ed educative, compreso lo sport che non trova spazi adeguati.

Ne emerge un quadro di sostanziale carenza di strutture educative e formative tese a prevenire e a contrastare il crescente disagio giovanile. Gli oratori parrocchiali e gli enti che svolgono attività similari in questo contesto possono rappresentare quell'anello educativo e formativo tra la famiglia e i giovani rispetto ai problemi suddetti, mentre la scuola può costituire un luogo proficuo di aggregazione, di crescita, di incontro, di utile confronto e di seria competizione. Da ciò emerge la necessità di un riconoscimento

legislativo chiaro e deciso che affidi agli oratori parrocchiali e agli enti che svolgono attività similari compiti istituzionali nell'ambito del ruolo e delle azioni che esse svolgono.

Tornando alla proposta di legge in esame, questa interviene in materia di servizi sociali nella logica della legge 8 novembre 2000, n. 328, di cui vengono richiamati espressamente i principi generali: in particolare, all'articolo 4, comma 1, vi è il riferimento a quella legge, in base alla quale lo Stato, le regioni e gli enti locali riconoscono e agevolano il ruolo degli enti operanti nei servizi sociali, tra i quali gli enti riconosciuti dalle confessioni religiose con i quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese.

Il provvedimento intende anche dare concreta risposta agli spunti presenti nella legge 28 agosto 1997, n. 285, recante « disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza ». Questa, fra l'altro, disegna un complesso sistema di relazioni fra i diversi livelli istituzionali e gli attori privati chiamati a collaborare per la realizzazione di un contesto sociale in cui i bambini e gli adolescenti possano beneficiare di una migliore qualità della vita secondo i principi della Convenzione sui diritti del fanciullo. Tuttavia, occorre rendere compatibili — ne parlavo prima con il relatore Lucchese — le disposizioni dell'articolo 1 con il nuovo titolo V della Costituzione, in particolare, con il ruolo delle regioni e degli enti locali: in questo senso ho presentato un emendamento che aggiunge queste parole alla fine dell'articolo 1: « fermo restando le competenze delle regioni e degli enti locali in materia ». L'articolo 2, infine, potenzia la possibilità per lo Stato di fornire in comodato beni mobili e immobili per l'esercizio di attività previste dall'articolo 1.

A questo punto desidero avviarmi alla conclusione con l'augurio che questa legge rafforzi e valorizzi nelle loro funzioni, dotandoli di nuovi mezzi, gli oratori e gli enti similari, per far sì che possano potenziare le loro attività al servizio del

giovane e continuare ad essere ad essere una preziosa risorsa per il nostro paese.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare l'onorevole Di Serio D'Antona. Ne ha facoltà.

OLGA DI SERIO D'ANTONA. Signor Presidente, il tema che siamo chiamati a discutere questa sera è certamente di grande rilevanza. L'educazione dei giovani è uno dei fatti più importanti e rilevanti, perché una società che non sa prendersi cura dei propri giovani è una società che non ha futuro. In questo senso, riconosciamo l'importanza di questa proposta di legge che parla di « disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori parrocchiali e per la valorizzazione del loro ruolo » (su questo tema mi soffermerò più tardi), anche perché, purtroppo, la cronaca e i fatti che leggiamo sulla stampa portano alla ribalta il disagio crescente dei nostri giovani, che spesso non viene capito nelle sue origini e che purtroppo si evidenzia di frequente con fatti estremamente drammatici.

Il lavoro della Commissione ha dato i suoi frutti, anche perché questa proposta di legge affronta un tema che è uno dei contenuti della legge n. 328 del 2000, la legge di riforma dell'assistenza, alla quale la precedente legislatura ha dedicato grande impegno: questa è stata una legge molto discussa e costruita anche con la partecipazione del mondo delle associazioni.

Questa ed altre leggi approvate nella precedenza legislatura, hanno avuto come tema centrale l'educazione dei giovani e l'attenzione all'infanzia. Il comma 1 dell'articolo 4 parla di enti riconosciuti e delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti. Dalla discussione in Commissione è scaturito un dibattito che ha portato ad estendere, anche alle altre confessioni religiose, quello che, inizialmente, era un provvedimento di legge che riguardava soltanto gli oratori parrocchiali. La realtà del nostro paese vede una prevalenza ed un'azione molto penetrante ed importante degli oratori parrocchiali

nell'educazione e nella formazione dei ragazzi: si tratta di luoghi dove i giovani possono incontrarsi. Noi ne riconosciamo l'alto valore educativo e l'altissimo valore sociale.

La legge n. 328 del 2000 parla anche di agevolare e di promuovere l'azione, non soltanto delle realtà di cui si fanno carico e di cui sono promotrici le confessioni religiose — che pure sono importanti —, ma anche l'azione di un'ulteriore pluralità di soggetti. Infatti, la legge n. 328 del 2000 parla di organismi non lucrativi di utilità sociale, di organismi della cooperazione, delle associazioni e degli enti di promozione sociale, delle fondazioni, degli enti di patronato, di organizzazioni di volontariato e di enti riconosciuti. Vi è, quindi, l'azione di una pluralità di soggetti che sono meno presenti nel nostro territorio. Noi riconosciamo l'altissimo valore degli oratori che — come diceva un collega prima di me — sono oltre 6 mila nel nostro paese, però riteniamo anche che sia importante sostenere e promuovere l'attività di altri soggetti — di diverse confessioni religiose, ma anche laici — che pure svolgono un'attività importante. Visitando varie realtà dell'agire sociale ho avuto occasione di vedere, ad esempio, lo ZEN di Palermo dove vi sono realtà molto particolari; vi sono ragazzi che non escono da quel perimetro. In quel luogo ho visto agire dei volontari straordinari che, senza nessun interesse personale, si fanno carico di istruire e di formare dei ragazzi che non andrebbero a scuola, che non raggiungerebbero un oratorio. Credo che anche queste realtà, seppur meno presenti, debbano essere promosse e sostenute, debbano costituire un grande valore all'interno della società. Anche la legge n. 328 del 2000 è stata approvata prima della riforma del titolo V della Costituzione. La Costituzione riformata prevede che siano le regioni ad avere autorità nella scelta, nella programmazione e nella promozione di questo genere di servizi, di realtà.

Abbiamo visto come sia stato determinante il parere della Commissione Affari costituzionali che ha portato all'abolizione degli articoli 3, 4 e 5. Quindi, questa legge

si compone ora di due articoli: il primo sancisce e riconosce la funzione sociale svolta dagli oratori e prevede la concessione di beni demaniali a questi soggetti senza oneri per lo Stato.

Noi riconosciamo che ciò sia importante ed utile; tuttavia, con un nostro emendamento, prevediamo l'estensione delle disposizioni di questo provvedimento ai soggetti previsti dall'articolo 1, comma 4, dalla legge n. 328 del 2000. Si tratta — lo ripeto — di organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle associazioni e degli enti di promozione sociale, delle fondazioni e degli enti di patronato, delle organizzazioni di volontariato e degli enti riconosciuti.

Noi, pertanto, auspichiamo un miglioramento del provvedimento in esame perché riteniamo che tali soggetti, seppur numericamente modesti, possano arricchire il contesto sociale nel quale i nostri giovani si muovono, offrendo una pluralità di interventi, e che le regioni, conosciute le realtà organizzate del loro territorio, possano individuare le vere esigenze dei ragazzi, stipulando accordi in tal senso e promuovendo detti soggetti.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Zanella, alla quale ricordo che ha a disposizione sette minuti di tempo. Ne ha facoltà.

LUANA ZANELLA. Signor Presidente, la legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, la n. 328 del 2000, prevede all'articolo 1 comma 4 che lo Stato, le regioni e gli enti locali riconoscono e agevolano il ruolo degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle associazioni e degli enti di promozione sociali, delle fondazioni e degli enti di patronato, delle organizzazioni di volontariato, degli enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese operanti nel settore nella programmazione e nella gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

Una delle novità più importanti delle politiche sociali degli ultimi anni, che

hanno trovato un quadro organico e articolato di riferimento normativo nella legge n. 328, consiste nel fatto che le strategie di azione e di intervento si rivolgono al complesso della cittadinanza ed alla cittadinanza, come parte attiva, protagonista della strategia stessa, fanno riferimento.

Il nuovo *welfare*, fortemente ancorato alla dimensione locale partecipativa, non si limita, come in passato, ad occuparsi prevalentemente, se non esclusivamente, dei soggetti cosiddetti deboli, in grave o gravissimo stato di necessità, di emarginazione e di esclusione. No! Si rivolge alla comunità nel suo insieme, a partire dalla considerazione basilare che tutte e tutti, ciascuna e ciascuno, possiamo, nel corso della vita, attraversare momenti di grave difficoltà, personale o familiare, e fa conto sul fatto che la comunità ha la capacità di esprimere, a fronte delle contraddizioni, delle lacerazioni dei bisogni che l'attraversano, risorse inaspettate e che difficilmente l'ente pubblico può essere in grado di supplire.

La comunità, tuttavia, da una parte, non deve sostituire il pubblico che non può declinare le proprie responsabilità istituzionali e, dall'altra, deve essere messa nelle condizioni di funzionare. Pensiamo alle famiglie sempre più filiformi, agli stili di vita e di lavoro che tendono a sviluppare fenomeni di solitudine, di isolamento, di individualismo esasperato e autoemarginazione. Pensiamo anche a cosa significa per le famiglie, per i bambini la tanta agognata e perseguita flessibilità e mobilità lavorativa o l'inseguimento acritico di modelli consumistici, spesso fini a se stessi. Questi devono poter trovare una politica capace di promuovere, sviluppare e consolidare le nuove forme di solidarietà, affinché non registri un cedimento la tenuta, spesso esile, della trama del tessuto sociale.

Sono realmente tanti gli esempi che si possono citare e che ormai fanno parte di una tradizione, oggetto di una letteratura specifica e non: i gruppi informali di auto-aiuto, la banca del tempo, il vicinato attivo.

Con il collega Cento ho presentato una proposta di legge per contribuire fattivamente al dibattito parlamentare, nel momento in cui si intende predisporre uno dei tasselli — ne mancano purtroppo più di uno — determinanti per dare corpo e concretizzare la legge n. 328 del 2000. Il testo scaturito dal lavoro della Commissione, se da una parte accoglie le proposte emendative e si avvicina, per aspetti importanti, di più probabilmente allo spirito e alla lettera dell'articolo 4 della legge-quadro, rischia, se non viene ulteriormente emendato e opportunamente implementato attraverso le proposte che abbiamo presentato, la deriva dell'inefficacia, della genericità e della mera intenzionalità. Ricordiamo che a norma dell'articolo 22, comma 1, lettera c), della legge n. 328, ripreso integralmente all'interno del piano nazionale 2001-2003, al punto intitolato « Consolidare e rafforzare le risposte per l'infanzia e l'adolescenza », gli interventi per la promozione dell'infanzia e dell'adolescenza, quelli a sostegno dei minori in situazione di disagio, rientrano nei livelli essenziali delle prestazioni sociali, secondo le finalità previste dalla legge n. 285 del 1997, in coerenza con la Convenzione Onu sui diritti del fanciullo.

L'articolo 3, comma 1, della legge n. 285, come è noto, prevede che vi sia un piano territoriale di intervento per l'infanzia e l'adolescenza: uno strumento che deve essere naturalmente coerente e connesso con gli altri strumenti strategici di programmazione locale, previsti dalla legge n. 328, ovvero il piano di zona, la carta dei servizi e quant'altro.

Attori di questo piano devono essere quelli istituzionali e quelli della società civile. Il sistema territoriale ha negli oratori parrocchiali uno dei ruoli centrali per l'aggregazione e la socializzazione dei giovani e delle giovani, nonché dei giovanissimi.

Si tratta spesso dell'unica realtà operante in situazioni di grande marginalità, disagio economico, sociale e culturale. Realtà in cui — questo è molto importante

— la sollecitudine ed il desiderio di agire utilmente e positivamente per la propria comunità trova espressione.

Per questo riteniamo indispensabile che le regioni si impegnino nell'individuazione delle forme e dei modi per consentire agli enti religiosi che operano sul territorio per la promozione di socialità giovanile e infantile, per l'educazione e la formazione, per la prevenzione ed il contrasto del disagio e dell'emarginazione, di agire in modo coordinato, programmato e verificabile.

Si tratta, in conclusione, di costruire una rete integrata in grado di monitorare il territorio, di attivare lo scambio di conoscenze, di concertare, coprogrammare, sottoponendosi anche a verifiche per la ricalibratura dell'azione.

Per questo è impensabile che, a fronte di tale pretesa, non si faccia in modo di fornire garanzie, certezze, supporti e risorse ai soggetti, non solo agli oratori parrocchiali, che sono già operanti sul territorio e che producono autonomamente attività di utilità sociale collettiva. Perché il motto di Don Milani « sortirne insieme », possa avere ovunque nel paese una traduzione pratica e non episodica, né accidentale.

PRESIDENTE. Constato l'assenza dell'onorevole Valpiana, iscritta a parlare: s'intende che vi abbia rinunciato.

È iscritta a parlare l'onorevole Castellani. Ne ha facoltà.

CARLA CASTELLANI. Signor Presidente, signor sottosegretario, onorevoli colleghe e colleghi, la proposta di legge oggi in discussione, inerente alla valorizzazione sociale degli oratori, è un provvedimento importante nella sua valenza etico-sociale, perché permette di riconoscere la specificità dell'attività degli oratori e delle attività similari valorizzandone la funzione sociale ed educativa e li annovera a pieno titolo tra i soggetti abilitati dallo Stato ad agire nel campo degli interventi a favore dei giovani e a sostegno delle famiglie.

Con questo provvedimento, infatti, viene data giusta e concreta rilevanza al

disposto del comma 4 dell'articolo 1 della legge n. 328 del 2000, ai sensi del quale lo Stato, le regioni e gli enti locali riconoscono ed agevolano il ruolo degli enti e delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato accordi o intese, al fine di realizzare un sistema integrato di interventi e di servizi sociali.

È un provvedimento doveroso ed opportuno anche da parte di questo Parlamento, considerando che gli oratori e le altre realtà parrocchiali hanno da sempre rappresentato, con la loro peculiare azione svolta nella società, un riferimento importante come momento aggregativo di formazione e di crescita culturale e sociale, soprattutto in presenza di grandi cambiamenti che hanno attraversato e più ancora oggi attraversano la nostra società.

Credo nessuno possa negare come le istituzioni ecclesiastiche e confessionali, attraverso l'attività degli oratori o attività similari, si siano sempre mosse facendosi carico di interventi in molteplici ambiti sociali a favore di bambini, adolescenti, giovani o famiglie, soprattutto le più svantaggiate ed esposte, quindi, a rischio di devianza e di emarginazione, svolgendo perciò un ruolo decisivo nel ridurre le aree del disagio sociale del nostro paese. Ma altrettanto doverosamente va loro riconosciuto anche un ruolo insostituibile nel far vivere a tanti giovani, oggi come ieri, momenti decisivi per la loro crescita culturale e umanistica, facendo loro scoprire cosa è la comunità umana, i valori di riferimento, la solidarietà, il volontariato e, perché no, facendo loro intraprendere un cammino di fede nello spirito della dottrina sociale della Chiesa, favorendo un prezioso sostegno nella formazione di cittadini consapevoli e responsabili, in grado di leggere il mondo attraverso la riflessione ed il dialogo aperto a tutti, senza discriminazioni di razza o di religione, realizzando così un baluardo nei confronti dei rischi dell'emarginazione, sia sociale che etnica, e della devianza minorile.

Inoltre, la presente proposta di legge intende anche rispondere ai contenuti della legge n. 285 del 1997, recante disposizioni per la promozione dei diritti e delle

opportunità per l'infanzia e adolescenza, in particolare nella parte in cui auspica il coinvolgimento degli enti locali, delle istituzioni pubbliche e private, sviluppando così sul territorio, nel rispetto delle competenze di ciascuno, una rete di interventi che rispettino la sensibilità culturale di tutti.

Pertanto, Alleanza nazionale è favorevole a questo provvedimento, ritenendo che l'attenzione alla dimensione culturale, umanistica e sociale nell'educazione dei giovani rappresenti un'esigenza inderogabile ed un preciso dovere, nella convinzione profonda che l'azione integrata e convergente dei diversi soggetti della società civile in favore del complesso mondo giovanile non possa che costituire una preziosa occasione di crescita per tutti.

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

**(Repliche del relatore e del Governo
— A.C. 388)**

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Lucchese.

FRANCESCO PAOLO LUCCHESI, Relatore. Signor Presidente, desidero brevemente ringraziare quanti sono intervenuti. Mi rendo conto che c'è una condivisione di massima circa le premesse e gli obiettivi da raggiungere. Pertanto, penso che il dibattito che continuerà in questa aula sarà molto fruttuoso, come è stato anche in Commissione.

È stato riconosciuto che il testo è adeguato, rispetto sia alla modifica del titolo V della Costituzione sia all'estensione dei benefici anche ad altre confessioni religiose. Il primo testo non prevedeva ciò, ma lo abbiamo concordato tutti insieme in seguito alle audizioni svolte (era intenzione di tutti, non è, quindi, un merito da attribuire ad una sola parte politica). Vorrei precisare che nel corso dell'audizione, la Conferenza episcopale italiana, che rappresenta la parte cattolica,

ha proposto che questo riconoscimento fosse esteso anche ad altre confessioni religiose. Si vuole realizzare un provvedimento confessionale non a favore di una determinata fede religiosa ma a favore di tutte, nel segno della libertà che contraddistingue questo nostro Stato italiano, libero, civile e aperto a tutte le istanze.

Credo che, dopo aver svolto queste considerazioni, si possa rimandare ad un momento successivo il dibattito sul provvedimento, al fine di esaminare le proposte emendative che sono state presentate e migliorare il testo — che è sempre migliorabile — attraverso l'apporto dell'intelligenza, dell'esperienza e delle proposte avanzate da tutti i colleghi.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo.

COSIMO VENTUCCI, *Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento*. Signor Presidente, rinuncio alla replica.

PRESIDENTE. Sta bene. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Discussione della proposta di legge costituzionale: S. 77-277-401-417-431-507-674-715. — D'iniziativa dei senatori: Bucciero ed altri; Pedrizzi ed altri; Greco; Eufemi ed altri; Rollandin ed altri; Pedrini ed altri; Costa: Legge costituzionale per la cessazione degli effetti dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (approvata dal Senato in seconda deliberazione) (2288-B) (ore 21,25).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge costituzionale, già approvata, in seconda deliberazione, dal Senato, d'iniziativa dei senatori Bucciero ed altri; Pedrizzi ed altri; Greco; Eufemi ed altri; Rollandin ed altri; Pedrini ed altri; Costa: Legge costituzionale per la cessazione degli effetti dei

commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione.

La ripartizione dei tempi riservati alla discussione generale è pubblicata nel vigente calendario dei lavori.

**(Discussione sulle linee generali
— A.C. 2288-B)**

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Informo che il presidente del gruppo parlamentare dei Democratici di sinistra-l'Ulivo ne ha chiesto l'ampliamento senza limitazioni nelle iscrizioni a parlare, ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del regolamento.

Ha facoltà di parlare la relatrice, onorevole Mazzoni.

ERMINIA MAZZONI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole sottosegretario, ci troviamo ad esaminare nuovamente in quest'aula, in seconda lettura (dopo il terzo voto dell'Assemblea del Senato), il provvedimento di modifica costituzionale della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione.

A noi il compito emblematico di scrivere la parola fine ad una discussione che, tra alti e bassi, ha segnato i dibattiti in quest'aula sin dalla X legislatura. La Camera, con il voto che esprimerà, è chiamata a siglare l'ultimo atto di un processo che potrei definire garantista.

La notorietà dei fatti oggetto della discussione di oggi, sicuramente, mi esime da un approfondimento del contenuto della proposta di legge modificativa e da un ulteriore approfondimento della norma che si intende modificare, vale a dire la XIII disposizione transitoria e finale della nostra Costituzione.

Brevemente, affermo che la proposta di modifica che dobbiamo approvare riguarda il primo ed il secondo comma della XIII disposizione. Il primo comma vieta, ai membri e ai discendenti di Casa Savoia, l'esercizio del diritto di elettorato attivo e passivo, nonché il diritto di ricoprire in-

carichi pubblici. Il secondo comma vieta agli ex re di Casa Savoia, alle loro consorti e ai loro discendenti maschi l'ingresso ed il soggiorno nel territorio della Repubblica. Il terzo comma, riguardante gli atti di disposizione dei beni di casa Savoia, non viene toccato dalla modifica all'esame di quest'Assemblea.

La proposta di modifica è stata discussa nel corso delle precedenti legislature e sono stati sviscerati tutti i punti dubbi legati alla questione del rientro dei Savoia in Italia. Sono due le questioni oggetto del dibattito che si è sviluppato, una di natura procedurale e l'altra di carattere più propriamente politico o istituzionale. La prima è legata alla natura della norma (iscritta tra quelle di carattere transitorio e finale); però, a differenza delle altre disposizioni dell'ultima parte della Costituzione, è priva di un termine finale, e, quindi, mancante di quell'elemento che potesse legare ad un momento temporalmente definito l'efficacia dei divieti sanciti ed iscritti in quella disposizione.

Questa mancanza, da alcuni interpretata come superabile attraverso un'interpretazione evolutiva della Carta costituzionale, è stata invece diversamente letta da altri, dalla maggioranza degli interpreti che hanno approfondito lo studio di questa disposizione e del tema ad esso connesso, i quali hanno voluto vedere un carattere significativo, una decisione precisa, nella mancata apposizione di questo termine. Da tanto è derivata, quindi, la necessità di non arrivare ad una modifica interpretativa della XIII disposizione nel senso della sua inefficacia dopo oltre cinquant'anni di storia repubblicana, ma di richiedere invece il necessario passaggio attraverso la procedura complessa fissata dall'articolo 138 della Costituzione.

A questo riguardo, trovo particolarmente significative le parole del senatore Giulio Andreotti che, nel corso del dibattito, peraltro nella sua qualità di interprete autentico di ciò che è stato scritto nella Carta costituzionale, ha definito questo passaggio come una sorta di formalizzazione del superamento.

Si parla infatti di una modifica costituzionale ma, in realtà, non null'altro è se non un adeguamento all'attuale contesto storico politico.

Con il senatore Andreotti mi permetto di condividere anche la successiva osservazione per cui, nonostante la natura reale di questa modifica sia — come ho già detto — quella di una formalizzazione di un qualcosa che già esiste nel nostro ordinamento, è giusto procedere a questa modifica attraverso il ricorso alla procedura complessa stabilita dall'articolo 138, per evitare che si dia corso in futuro ad interventi sulla nostra Carta fondamentale attraverso procedure interpretative semplicistiche, confermando invece, anche attraverso questo passaggio, l'importanza delle norme di blindatura del testo della nostra Carta costituzionale.

La seconda incertezza — la prima era di carattere procedurale — è di carattere storico, di carattere politico, legata alle finalità che ci si propone di raggiungere con questa modifica costituzionale. Varie finalità — secondo alcuni anche non dichiarate — sono state enunciate. Esse attongono alla storia d'Italia. Si è paventata l'ipotesi che qualcuno volesse cancellare colpe, meriti o demeriti, far cadere nel dimenticatoio la storia d'Italia.

In realtà, ciò che sta dietro questa modifica costituzionale non è altro che la necessità di uniformarsi, semplicemente e doverosamente, ai principi di democrazia, di uguaglianza e di garanzia che la nostra Repubblica assicura, proprio nella Carta costituzionale, a tutti cittadini e che, a più riprese, è stata ribadita nel momento in cui è stata siglata la propria partecipazione attiva ad accordi e trattati internazionali, tutti quanti ispirati proprio alla tutela di questi principi fondamentali.

La finalità vera ed unica di questa modifica è stata oggi, dopo tanti anni di dibattito — credo — ampiamente disvelata. La scelta della sola apposizione di un termine finale alla vigenza di quei divieti stabiliti nei primi due commi della XIII disposizione — e quindi non la abrogazione di essi — rivela chiaramente il carattere di tale intervento modificativo.

La storia non si tocca, la memoria è sacra, ma è altresì necessario tutelare la coerenza dell'agire della nostra Repubblica.

È da preservare la sovranità del nostro paese, da scongiurare il rischio che altri, dall'esterno, ci richi amino al rispetto di quegli impegni assunti, da evitare il reiterarsi di inutili e defatiganti dibattiti su questioni che, alla luce di più di cinquant'anni di grande storia della nostra Repubblica italiana, non hanno più il peso né il senso che allora sostennero le motivazioni di quell'ampia maggioranza che volle la sanzione scritta nella XIII disposizione.

Quello che stiamo facendo non è un processo che vede imputati, parti offese ed accusa; il processo, seppure attraverso delle forzature che i tempi allora legittimarono, è stato già compiuto ed è stato compiuto nel momento in cui si doveva svolgere quel tipo di valutazione a tutela delle istituzioni repubblicane. Oggi, noi formalizziamo un superamento, oggi noi andiamo semplicemente a scrivere un termine che ponga fine alla violazione di un diritto fondamentale, che è garantito a tutti cittadini italiani e a tutti cittadini europei.

I giudizi e le valutazioni espresse oggi riguardano solo le persone, i singoli, non la storia o le istituzioni. Credo che questa Assemblea dovrebbe invitare tutti quanti noi ad astenerci da tanto. Penso che la modifica della XIII disposizione, che chiedo di votare favorevolmente nella mia qualità di relatore, non possa essere avvilta come intervento a beneficio di poche persone, ma dovrebbe essere più propriamente vista come atto formale teso a ribadire la solidità e la serietà della nostra Repubblica democratica. Non dunque un provvedimento *ad personam*, un provvedimento *ad hoc*, ma una norma valevole *erga omnes*.

Mi auguro che nei mesi trascorsi dall'ultima votazione i colleghi, i deputati componenti di questa Assemblea abbiano fatto delle riflessioni che li possano portare oggi ad aumentare il numero dei voti

favorevoli a questa modifica costituzionale. È un voto di garanzia, non è un voto di favoritismi.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

COSIMO VENTUCCI, *Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento*. Signor Presidente, come testé dichiarato dalla relatrice onorevole Mazzoni, siamo giunti all'ultimo atto del rituale previsto dall'articolo 138 della Costituzione, con il quale il Parlamento intende inserire l'annullamento dell'efficacia dei due primi commi della XIII disposizione finale, senza però cassarli dalla Carta, quale testimonianza delle responsabilità di casa Savoia circa i tragici avvenimenti del cosiddetto ventennio.

Il popolo italiano ha dimostrato forti doti di recupero ed oggi possiamo constatare di avere non solo colmato quelle differenze economiche con le quali molti misurano la grandezza di una nazione, ma di aver creato quel clima di solidarietà nazionale che, al di là delle differenti posizioni politiche, patrimonio dell'intelligenza di una collettività, ci porta ad essere uniti nel difendere i valori fondanti la Costituzione e rispettosi degli accordi internazionali che attengono ai diritti dell'uomo.

Nelle tre discussioni precedenti, due al Senato e una in questa Assemblea, alcuni parlamentari hanno manifestato il timore di non meglio precisate iniziative avventurose che sarebbero finalizzate ad un revisionismo storico di quanto finora acclarato. Il Governo ripete che nella discussione del presente provvedimento non intende entrare nella contrapposizione dei giudizi sul ruolo avuto dalla monarchia in Italia, anche perché ritiene che i pur oscuri episodi di cui questa si è resa responsabile, evocati da qualcuno nel dibattito, siano storicamente troppo recenti e oltretutto avulsi dal contesto, tanto che non riteniamo possano ancora essere oggetto di un giudizio sereno, scevro da passioni di parte, in quanto spesso condizionato da esperienze che ci hanno visto direttamente coinvolti in prima persona.

Ci dovrebbe, a questo proposito, far scuola la storia raccontata da Livio, da Tacito, dov'è provato che il particolare condiziona il giudizio complessivo degli eventi. Riteniamo, invece, che la soluzione proposta con questo disegno di legge di iniziativa parlamentare rifugga da sollecitazioni revisionistiche della verità e che non possa essere limitata solo come la soluzione ad un problema che consenta ai discendenti Savoia di risiedere o di villeggiare in Italia. Piuttosto, oltre che assolvere al Trattato di Schengen, si tratta di un atto di fermezza repubblicana che restituisce dignità ad un argomento che da tempo è parte della storia e che in quell'ambito va giudicato con la debita riflessione su quella che Francois Fourier definisce come illusione della coscienza storica e che, a sua volta, pone il postulato della necessità circa l'idea secondo la quale ogni evento è l'unico accadimento possibile del passato.

Ci si augura, dunque, un'approvazione con la maggioranza che si è verificata nelle prime due votazioni, con l'auspicio che da parte di tutti possano essere accantonate le perplessità suscitate dall'infelice dichiarazione pubblica degli stessi attuali destinatari del provvedimento; un'approvazione che permetta quindi di evitare la democratica possibilità costituzionale del ricorso al referendum che in questo caso sarebbe del tutto inopportuno.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Acquarone. Ne ha facoltà.

LORENZO ACQUARONE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il gruppo parlamentare della Margherita, Democrazia e Libertà — l'Ulivo ha affidato a me, repubblicano per tradizione familiare e per personale ed intima convinzione, il compito di esprimere il voto favorevole del gruppo all'approvazione del disegno di legge costituzionale alla nostra attenzione. Voto favorevole, ovviamente non imperativo, nel senso che è lasciata libertà di coscienza a quei nostri colleghi che, per ragioni personali, non intendano associarsi al voto favorevole che io preannuncio, ma che penso largamente condiviso.

È stato chiarito bene dalla relatrice e dal rappresentante del Governo che, nel caso di specie, non si tratta dell'abrogazione della XIII disposizione transitoria della Costituzione ma della sospensione degli effetti del primo e del secondo comma. Sarà consentito a me, genovese, di far rilevare come, per contro, resti in vigore il terzo comma, allontanando, quindi, ogni possibile dubbio intorno a rivendicazioni di carattere patrimoniale.

Dopo il voto favorevole ci aspettiamo due cose: un'esplosione di interviste e di fotografie sui giornali e le cronache rosa, ma questo, forse, in prossimità dell'estate può rallegrare chi si diletta di tali cose e, più seriamente, ci aspettiamo un qualche tentativo di revisionismo storico al quale, sin d'ora, diciamo che il voto di oggi non deve assolutamente aggiungere nulla a ciò che è stato pensato e deciso in precedenza.

Quando, in sede di Costituente, è stata approvata la XIII disposizione transitoria, in qualche modo, ci si è rifatti al famoso discorso di Robespierre quando chiedeva la testa di Luigi Capeto; non si voleva la condanna della persona, si volevano condannare gli errori che la monarchia sabauda aveva fatto gettando nel lutto tante famiglie italiane e la stessa dignità della nostra patria. Ma, nel momento in cui, anche nel contesto della normativa europea, consentiamo il rientro dei cittadini Savoia — la citazione, non a caso, si rifà al linguaggio dei giacobini — e consentiamo loro di esercitare il diritto di elettorato attivo e passivo consentito ad ogni cittadino, dimostriamo, in questo modo, la forza della nostra Repubblica. Soltanto uno Stato consolidato, forte, convinto della scelta repubblicana può compiere un gesto come quello che noi stiamo compiendo e, in questo senso, siamo persuasi che attraverso il voto di oggi si dica chiaramente che la Repubblica non ha paura né dei giornali rosa né, se vogliamo citare Carducci, del « manzonismo de gli stenterelli », che verranno a raccontarci qualcosa sul revisionismo. Proprio per questo la Repubblica, con il voto di oggi, dimostra non già una sua debolezza, non già un suo pentimento, ma la forza della sua convin-

zione ed il radicamento popolare della scelta repubblicana compiuta dal popolo italiano.

Con questo spirito, con questi sentimenti ci apprestiamo a votare favorevolmente il disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Leoni. Ne ha facoltà.

CARLO LEONI. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, c'è una ragione, una sola, che porterà, anche questa volta, il gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo ad esprimere, a larga maggioranza, un voto favorevole alla proposta di legge costituzionale che prevede la cessazione degli effetti dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione. Questa ragione risiede nella convinzione che non sussistano più i pericoli antirepubblicani che spinsero i costituenti a vietare ai membri ed ai discendenti maschi di casa Savoia l'ingresso ed il soggiorno nel territorio italiano.

Sono trascorsi oltre cinquant'anni da quegli eventi e le istituzioni repubblicane sono state fatte oggetto ripetutamente di attacchi, manovre e strategie tese alla loro destabilizzazione. Purtroppo, tentazioni e disegni del genere non mancano ancora oggi, ma l'Italia e gli italiani hanno sempre saputo reagire e rintuzzare ogni disegno antidemocratico. Le numerose occasioni nelle quali siamo stati chiamati a resistere ed a contrattare, dai tentativi di golpe alla strategia della tensione, dagli attentati mafiosi alle azioni terroristiche, hanno via via reso più forte la nostra democrazia ed i principi della nostra Costituzione. Oggi, quindi, la Repubblica può guardare avanti e può consentire la cessazione degli effetti di quelle disposizioni di salvaguardia, che sono state importanti e preziose.

Occorre compiere questo gesto con semplicità e con rigore, rifuggendo da ogni retorica e, soprattutto, da qualsiasi tentazione revisionistica. So bene, signor sottosegretario, che il Governo non è una cattedra di storiografia, ma anche l'istituzione che la vede partecipe, il Governo

della Repubblica, è figlia di una vicenda storica precisa e determinata, e questo non si può dimenticare. Consentire con il provvedimento in esame non significa affatto perdonare e neanche soltanto alleviare il giudizio sulle pesanti responsabilità che gravano sui Savoia per il ruolo avuto in tutta la prima parte del '900: dettero il semaforo verde alla marcia su Roma; si rifiutarono di intervenire contro Mussolini, come molti chiedevano, dopo l'assassinio di Giacomo Matteotti; trascinarono l'Italia nella tragedia di due guerre mondiali e poi, dopo l'8 settembre, fuggirono da Roma abbandonando a se stessi i soldati e la patria. I Savoia si macchiarono di colpe gravissime contro la nazione e contro la libertà, fino alla condivisione ed alla promulgazione delle leggi razziali, una scelta odiosa ed infame della quale tanti italiani ancora portano i segni. Chi si comportò in questo modo venne visto ovviamente, giustamente, come un soggetto pericoloso per la nascente Repubblica. Fu quindi opportuna, anzi, sacrosanta, la decisione dei nostri padri costituenti.

Cessino pure gli effetti della norma transitoria; non cesserà né si attenuerà il nostro giudizio storico e la nostra condanna politica e morale nei confronti di chi ebbe, più volte, l'occasione di salvare l'Italia da immani tragedie e se ne stette invece a guardare, lasciando sprofondata il nostro paese nel lutto, nella disfatta, nella perdita della libertà e della dignità nazionale che proprio a chi fece la resistenza e scrisse la Costituzione toccò di riabilitare.

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

*(Repliche del relatore e del Governo
— 2288-B)*

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Mazzoni.

ERMINIA MAZZONI, Relatore. Signor Presidente, rinuncio alla replica.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo.

COSIMO VENTUCCI, *Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento*. Signor Presidente, rinuncio alla replica.

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Annunzio di petizioni (ore 21,48).

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza le seguenti petizioni, che saranno trasmesse alle competenti Commissioni:

Vittorio Gorelli, da Roma, chiede che non sia approvata la proposta di legge costituzionale per la cessazione degli effetti dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (n. 368 — *alla I Commissione*);

Gaspare La Torre, da Scandicci (Firenze), chiede un provvedimento legislativo in materia di attribuzione di benefici di carriera ai segretari comunali e provinciali comandati presso le regioni (n. 369 — *alla XI Commissione*);

Roberto Di Gaetano, da Migliarino (Pisa), chiede una nuova normativa in materia di ricostruzione delle carriere del personale non direttivo delle Forze armate (n. 370 — *alla IV Commissione*);

Stefano Paoli, da Firenze, e numerosi altri cittadini, chiedono interventi per la corretta applicazione delle norme per la stabilizzazione lavorativa dei lavoratori impegnati in progetti di pubblica utilità (n. 371 — *alla XI Commissione*).

Annunzio della presentazione di un disegno di legge di conversione e sua assegnazione a Commissioni in sede referente (ore 21,49).

PRESIDENTE. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge, che è

assegnato, ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 1, del regolamento, in sede referente, alle Commissioni riunite V (Bilancio) e VI (Finanze):

« Conversione in legge del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, recante interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia nelle aree svantaggiate » (2972) — *Parere delle Commissioni I, II, VII, VIII, IX, X, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale), XII XIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

Il suddetto disegno di legge, ai fini dell'espressione del parere previsto dall'articolo 96-bis, comma 1, del regolamento, è altresì assegnato al Comitato per la legislazione.

Il Presidente della Camera si riserva di fissare il termine per l'esame in sede referente, ai sensi del comma 5 dell'articolo 96-bis del regolamento, in relazione ai tempi che saranno previsti per la discussione in Assemblea.

Ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani.

Martedì 9 luglio 2002, alle 9:

1. — Svolgimento di una interpellanza e di interrogazioni.

(ore 11)

2. — Assegnazione a Commissione in sede legislativa del disegno di legge n. 2757.

3. — Seguito della discussione delle mozioni Violante ed altri n. 1-00087 e Titti De Simone ed altri n. 1-00084 sul

trasferimento del patrimonio culturale e ambientale alla Patrimonio dello Stato SpA.

4. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, recante disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale (2892-A).

— *Relatore:* Sardelli.

5. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Disposizioni in materia di agricoltura.

(Già articoli 21 e 22 del disegno di legge n. 2122 — *Stralcio ai sensi dell'articolo 123-bis, comma 1, del Regolamento, comunicato all'Assemblea il 14 gennaio 2002*) (2122-ter/AR).

— *Relatore:* de Ghislanzoni Cardoli.

6. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 122, recante disposizioni concernenti proroghe in materia di sfratti, di edilizia e di espropriazione (2893).

— *Relatore:* Foti.

7. — *Seguito della discussione della proposta di legge:*

VOLONTÈ ed altri: Disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori e dagli enti che svolgono attività similari e per la valorizzazione del loro ruolo (388-A).

e dell'abbinata proposta di legge: CENTO e ZANELLA (2773).

— *Relatore:* Lucchese.

8. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Disposizioni in materia di cooperazione con il Tribunale internazionale competente per gravi violazioni del diritto umanitario commesse nel territorio del Ruanda e Stati vicini (*Approvato dalla Camera e modificato dal Senato*) (1565-B).

— *Relatore:* Fragalà.

DISEGNO DI LEGGE DI CUI SI PROPONE L'ASSEGNAZIONE A COMMISSIONE IN SEDE LEGISLATIVA

IV Commissione permanente (Difesa):

S. 1297 — Autorizzazione a partecipare alla spesa per la ristrutturazione del Quartiere Generale del Consiglio atlantico a Bruxelles (*Approvato dalla 4ª Commissione permanente del Senato*) (2757).

La seduta termina alle 21,50.

CONSIDERAZIONI INTEGRATIVE DELLA RELAZIONE DEL DEPUTATO VINCENZO FRAGALÀ SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1565-B

VINCENZO FRAGALÀ, *Relatore*. Va altresì sottolineato il fatto che la disciplina è stata disegnata mirando ad una consistente semplificazione sulla falsariga di quell'istituto e che, anzi, la relativa disciplina è stata richiamata.

A questo proposito si osserva che la modifica introdotta dal Senato all'articolo in esame (articolo 11) richiama la disposizione del codice di rito, che, in materia di estradizione, prevede che non si fa luogo al giudizio della corte di appello quando l'imputato o il condannato all'estero acconsente all'extradizione richiesta. L'eventuale consenso deve essere espresso alla presenza del difensore e di esso è fatta menzione nel verbale.

L'ipotesi della consegna di persona richiesta è stata disciplinata puntualmente dal presente disegno di legge. Particolare attenzione è stata dedicata alla regolamentazione dell'applicazione delle misure cautelari ai fini dell'eventuale consegna, te-

nendo anche conto del fatto che lo statuto (articolo 28, paragrafo 2, lettera *d*) specificamente prevede che il tribunale possa richiedere l'arresto o la detenzione della persona. L'esigenza di provvedere in via cautelare, anche prima che sia pervenuta la richiesta di consegna da parte del Tribunale internazionale, al fine di garantire l'obbligo dello Stato, è stata soddisfatta mediante la previsione dell'applicazione provvisoria di una misura cautelare. Sono state previste tanto la sostituzione (articolo 12, comma 4) quanto la revoca (articolo 12, comma 5, e articolo 13, comma 3) delle misure cautelari disposte, ricorrendone i presupposti. Quanto alla revoca, essa scatta quando non sono stati rispettati i termini previsti per le decisioni degli organi giurisdizionali o del ministro della giustizia ovvero quelli relativi alla presa in consegna da parte del Tribunale internazionale. Si ritiene, in questo modo, tenuto conto che tali termini sono ristretti, di avere trovato un giusto punto di equilibrio tra l'esigenza del Tribunale internazionale, e quindi dell'intera comunità internazionale, di perseguire i responsabili delle gravi violazioni e i diritti fondamentali di persone che, fino a che esse non siano riconosciute colpevoli, non possono essere sacrificati ingiustificatamente.

L'articolo 14 prevede che la polizia giudiziaria possa, in casi di urgenza, procedere all'arresto della persona nei confronti della quale il Tribunale internazio-

nale ha formulato una domanda di applicazione di una misura cautelare coercitiva. La misura precautelare è convalidata dal presidente della corte di appello nei casi in cui l'arresto sia avvenuto ricorrendone i presupposti. La stessa autorità provvede, nell'ipotesi di convalida dell'arresto, all'applicazione della misura cautelare coercitiva i cui effetti cessano se entro venti giorni la corte di appello non emette il provvedimento di sua competenza ai sensi dell'articolo 13. L'articolo 15 assegna un ruolo positivo in termini di proposte, suggerimenti, trasmissione di informazioni alle organizzazioni nazionali ed internazionali non governative.

È stato infine introdotto al Senato l'articolo 16, che introduce nel decreto-legge n. 544 del 1993, così come convertito, recante disposizioni in materia di cooperazione con il Tribunale internazionale competente per i crimini commessi nei territori dell'ex Jugoslavia, le disposizioni previste nel testo in esame, che rappresentano una novità rispetto al citato decreto. Si eliminano così differenziazioni tra le norme di cooperazione relative ai due tribunali internazionali.

IL CONSIGLIERE CAPO
DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. VINCENZO ARISTA

Licenziato per la stampa alle 24.